













IL DVELLO  
DEL NVTIO  
IVSTINOPOLITANO  
con le Risposte  
cavalleresche  
nouamente dall'Autore  
riueduto  
con l'aggiunta delle  
postille in <sup>89</sup> Margine  
& una Tavola di  
tutte le cose Notabili

in Venezia appresso  
Gabriel Giordano de Ferrar  
M. D. L. X



LIBRO PRIMO  
DEL DVELLO  
DEL MUTIO  
IVSTINOPOLITANO  
DELLA ORIGINE  
DE DVELLI

CAP: PRIMO

La materia del Duello  
La diuersi diuersam<sup>te</sup>. infino  
ad hora e stata trattata: che  
quale ne ha scritto delle opere  
in generale, & quale ha fatto  
de consigli in queuelli parti-  
colari, & di quanti ser adia-  
tro hanno scritto in questo  
soggetto



il Duello  
non è lecito

LIBRO PRIMO  
soggetto, non se ne ha avuto  
il quale nel principio de suoi  
volumi non si sia faticato per  
il Duello dimostrare con molte ragioni  
non è lecito che il venire alla prova delle  
battaglie private è cosa dalle  
leggi imperiali non approvata  
e dalle Cristiane dannata!  
Il che si come io confesso esser  
vero, così mia intenzione non  
è di spendere hora molte parole  
in dimostrarlo: che quando io  
operassi, per disputare copiosa-  
mente in questa sentenza di  
poter persuadere a Cavalieri  
ch'elli dovessero alli obatti-  
menti dare il bando, a questa  
sola impresa volgermi lo  
stilo, senza entrare in

parlare di alcuna negota  
di quelli: Ma conoscendo  
che quanto io intorno a ciò  
sentassi di dover fare, sarei  
se fatica prodotta, non  
mi voglio hora senza sper-  
anza di fare alcun profitto  
mettere a parlare con  
quello, di che mio intendi-  
mento è di dover ragionare.  
Ne intorno al nome del  
Duello mi scaderò io con  
molta scrittura in dimos-  
trare quale fusse appello  
li Antichi Latini. La  
significazione di questa voce:  
ma solamente dirò, che  
quello, che noi hora chiamiamo  
amo Duello, & del quale  
io



20 In questi libri di parlave  
 Definir<sup>ne</sup> intendo non e' altro, che una  
 Battaglia fatta da corpo a corpo  
 per prova della verita'. Non  
 dico fatta piu da due, che da  
 piu persone; Percio' che anche  
 piu di due conduceve si  
 possono in cotal prova; che  
 da due, da tre per parte, da  
 piu ancora possono prendere  
 quavala, & sopra quella  
 in uno scacco venire ad  
 abbattimento. Hor d'onde

Origine habbiano hanno origine i  
 di Duello Duelli, per uolevole inuestigare  
 non andavo ricercando nella

Horatij' Historia delli Horatij; ne  
 Cornini di Cornini, ne de Torquati;  
 Torquati's. Ne li abbattimenti venuti

dalli antichi Roeti fra  
 cauagliori di li esseriti  
 netnici: Ne ricercaro' la  
 Battaglia di David con Golia, David  
 ne altra cosa simigliante:  
 Percio' che que' tali assomji  
 a me sembrova, che sotto  
 questo titolo mal si possano  
 riporre: Concio' sia cosache  
 quelle Battaglie le piu non  
 erano per quevelle specialti  
 che habbesse fra se co loro,  
 che combattevano, ne a quel  
 fine se facevano, al quale  
 si fanno hoggi gli abbatti-  
 menti negli scacchi: &  
 se per alcuna somiglianza  
 in quelle di queste Battaglie



si come appresso Homero in  
Menelao quella di Menelao con Ales  
Enea lo, & appresso Virgilio in  
quella di Enea con Turno,  
per essere fra loro scata la  
questione delle Mogliere.  
Per la loro principale  
intentione non san che fosse  
di uenire a' quelli a battimen  
per le loro particolari queuella  
ma dopo

seguiva molto guerra

ILLO ILLUSTRIS.  
S. DON EMANVEL PHILIBER  
TO PRINCIPE DI PIEMONTE.

HIERONIMO MUTIO  
IUSTINOPOLITANO.



ONSIDERANDO  
io molte uolte fra  
me stesso i diuersi stu  
dij, & le uarie ope  
rationi de' mortali,  
quanto piu con dirit  
occhio quelle uengo esaminando, tan  
piu chiaramente a me par di com  
endere, che due principalmente sia  
quelle cose, dalle quali regolata es  
si uegga la uita humana: & queste  
re non sono, che temenza di uergo  
ri, & desiderio di honore: delle qua  
una affrenando, & l'altra se spin

gēdo gli animi nostri, si fattamente gli  
gouernano, che di altro morso, ne di  
altro sprone non par che si sentano ha  
uer alcun bisogno. Il che così essere ma  
nifestamēte potrà apparire à chiūque  
uorra andar discorendo per le mol  
te maniere del uiuer tenute da ogni ses  
so & da ogni età, & per tutte le arti  
meccaniche, et liberali. Ne solo questo  
che detto ho, potrà egli uedere, ma scor  
gera anchora, che quanto cia scuno è di  
piu gētile spirito, tanto à questi due af  
fetti piu si sente essere sottoposto: &  
che essi nō solamente nelle humane crea  
ture, ma fra gli animali bruti si fanno  
anchor sentire, et maggiormente in quel  
li, che piu sono di generoso cuore. Ma  
si come fra ogni terrestre animante  
l'huomo sopra tutti gli altri nobilissi  
mo piu si troua a tali passioni essere  
soggetto, così fra gli huomini non ueg

3  
go cōditione di alcuna per sona, la qua  
le piu si mostri ne di uergogna timoro  
sa, ne di honore disiderosa, di coloro,  
i quali fra caualieri honorati cercano  
di douer essere degnamēte annouerati.  
Conciosia cosa che essi per guardar se  
dall'una, & per fare dell'altra acqui  
sto, non che altro, ma la persona, & la  
uita non rifiutano di spendere, & di  
gittare. Et questo si puo apertamente  
uedere in quelle querele, che tutto di na  
scono fra loro: le quali con tutto che as  
sai souente siano leggierissime, pur non  
dimeno con prontissimi animi corrono  
à diffinirle con armata mano: & à cio  
fare con tanta pompa, & con tanta fe  
sta si conducono, che mostra bene, che  
essi à grā felicità si atribuiscono, che à  
loro sia uenuta opportunita di mostra  
re quanto siano bramosi di honore.

Ma percio che gli intelletti nostri



dalla graue, & tenebrosa soma de' terreni corpi oppressi, & adombra ti, non potendosi alla eccellenza della lor natura inalzare, malageuolmente possono anchora discernere la uerita delle cose, spesse uolte aduene, che da falsa apparenza ingannati quello abbracciamo per buono, che è da fuggire, & quello come mala cosa schifiamo, che doueremmo con ogni nostra affettione seguitare: Et cio si come nelle altre cose, costi nella distintione delle opere uergognose dalle honorate ci suole anchora interuenire; che i cauallieri piu da uolgare openione tirati, che da giudicio di ragione consigliati prendono l'arme à tale hora, che per auuentura non meno sarebbe lodeuole il lasciarle. Il che hauendo io ueduto, & tuttauia uedendo la molta licenza, & il poco ordine, che intorno à gli ab-

battimenti si serua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano d'coloro, i quali per la uia dell'honore caualleresco desiderano di caminare, per uedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et per cioche questa materia da due maniere di persone è comunalmente trattata, cioè da cauallieri, & da dottori: de' quali gli uni da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua mescolanza, alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che per auuentura potra aggradire à chi non


2  
haura il gusto troppo fastidioso. Or  
perciocche a' prendere questa honoreuo  
le fatica non picciolo sprone mi e' sta-  
to Illustrissimo Prencipe l'hauere io  
ueduto quanto il gentilissimo animo uo-  
stro fosse desideroso, che io alcuna co-  
sa scriuesse in questo soggetto (che nel  
tempo, nel quale io mandato dal mio  
signor Marchese à Nizza di Prouē-  
za à scriuere il S. Duca uostro padre  
& uoi, non una sola uolta da uoi impo-  
sto mi fu, che douendoui io mandare del-  
le mie scritture, ue ne mandassi in ma-  
teria di Duello) Per tal cagione gia  
ui appresentai io, & hora ho publica-  
ti questi miei libri, giudicando che le co-  
se scritte in soggetto di honore ad hono-  
rato Prencipe ottimamente si conuen-  
gano, Et qual piu honorato doueua io  
poter trouare, che uoi nato di legna-  
gio chiarissimo, uera progenie di ec-

5  
cellentissimi Prencipi, di Serenissimi  
Re, & di sacratissimi Imperadori;  
& che in eta anchor puerile comincia-  
ste à dar manifesti segnalidi chiaris-  
sime uirtu; Io & da quelli infino all'ho-  
ra, quasi da odoratissimi fiori conce-  
petti speranza di pretiosissimi frutti:  
& poi di giorno in giorno mi sono an-  
dato auuedendo, che con le opere ui an-  
date tuttauia faticando per uincere  
quella opentione, la quale sapete che se  
ha al mondo honoratissima di uoi. Il  
che fin ad hora ue' si bene succedu-  
to, che in una costi caualleresca corte,  
come e' quella, nella quale uoi uiuete, se-  
te in pochissimo tempo diuenuto uno  
specchio di ualore et di gētili costumi.  
Là onde ne e' seguito, che hauendoui  
Carlo quinto Imperadore gloriosissi-  
mo costituito capitano de' cauallieri del-  
la sua corte, & di parte anchora del-



lo esercito suo, per comune consenti-  
 mento e giudicato, che uoi a que' gradi  
 aggiungete maggiore honore, che da  
 quelli non riceuete. Come a' Principe  
 honoratissimo adunque ritorno io ad  
 appresentarui questi miei libri di mate-  
 rie di honore con ferma speranza,  
 che si come hora scriuo a uoi delle co-  
 se che a ualorosi cauallieri si apparten-  
 gono, cosi (se al superno Signore pia-  
 cerà di concedermi tanto di uita) scri-  
 uero anchora a' cauallieri i notabili  
 esempj del uostro ualore.

I CAPI DI QUELLE  
 COSE, CHE IN QVESTI LI-  
 BRI SI CONTENGONO.



NEL PRIMO LIBRO.



ELLA origine de' Duelli. carte. 8  
 Regola dell' attore, & del reo. c. 10  
 Per qual cagione il mēito sia l'atto-  
 re, & quale sia la natura delle  
 mentite. c. 12

- Delle maniere delle mentite. c. 14
- Delle mentite certe. c. 14
- Delle mentite conditionali. c. 15
- Delle mentite generali. c. 16
- Delle mentite spetiali. c. 17
- Delle mentite sciocche. c. 18
- Se ad ingiuriato nel cospetto di alcun principe bastarē  
 spondere in presenza di cauallieri priuati. c. 21
- Conclusionē dell' attore & del reo, & del ritorcimento  
 delle mentite. c. 22
- Delle ingiurie compensate, o raddoppiate. c. 23
- Che per le mentite non si dee incontanente correre alle  
 arme. c. 25
- Della forma de' cartelli. c. 26
- Del mandare i cartelli. c. 27
- Del mandare i campi. c. 28
- Del numero de' campi, & della sospitione. c. 29

## TAVOLA

Che dopo la disfida non è lecito offendersi i caualieri se non nello steccato	c. 30
Quando altri richiede altrui per offesa fattagli da terza persona.	c. 30
In caso che nasca disputa sopra la querela, o sopra la persona del richieditore quello, che si habbia a fare.	c. 31
Se il suddito dee obedire al suo Signor, che gli uieti il cō battere.	c. 32
Come debbiano i caualieri prēder le querele per combattere legittimamente	c. 34
Conclusione del primo libro.	c. 36

## NEL SECONDO LIBRO.

Della ingiuria & del carico.	c. 39
Quanta sia uergogna di chi fa ingiuria altrui con soperchiaria, o in altro modo malamente.	c. 43
Che non sopra ogni mentita si dee concedere abbattimento.	c. 42
In quali casi per le leggi Lōgobarde, et altre siano stati conceduti, & uietati gli abbattimenti.	c. 43
Per quali cagioni si debbiano poter concedere abbattimenti.	c. 46
Dell'offici de Signori intorno alle querele.	c. 46
Della forma delle patenti de' campi.	c. 48
Che fra padrini non hanno da nascer querela.	c. 50
De maleficij, & incanti.	c. 51
Che non si debbia combatter senza arme da difesa.	c. 53
Della election delle arme.	c. 54
Del di della battaglia.	c. 57

## TAVOLA

7

Delle cose che ne gli steccati occorrono.	c. 57
Chi fa motto de' circostanti allo steccato dee esser castigato.	c. 59
Se denegando, o interrompendo il Signor del campo la battaglia, ella si habbia pure a perseguir.	c. 59
Se i caualieri ne gli steccati pentir si possono di combattere.	c. 60
Se i caualieri nello steccato possono mutar querela.	c. 61
Di quelli che nō rispondono, o al cāpo nō cōpariscono.	c. 62
Quando si alleghino impedimēti del nō comparire al cāpo come si habbia a fare.	c. 63
In quanti modi uincer si possano le battaglie.	c. 64
Cose, che succedono alle uittorie de gli steccati.	c. 66
Della diuersita dell' antico, & del moderno costume intorno a uinti.	c. 67
Della giustitia che hanno a fare i Signori.	c. 68
Conchiuisione del secondo libro.	c. 69

## NEL TERZO LIBRO.

Chi non dee esser riceuuto alla proua delle arme.	c. 71
Se bastardi possono muouer Duello.	c. 73
De uinti, & delle restituzioni di honore.	c. 74
Se un uinto, & poi uincitore possa altrui richiedere.	c. 75
Che dopo la disfida per nuoua occasione si puo ricusar di uenire a battaglia.	c. 76
Chi non puo essere a battaglia richiesto.	c. 77
Delle disaguaglianze de' nobili, & prima de Signori.	c. 78
Delle disaguaglianze de' nobili priuati.	c. 81
Con quali persone debbia caualiero entrare, & con quali non entrare in battaglia.	c. 83



TAVOLA

Del chiamare alla macchia. c.84  
 Del dare i campioni c.86  
 Se fra Re si debba uenire a battaglia per querela di stato. c.89  
 Delle sodisfattioni che tra cauallieri dar si debbono c.92  
 Che nõ si dee andare appresso alle openioni del uulgo 93  
 Delle sodisfattioni in generale. c.94  
 Delle sodisfattioni per le ingiurie de' fatti. c.95  
 Della contraditione di alcune uulgari openioni in materia di sodisfattione. c.96  
 Delle sodisfattioni da dar si p le ingiurie de' fatti. c.97  
 Delle sodisfattioni da dar si per ingiurie di parole. c.98  
 Ch' il dare altrui sodisfattione nõ è cosa uergognosa. 100  
 Che le arme con ragione si debbono adoperare. c.101  
 Conclusione dell' opera con una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. c.103

LIBRO. I.

po molta guerra di prendere essi il carico di terminare le battaglie di amendue gli eserciti. Questo non uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono uenire dirittamente esempj di alcuna antica historia, quelle battaglie ci doueranno esser riceuute, lequali sotto Scipione furono fatte in Hispania ne' giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio, doue per uia di disfide si uene à diuersa battaglie: & fra le altre esse do fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla diffinitione della spada. Ma cotali esempj sono nelle historie rarissimi; & quello, che cerchiamo noi è, doue questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia uenuto: il quale sappiamo, che sotto la Signoria de' gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulio, & Varenno si sfidarono à douer mostrare contra le nimiche genti il lor ualore. Ne qui de' gladiatori si conuene far mentione, che lasciamo hora stare, che quello era nome uergognoso, la doue hora le persone infami da gli steccati debbono essere ributtate, ma quelle loro battaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al duello. Coloro ueramente, i quali à questi abbattimenti in Italia diedero introductione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de' loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume, essi adunque combatteuano per alcuni casi speciali nelle lor leggi cõceduti, et espressi: et combatteuano dauanti i loro legittimi giudici: et secondo che erano perdeti cosi erano dannati dalla giustitia: si



DEL DVELLO

come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta men-  
 tione. Et noi di questi casi nel secondo libro piu chiara-  
 mente tratteremo à conueniuol luogo. Et combatteuano  
 coloro non da Cavalieri, ma per ordinario cò iscuadi, et  
 con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come  
 manifestamente si dichiara nel libro secondo della Longo-  
 barda alla legge trètesima del titolo cinquantesimoquin-  
 to. di che non par che la principal loro intentione fosse  
 il rispetto dell'honore: ne che i uinti per qualunque ca-  
 gione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore.  
 Ma poscia procedèdo il tempo di mano in mano tra dal  
 costume de' Longobardi, et dall'arte della guerra, et  
 dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il  
 Duello à tal segno è peruenuto, che non ci ha così hono-  
 rata persona, ne priuata, ne publica, che non habbia per  
 cosa honoreuole il saperne ben ragionare; o che non de-  
 gni di mettere in scrittura il suo parere. Là onde noi  
 come ad honorata impresa hauendoui posto ma-  
 no ne andremo di parte in parte scriuendo  
 secondo che piu giudicheremo esser  
 necessario, et opportuno, par-  
 landone pure come  
 in soggetto de  
 honore.

LIBRO. I. 10

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL  
 REO. CAP. II.



Er entrare à ragionar delle cose al  
 Duello appartenenti, poi che à quel  
 lo si uiene per lo mezo della disida,  
 questo principalmente mi par che sia  
 da inuestigare, quale debbia essere  
 colui, à cui il richiedere si apparten-

ga. Et percioche questo capo uariamente da gli scritto-  
 ri è stato trattato, uolendosi da loro regular questa par-  
 te con l'ordine delle quistioni ciuili, sapendo io che in co-  
 se di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere in ca-  
 so che stilo d'arme non ci habbia, et non altramente; dal  
 costume de' cauallieri la legge prendendo, cerchero di  
 dargli quella, che per me si potra piu spedita, et piu  
 chiara determinatione. Et dico, che due sono le manie-  
 re delle ingiurie. L'una di parole, et l'altra di fatti: et  
 che delle ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, et  
 di quelle de' fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per ca-  
 gion di esempio di ingiuria di parole. Antonio dice à  
 Lucio, che egli è traditore: Lucio risponde che egli men-  
 te. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo; et così  
 à lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia.  
 La ingiuria ueramente de' fatti è tale. Antonio da una  
 bastonata à Lucio. Lucio à uoler sene risentire bisogna  
 che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di  
 tal significato: et cio dicendo, Antonio gli risponde cò  
 la mentita; et così anche nelle ingiurie de' fatti la que-  
 rela pure con le parole si contesta: et à Lucio ne rimaa

*due sono le  
 ingiurie  
 di parole  
 et di fatti*



DEL DVELLO

se il domandare Antonio alla battaglia. Et in somma tutto questo trattato si risolue, che colui il quale legitimamente è stato mentito habbia ad essere attore, & cō questa uia si recidono tutti que' casi, i quali possono altrui parere piu malageuoli à determinare. Ma percioche non ci mancano de' dottori, i quali questa sentenza non solamente dannano, ma anchora con ignominiose parole biasimano coloro, che cosi tengono, non mi par di douere questa parte con silentio trapassare. Et dico primieramēte, che io disidero maggior prudēza in loro, che si usurpano titolo di prudenti, da che non cōtenti di dire la loro openione, si inducono à dir uillania à cauallieri, et à Prencipi, che sentono diuersamente da loro. Et per uenire à quello, che da loro si dice. E propongono contra questa regola la legge di Federigo Imperatore, per la quale chi di homicidio fosse condannato, dicendo hauerlo fatto difendendosi, sarebbe attore. Et non intendono, che anche questo caso sotto la regola nostra si comprende: conciosiacosa che se colui, il quale ha l'altro accusato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non si ha da combattere sopra la querela mossa da lui, ma sopra quella, che propone l'accusato: la quale proponendo egli ne diuene accusatore, opponendo al morto, che lo habbia assalito: & à chi il morto difende si appartiene di ribbuttar quella accusa, & puo dir che colui mente: & cosi colui che legitimamente uiene ad essere mentito rimane attore. Et quando l'accusato di homicidio quello potesse negare, à lui sarebbe lecito di rispondere all'accusatore con la mentita, per la quale al mentito medesima mente toccherebbe il carico del prouare. A questo ag-

LIBRO I. 11

giungono, che se altri dira à me, che io sia traditore, & io gli risponda che mente, colui non sarà percio richieditore insin che non mi richiede, il che puo forse altrui parere ingegnosamente detto: ma io non so che si uogliano per quelle parole significare, il che sia cōtra la regola data di sopra: & so che chi non richiede non è richieditore: ma dico bene, che à colui di richieder me s'appartiene, & non à me di richieder lui: & che consequentemente il mentito douera essere attore: & non richiedendomi egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caualliero hauerà da esser reputato. Dicono anchora pur per abbattere la nostra regola, che se altri dira, che io sia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le arme prouare, che in tal caso sarò l'attore io, & non il mentito: & io se risponder uolesi, come ad una si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicasse, il prouare non tocca à te, ma à me, che io ho da mantenermi con l'arme, che tu se traditore, & tu da difendere che non se tale, in tal caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche à me sembra che questo non sia modo di scriuere ne con degnità, ne con grauità, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' cauallieri: che se altri si uorra pregiudicare à se stesso, & non uorra seruare ne stilo, ne legge, io à lui non scriuo questa regola: ne so se essi, che uogliono dar nuoui ordini alla caualleria sanano limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorra à se stesso pregiudicare non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il



DEL DVELLO

buon camino; & perche egli à boschi si trasiuij, o uada ne' fossi à traboccare, non si douera percio dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri à qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita senza multiplicare inciancie, ne di uoley prouare, ne di far mention di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruera, trouera esser uerissimo quello, che io di sopra ho detto; cioe che il legitimamente mentito sempre douera essere attorre. Ne uoglio io andare rispondendo à tutti que' particolari, che da dottori à questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, à quali ho risposto: douendosi massimamente da' caualieri tenere per ferma cõclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente à quale si appartenga il difendere, & à quale il prouare. Et toccando la pruoua al mentito non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiano alquanto à ragionare, percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potra determinare.

LIBRO I. 12

PER QVAL CAGIONE IL MENTITO SIA  
 ATTORE: ET QVAL SIA LA NATVRA  
 DELLE MENTITE. CAP. III.



Molti puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data una mentita non ui ha piu parola, che da quel carico ci possa solleuare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior uillania, quegli douerebbe essere attorre, & non à chi è detta la minore: & chiara cosa è, che maggiore eccesso è il fare un tradimento, che il mentire, essendo massimamente nel tradimento la menzogna anchora compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, ma colui, che traditore fosse chiamato douesse essere il richieditore. Per tanto è da sapere, che la cosa è stata ben cosi ordinata, che le leggi non tanto al peso delle parole hanno uoluto hauer risguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui, che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare: che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si pruoua in contrario: & percio parlando altri di altriui contra quello, che di ragione si presume, ragionuol cosa è che egli pruoui il detto suo. Poi se à dicitore delle ingiurie la pruoua non toccasse, la porta uerebbe ad essere aperta à mille false accuse, dalle quali gli huomini pur si guardano per la malageuolezza del pro-

DEL DVELLO

uare. Qui mi potrebbe alcuno rispondere, se à gli ingiurianti si richiede essere attore, donde è che nelle ingiurie de' fatti nõ à colui, che fa, ma à cui uien fatta l'ingiuria si conuiene di prendere la pruoua? Et à questo rispõdo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non percio gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia à ricercare: ma egli uolendo dare biasimo à me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & disopra, & nel presente capitolo & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti & di parole: et parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza, che della propria significatione di quella uoce ci riserbiamo à douerne parlar nel secondo libro: doue anchor tratteremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. Et in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie: & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole. Et percioche ne' giudicij ordinarij, cosi al tribunal ciuile come al criminale ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello che egli dice, fa che colui che nega uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio caualleresco ogni uolta che altri dira altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato

LIBRO I. 13

risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita uie à altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono: tu menti; tu nõ di il uero; tu di il falso; tu ti parti dalla uerita; cio non è uero: questa è bugia; la cosa non sta cosi, & altri tali modi di dire, si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispondendo ad ingiurie, cosi rispondendo à parole, che non offendano altrui molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto di senza far carico ad alcuno, altri mi rispondera, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerita, o in alcuna altra cosi fatta maniera, con questa forma di risposta uerra à darmi imputatione di bugiardo, & per consequente à farmi ingiuria. Et dappoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, à me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & à questo modo egli con carico uerra à rimanere. Ma se mi sarà risposto, cio non è uero, o la uerita sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico: anzi se io replichero con una di quelle forme, le quali io ho detto che possono diuentare ingiurie, esso con una altra negatione la potrà ributtare, & allhora col carico me ne uerro à rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, & altra no, procede da questo; che il dire: tu non di il uero, rimprovera altrui che egli parli contra la uerita; & cosi le al-



DEL DVELLO

tre simili maniere; là doue il dir: cio non è il uero, & le altre risposte tali uiene à significare, non che colui dica il falso, ma che possa credere di dire il uero, cō tutto che la cosa così non sia, & che egli ne debbia essere male informato: che anche questa è risposta da far senza carico. Ben è uero che in un caso falla questa regola: che se io diceſi di hauer fatta alcuna cosa & che altri mi rispondesse, non è uero, mi farebbe carico, non potendosi dire che io fossi male informato, parlando di quello, che diceſi di hauer fatto io, & perciò questa tal risposta con una altra negatione si conuerrebbe ributtare: & la negatione sarebbe la repulsa, & quella di colui la ingiuria, saluo se in quel dir mio che io haueſi fatto cosa ueruna io faceſi carico altrui: che in tal caso; non è il uero sarebbe repulsa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto questo discorso si uiene in questa conclusione, che se altri si guarderà di offendere altrui col suo parlare, egli in maniera alcuna non potrà esser mentito. Ma & di questa materia si ragionerà anchora  
al Cap. XI. di questo libro.

LIBRO I.

DELLE MANIERE DELLE MENTITE  
CAP. IIII.



Ora accioche ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo à ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiano, & come rispondere à ciascuna. Delle mentite adunque alcune ne sono certe, & alcune conditionali: & di quelle, & di queste, altre sono generali, & altre speciali. & ne aggiungere mo noi una altra specie anchora, di quelle, alle quali daremo nome di sciocche. & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbero forse mescolare: ma pur per piu chiara dimostratione ne uogliamo noi anchora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potrà perauentura piu noiare, che dilettere altrui. Ne io mi asicuro di potere con lume alcuno di parole leuar si fattamente l'oscurita di questo soggetto, che io spero di douer fare, che ogni condition di persone pienamente se ne possa di tutte le difficulta chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forse la nuoua asprezza, di passar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura troueranno. Ne dee altrui piu increſcere la fatica del leggere, che à me quella dello scriuere, alla quale mi ha indutto desiderio

*Cino Gallo di...*



DEL DVELLO

di fare gioua mento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltre la durezza delle sentenze, per la nouita delle cose, che ui si ragionano, mi è conuenuto anchora usare di quelle parole, che usate di leggieri non si trouano da approuati scrittori: il che istimo che debbia esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, accio non altri per difetto di lingua si rimanga da esprimere i suoi concetti. Et tanto bastandoci di hauer detto per altrui chiarezza, & per iscusar di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quello ordine, che proposto le habbiamo, di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

D'ELLE MENTITE CERTE  
C A P. V.



**L**E mentite certe chiamiamo noi quelle, che sono date sopra parole, le quali si affermi, che altri habbia dette di noi. come se io diceſi, o scriueſi ad alcuno. Tu hai parlato contra lo honor mio, là onde ti dico, che hai mentito.

Et questa è mentita certa per affermare io, che colui ha detto mal di me. Vero è che per non esprimersi nel parlar mio la cosa, che è stata detta, la mentita è generale, & perciò non è di ualore: che à uolere, che ella sia legittima, conuien che si dichiari quello, sopra il che si intende di darla. Et le mentite che sopra certe, et espresse parole si danno, sono quelle, che ueramente obligano il mentito alla pruoua, quando egli negar non passa di

LIBRO I.

hauer detto quello, di che è stato mentito, Et la forma di questa è tale. Aurelio tu hai detto di me, ch'io nel tale atto son mancato di fede al mio Signore. Di che ti rispondo, che ne hai mentito. Questa è certa, & ispeciale mentita, & per conseguente legittima: che queste sono le condizioni principalmente necessarie alle legittime mentite. Et questo solo ci bastera di hauerne parlato in questo capitolo, che à pieno ne ragioneremo sotto il titolo delle speciali: che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauerne appresso di queste piu chiara conoscenza.

D'ELLE MENTITE CONDITIONALI.  
CAP. VI.



**L**E mentite conditionali sono quelle, le quali sotto alcuna conditione si mandano fuori, come sarebbe à dire; Se hai detto ch'io sia ladro, hai mentito; o, hauendo detto, o dicendo ch'io sia mancato di fede al mio Signore, hai

mentito, menti, & mentirai. che tanto è dire hauendo detto, quanto se hai detto: & tanto è, dicendo, quanto se dici, & dirai. Conditional modo di parlare è anchora quell'altro. Quante uolte hai detto, che io habbia dishonestamente la tua donna tentata, tante hai mentito; che quel dire quante uolte hai detto la tal cosa, & la cotale di me, tante hai mentito, altro non significa, che se una uolta la hai detta, hai mentito una uolta; & se due, due; & se tre uolte l'hai detta, hai mentito tre



DEL DVELLO

uolte; & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte uolte cagioni di molte dispute, delle quali non se ne uede di leggieri il fine; che elle non hanno forza in fin che la conditione non è uerificata: & cioè, in fin che non si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, à cui uien data in uoce, o in iscrittura una tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente, così puo rispondere: & hauendo quelle cose dette, puo con parole generali cercare di sfuggirla: & se puo sopra alcuna cosa detta da colui formare nuoua querela, & dare à colui una mentita certa, non dee rimanersi di farlo; Se ueramente non le ha dette, puo o dire di non le hauer dette, & aggiungerui anchora una altra mentita o generale, o conditionalmente detta; chi dice, che io habbia le tali cose dette ne mente: o uero, se tu, o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mentita, & di conditione in conditione. E in questa guisa in parole multiplicando, non se ne trahè conclusionè altra, che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consiglio, che alle mentite conditionali rispondere si debbia, tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' cauallieri: quando bene procederai, ti rispondero. Nella quale opemione io non concorro; per cioche colui potrà replicare, che io mento ch'egli non sia cauallerescamente proceduto: & allegherà molti esempj di cauallieri, che hanno quella maniera tenuta nel loro scriuere: & così per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all' aduersario mio di dar

LIBRO I. 16

mene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente in fin che la querela non è in modo contestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non picciolo disuantage. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta à scriuere, & ad auuetar mentite, se egli è di honore disideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette: & chi altramente si regge, mostra di essersi mosso piu leggiermente, che honoratamente.

DELE MENTITE GENERALI

GENERALI, CAP. VII.



A mentita generale è di due maniere, per rispetto della persona, et per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando non si nomina alcuno, à cui ella si dia, come è à dire, chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al mio Signore, ha mentito. Et à questa mentita si tiene da cauallieri, che persona non sia obligata à rispondere: il che à me par che sia ottimo manete inteso: conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare à molti potendo molti hauere quelle parole dette, & così uno con molti hauerà da combattere, il che non è conueniente; ne combattere per una querela piu di

*Handwritten note:* Videtur solum solum le... non... non...

DEL DVELLO

una uolta si concede, & altri nella spada altrui non rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe anchora auuenire, che tale prendesse la querela, che intention di colui non fosse stata di dare à lui quella mentita. La onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mentita non sia per legitima approuata. L'altra mentita, la quale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o tu hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, & per tanto ti dico, che hai mentito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiara qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in pregiudicio dell'honore, è generale: che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: Et potrebbe auuenire, che chi che sia hauesse di altrui tenuto ragionamento in uarie materie, le quali colui, di cui fosse stato parlato si potesse tenere adonta: & per tanto è necessario di esprimere la cosa, donde l'huomo si tiene offeso, accioche altri possa deliberarsi se egli uole prendere à prouare quel suo detto, o se egli il uole con le arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni, adunque non dee essere per legitima riceuuta cotal mentita: & colui, che data la ha, se intende di douer uenire à diffinitione di querela, ha da tornare à scriuere particolarmente, dichiarando quello, perche egli à douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sarà conceduto. Et questo dico io, percioche una cosa fatta mentita non solamente non lega, ma anchora è molto pericolosa di essere ritorta: alla qual cosa mi marauiglio, che alcuno infino à questo giorno (ch'io sappia) non habbia

LIBRO. I.

17

habbia aperti gli occhi, se non quanto io (non ha molti anni) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo, ch'io dico, è tale, quale formandosi un caso si potra ageuolmente uedere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un usuraio, & sopra queste parole hauendo in tendimento di rispondergli gli scriue, Sulpitio tu hai detto male di me: & per tanto ti dico, che hai mentito. Sulpitio che per auentura sapra piu che un solo difetto di Sempronio, gli potra dire in risposta: io confesso hauer detto male di te, ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: & ho detto, che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale, et isporra quali: & con questi produchera le testimonianze de' suoi detti senza far mentione di quel particolare, del qual Sempronio intende di risentirsi. Et soggiungera, si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando a scriuere dicesse, io dico che hai mentito, dicendo ch'io sia usuraio, non percio la sua mentita uerrebbe a farlo rimanere reo, conciosia cosa, che patendo ecceptione la general mentita, ella sarebbe bene stata ritorta, conoscendosi, che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse mentito. Et dapoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere, che la seconda anchora in se falsita contenesse, percioche chi una uolta è cattiuo, sempre si presume esser cattiuo nel medesimo genere di cattiuità. Et essendo contra Sempronio la presontione, à lui si richiederrebbe essere attore, di maniera, che per difetto della generalità della mentita egli uerrebbe a cadere in un cotal pregiudicio, oltra che tale potrebbe essere il mancamento, il quale contra colui fosse stato ciuil

## DEL DVELLO

mente pronato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiudo io adunque, che si per lo poco ualore, il quale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di proua, come per lo pericolo, che ella porta con se debbono i caualieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne douerebbono guardare, per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendo si a caualiere piu lo stringersi alle opere, che lo stender si nelle parole.

## DELLE MENTITE SPECIALI.

CAP. V III.



**M**E mentite speciali sono quelle, che sono date a speciali persone, & sopra cose espresse, & particolari, & l'esempio è questo. Siluio tu hai detto, che il giorno della battaglia di Pavia io abandonai le insegne. Di che ti dico, che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, & legitima. Vero è che si uol uedere prima che cosi si scriua, di hauere tali proue, & tali testimonianze del detto, al quale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo, che se io non haurò le proue conuenienti, colui mi potrà risponder che io mento, che egli habbia quelle parole dette. & in tal caso toccherà a me non il difendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il prouare, che colui mi habbia tal biasimo appo-

## LIBRO. I.

18

sto. Se ueramente colui non potrà negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna, che a lui il prouare non s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, et che io gliel prouasse cō legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io hauesi quel mancamento commesso non si douerebbe perciò uenire ad abbattimento: che in negando di hauer detto quello, che egli hauesse detto, uerebbe ad essersi disdetto: & la presontion sarebbe, che egli cosi fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue apparisce falsita manifesta non debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si possa uenire. Ne i caualieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia, essendo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Or essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera & legitima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie, quando da alcuni si sentiranno offesi, & uolendo esidarle in uoce, o in iscrittura, debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ueruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la questione dello attore, & del reo non uogliono appresso hauere a disputare.

DEL DVELLO  
DELLE MENTITE SCIOCCH.

CAP. IX.



**L** uulgo, intendendo, che colui, al quale è data la mentita, perde la election delle arme, pur che dica a' trui, che mente, senza hauer risguardato alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di qui è, che ogni di dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuuolere; che quale da delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di, che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola: il che è un mutar l'ordine della natura: che essendo la mentita non altro che una risposta, in questo modo si uiene a rispondere prima che altri habbia parlato. Vero è, che altri talhora udendo, che alcuno, pogniamo caso, dica di lui, che egli è un ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene, che incontanente faccia carico altrui: ma la forma di quella pare a me che sia tale, che dia commodità al dicitore di quelle parole di risoluersi bene, se uouole continuare in quelle, quasi dicendo: guarda bene, se uouoi affermare quello, che detto hai: che affermandolo, intendo di darti mentita: & non ritornando colui a dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghis che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi, hauendo cosa ueruna detta o in colera, o con poca consideratione. Ma per tornare alle mentite scioches: quale anchora con maniera piu da ridere dice: se tu uouoi dire, ch'io non sia tuo pari, menti

LIBRO I.

19

doue non solamente si risponde auanti che altri habbia parlato, ma si da anchora la mēta in su la uoluntà che per uolere io dire cosa che sia, in fin che io non la dico, non mento: Si come per hauer uoluntà di andare a Roma non si puo dire, ch'io uada insin ch'io non mi metto in camino. Et di queste tali mentite ne habbiamo noi ueduto anchora usare a de gli huomini non uolgari. Ne uie piu legitima di queste è da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usata: Hauendo detto male di me, hai mentito: & negando di hauerlo detto, menti, che se io ho detto male di te, o puoi prouare, ch'io l'habbia detto, o no. se puoi prouarlo, a te si conuien dire, Tu hai detto (sia per essempio) ch'io sono heretico: & dimostrare, ch'io detto l'habbia: & sopra la espressta, et particolare ingiuria darmi la certa & ispetiale mentita: se non puoi prouare, ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & uouoi entrare in querela meco, a te si richiede di apporre a me che io habbia detto male di te: & a me tocca di rispondere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa conuenueole, che tu uoglia imporre a me titolo di maldicente, & occupare il luogo della mia risposta: & della mia repulsa: & fare officio di attore, & uolere essere reo. Ma queste sono maniere di scriuere trouate da huomini o troppo ingegnosi, o poco intendenti. & io questa mentita isimo non solamente non essere legitima, ma anchor come ingiuriosa parola douersi potere con una altra mentita ributtare: che io, il quale mi sentiro non hauer oltraggiato colui, potro sicuramente rispondergli, che mente, ch'io negando di hauer detto male di lui menta. Et che diro di quell'altra?

DEL DVELLO

che altri incontrando un suo nimico dira? Metti mano, ch'io ti mostrero, che se un poltrone: & colui rispondera tu menti, & senza altramente mettere mano penferà di hauere fatto un ben gran carico all'aduersario suo: & nonintendera, che quel dire, metti mano, ch'io ti prouero che se tale, uiene a significare, io il ti prouero se metterai mano: & non mettendosi mano, colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è anchora ueduto, che domandando altri altrui alcuna cosa, come sarebbe a dire: non hai tu dette le tali parole? non fosti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di rispondere si, o no, s'è dato per risposta una mentita: le quali tutte, & delle altre cosi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, & raccorle sarebbe troppa fatica, ele dico, non uagliano punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, disse che chi gliela haueua tolta mentiuaso quella di quell'altro, che hauendo altrui sentito far uento con le parti di dietro, disse, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queste cose si aggiunga, che non meno uane, & isciocche sono quelle altre, delle quali hora daro gli esempii. Io dirò da pari à pari à chi che sia, che egli è uno adultero: & colui non farà altro motto all'hora; ma uno altro giorno con soperchiaria di arme, o di persone mi dira ch'io mento. Vno altro sentendosi medesimamente ingiuriare, si stara senza far risposta: & poi da una finestra dira al dicator della ingiuria, che ha mentito; o anchora publichera un cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non sono di ualore, percioche date non sono caualleresamente. Ne biasmi dati altrui in presenza, & senza soper

LIBRO I.

20

chiaria, o uantaggio, non si uol cercar uantaggio alle risposte: ma alle ingiurie, che presentalmente sono dette, presentalmente si uole rispondera: e quelle che dette ci sono di lontano, di lontano possiamo fare risposta: & a quelle che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura, ne io hauero io mai per legittima quella metà, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria: percioche rispetto alcuno non mi dee ritene re da rispondere a chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato, o cosi accompagnato, che rispondendogli io, mi potesse fare soperchiaria. che in tal modo inguriandomi, a me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo il modo di fare soperchiaria a lui, mi desse carico di infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli, che mente: & sarebbe la mia mentita legittima: se colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data a lui, il qual uedendomi a se superiore, fosse uenuto a farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da offeruare, che le mentite uogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te di te haura detto male: & tu di lontano potrai dare la metà, potrai scriuergli, che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haura scritto cosa in preguidicio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honoratamente farai, se a lui presente darai la metà. Et poi che qui mi è uenuta fatta mentione dello scriuere a colui, che lontano da altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, ch'io so, che da alcuno si uol dire,

DEL DVELLO

che quale è il primo allo scriuere, quegli è l'attore; la quale openione in maniera alcuna non è da approuare; che l'attore è colui, il qual muoue la querela, & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria; sia in uoce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano; & pur che altri non si faccia pregiudicio col modo dello scriuere, lo scriuere piu primo, che secondo non ha da pregiudicare. Anzi ho io ueduto disputarsi fra cauallieri intendenti, et honorati, che essendosi di qua, & di la publicati cartelli con mentite, ogniuno difendeva di essere stato il primo a publicare; pretendendo da loro, che quale primo fosse stato a scriuere, fosse in sul uantaggio. Et percioche delle soperchiarie habbiamo parlato; & soperchiarie si fanno non solamente per essere superiori di arme, o di persone, ma per lo rispetto anchora de' luoghi priuilegiati, o del cospetto de' Prencipi, doue altrui non è lecto di potersi liberamente risentire; qui mi potra dire alcuno, che douero fare io, se nel cospetto di alcuno Prencipe mi sarà detta parola di oltraggio? A questo risponderò sempre, io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita; ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo a sdegno; che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle. Et se egli sostiene che in presenza sua io sia offeso, maggiormente dee sostenere, ch'io mi difenda. Vero è che per riuerenza si douera rispondere con una di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di modestia in se contengono. Et questo aggiungerò, che tanto piu mi terrò esser tenuto a rispondere, quanto se quello, di che mi sia dato il biasimo, sarà di interesse di quel Prencipe, dauanti al qua-

LIBRO I.

21

le io sarò accusato. Ma io non prescriuo legge ad alcuno; anzi dico la mia openione, la quale chi seguirà farà honoratamente; e chi non parrà di seguirla, la consuetudine sarà per legge. Ben torno a dire, che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il discarico, che il carico altrui fatto alla loro presenza.

SE AD INGIVRIATO NEL COSPETTO DI ALCUNO PRENCIPE BASTA RISPONDERE IN PRESENZA DI CAVALIERI PRIVATI.  
CAP. X.



**L**T percioche del parlare nel cospetto de' Prencipi ho fatto mentione, mi torna a mente una dubitatione, la quale suole nascere fra cauallieri: et cioè; se mi perueranno a gli orrecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, daddo io per repulsa di quelle parole mentite dauanti a gentiluomini, che titolo di Signoria non habbiano; se dire si potrà, che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et openione di molti è, che le risposte dar si debbiano in presenza di dignità o eguale, o maggiore di quella, che le parole della ingiuria ha udite. Pur nondimeno essendo sopra questo dubbio a me accaduto di ricercarne già il giudicio di Francesco Maria Duca d'Urbino; al quale la nostra età, mentre egli uisse, diede il primo nome nelle leggi de gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal rispo-



DEL DVELLO

sta. Ne' punti dell'honore come altri all'honore ha sodisfatto, cosi ha sodisfatto al douer suo: et il parer mio è, che benchè le parole dishonoreuoli siano uscite udendole un Prencipe, l'hauere risposto con mètita, che da orecchi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienissima sodisfattione: et diro maggiore, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio, Et la ragione, che a cosi douer dire mi muoue a questa, che i Signori sono molte uolte poco seruanti delle cose, che all'honore s'appartengono, auuenga che male adoperino coloro, che per qual che si sia la cagione ad operare contra quello si lasciano trasportare: ma pur cosi assai souente usano di fare, che tratti dalle bisogne de gli stati non riguardano che si dica, o che si conuenga: il che de' gentil'huomini non auuiene, iquali altra cosa non hanno che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara: la onde io conchiudo in punto di honore essersi al douere pienamente sodisfatto qual hora si è sodisfatto in presenza di persone, che a quello hanno principalmente riguardo. Tale fu la risposta di quel Signore: et io a quella aggiungero, che in materia d'arme i Re, et gli imperadori altro non sono, che gentilhuomini, et caualieri: ne essi medesimi si uergognano di chiamarsi di cosi fatti nomi. et per tanto in opera di caualleria si douera hauere fatto assai ogni uolta, che in presenza di gentilhuomini, et di caualieri si haura fatta la conueneuole risposta.

LIBRO I.

CONCHIVSIONE DELL'ATTORE,  
 ET DEL REO: ET DEL RITORCIMENTO DELLE MENTITE.  
 CAP. XI.



per uenire ad un fine di questo trattato di mentite, et per concluder la question dell'attore, et del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che a cui è data la mentita per repulsa di ingiuria, colui è attore, accioche piu chiara cōtezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siano le legittime mentite: et per questa esaminatione ricordarsi si conuiene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo di sopra ragionato: et principalmente della propria natura della mentita; la quale è di riputare la ingiuria; et che quando ella non fa questo officio, essa diuenta ingiuria, et con un'altra mentita gli si puo dar repulsa; et con questo fondamento dico, che la mentita si puo legittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, et altra sopra la negatione: et auuiene talhora, che sopra la affermatione dar non si puo: et talhora sopra la negatione non ha luogo: et per consequente et qui, et quiui essendo data, ella puo essere retorta. Ne manca anchora che ella in una medesima querela et sopra la negatione, et sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere a repulsa in alcuna delle parti. Et qui del detto nostro a mano a mano soggiungeremo gli esempij. La mentita adunque legittimamente d

DEL DVELLO

ta sopra la affirmatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: altri dice di altrui che egli è ribello del suo signore, colui gli risponde, che menta. Et questa mentita non puo essere schifata per esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io dicefi di alcuno, che egli fosse huomo da bene, et che altri sopra queste parole mi desse una mentita, in questo luogo ella non sarebbe repulsa, ma ingiuria: Et io potrei dire che colui mentisse ch'io mentissi: Et a lui si apparterebbe di far la proua, che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come anchor percioche di ogniuno si presume che egli sia buono, non si prouando il contrario: Et ci dice, che altri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debbita esser riputato. Passiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legitime, o possono legitima mente esser ritorte. Se alcuno diceffe di me, che in un fatto d'arme io non hauefi fatto il debito mio, et io gli rispondefi con mentita, quella sarebbe legitima risposta: che con quel dire ch'io non hauefi fatto il mio douere, uerrebbe a pormi addosso nõ picciolo carico di infamia: della quale lecita, et conuenevole cosa sarebbe, che io con la mentita scaricare me ne douessi: Et essendo qui la mentita repulsa di ingiuria, Et essendo anchora la presontione in fauor mio (che da presumere non è di altrui, senon che egli faccia il suo douere) per ogni rispetto a chi tal biasimo hauesse tentato di darmi, si richiederebbe, che egli fosse attore. Ma se altri diceffe di non esser mancato di fede al suo signore, et io gli rispon-

LIBRO I.

23

desi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch'io menta: Et ragioneuolmente si dourebbe dire, che cosi risposto mi hauesse, percioche con quelle parole non facendo colui ingiuria a ueruno, ne di alcuno presumere douendosi, che egli sia di fede mancato, io con la mentita, che gli do, non difendo me, ne altrui di alcuna ingiuria, anzi uengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo legittimamente ritorcere: Et io uengo ad essere dirittamente mentito: Et per consegvente a rimanere attore. Ci resta hora a dimostrare quale sia l'esempio di que' casi, ne quali in una medesima querela Et sopra la affirmatione, Et sopra la negatione si possa dare la mentita: che ne da questa, ne da quella parte luogo a repulsa non ui rimanga, egli è adunque tale. Due cauallieri si conducono allo steccato per combattere, sono appresentate arme, sopra le quali disputandosi se elle siano, o nõ siano da rifiutare, la giornata trapassa senza battaglia: nasce quistione se elle di ragione siano state rifiutate, o no: chi dice che con ragione si sono potute rifiutare, fa carico a colui, che le ha portate: chi dice che di ragione rifiutare non si doueano, fa carico a chi con quelle combatte non ha uoluto: Et per tanto facendosi cosi con la negatione, come con la affirmatione carico o all'una, o all'altra parte, cosi sopra la negatione, come sopra la affirmatione, si puo dar mentita: Et non piu sopra la negatione che sopra la affirmatione puo ella esser ritorta, essendo in una, et in altra maniera data per repulsa, et non per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto in questo soggetto: che hauendo detto delle maniere delle mentite, come darle si conuenga, et quali ritorcere si



DEL DVELLO

possano, quali no, ci pare di hauere assai a pieno dimo- strato, quali habbiano da essere tenute legittime. & le gittime conoscendosi si uiene conseguentemente a cono- scere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria a douere essere da caualieri intesa.

DELLE INGIVRIE COMPENSATE, O RADOPPIATE. CAP. XII.



Asce anchora una nuoua quistione pure in materia di a. ore, & di reo, laquale non uogliamo senza alcuna dichiarazione lasciar passare. Et questa è di que' casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si ris- spondono delle parole ingiuriose: & che o le medesime si replicano, o delle altre ui se ne aggiungono. di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, & radoppiate. Et per le compensate intendo, quando al- tri replica solamente la ingiuria, che a lui è stata detta, et altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro: la dro se tu. Et le radoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di hauer detto all' aduersario suo la mede- sima parola di oltraggio, ue ne aggiunge appresso una altra, o delle altre: come se io diceſi altrui, che egli è un falsario, et egli diceſse a me, ch'io sono falsario, et ho micida. Sopra questi casi muouono quistione gli scritto

ri di Duello, se ui habbia da seguire abbattimento, o no: & seguendone abbattimento, quale debbia essere il reo, & quale l'attore. Di che per dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sarà colui, il quale sentendo si imporre alcuna macula di infamia, non tanto sarà in- tento a leuar quella, quanto a uoler con pari, o con mag- giore ingiuria maculare l' aduersario suo: che egli doue- ra anzi con mentita ributtar quella, che a lui sarà stata detta, che o quella medesima replicare, o con altra mol- tiplicare in parole. Et così facendo, due frutti ne uera- gli a conseguire: l'uno, che con la mentita incaricherà il suo nemico di obligatione di attore, l'altro, che si farà conoscere per persona lontana dalle ingiuriose contentio- ni. Pur quando il caso seguisse in alcuna delle già dette forme, è anchor da uedere come egli si habbia a regola- re. Dico dunque, che quando altri mi dica traditore, & io dica, traditore se tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita, abbattimento non ne ha da se- guire: & se colui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria piu altre uolte, tãto ne sarebbe, che di ingiuria una uolta ritorta non si da piu ritorcimento: ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggio perche abbattimento nõ ne habbia a se- guitare: che con queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto, & do a lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta a me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla pruoua, & se bene egli replicasse, anzi tu menti tu, che io sia il traditore, non perciò si sarebbe scaricato: ma haurebbe risposto a



DEL DVELLO

quella ingiuria, la quale io hauesi detta a lui: & per essere la mentita data da me prima in tempo, haurebbe anche miglior ragione: & a lui si richiederebbe di prouare la uerità del suo detto. Ma se hauendomi chiamato traditore, io gli rispondessi, il traditore se tu: & egli appresso soggiungesse, Tu menti: in questo caso l'attore douerei essere io: percioche egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde a quella, che io ho detta a lui: & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla proua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella risposta Traditore se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria. che la repulsa sia nella negatione: & se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con una mentita si dee potere legittimamente ributtare. che anchora che uero sia, che una ingiuria una uolta ritorta non patisce piu ritorcimento, & da sapere, che dal ritorcimento alla repulsa uè differenza assai: che col ritorcimento io dica di te quello, che hai detto di me: ma con la repulsa non do a te il biasimo, che tu a me dato hai, ma solamente libero me di quello, incaricãdo te non di biasimo alcuno, ma della obligation della proua. Et che quello, che dico cosi sia: Se altri dira che io sia un ladro, & che io gli risponda, che mente, questa si dira ingiuria non ritorta, ma repulsata, & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria si dara risposta con una altra mentita, questo si chiamera ritorcimento. Et questa è resolutione uera, & secondo lo stilo de' cauallieri da douer essere approuata, et seguitata. Et quello, che lo

LIBRO II.

che ho detto delle ingiurie compensate, dico anchora delle raddoppiate: che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douera regolare chi douera essere l'attore, hauendo gia detto per adietro, che non allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la proua dalle leggi è statuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse, non senza alcuno carico rimarrebbe colui, à cui le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore: che se io dire altrui traditore, & egli risponda à me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debbia soggiungere, Io ti prouero con l'arme, che io non sono ne traditore, ne ladro, ne assassino: ma che tu se bene traditore: che pazzia impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore, offerendomi alla proua soltra che mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi concedere abbattimento insieme per cose diuerse: percioche potendo auuenire, che una di quelle fosse uera, & altra falsa, si uerebbe à combattere insieme con ragione, & fuori di ragione, intorno alla qual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hanno a far riformare, o almeno à prouedere quando i cauallieri al campo saranno condutti, che i padrini in capitolandolo diano loro conuenueuole forma.



DEL DVELLO  
CHE PER LE MENTITE NON SI  
DEE CORRERE INCONTANENTE  
ALLE ARME CAP. XIII.



R se bene nel ragionamento, il qua-  
le intorno alle mentite fatto habbia  
mo, da noi è stato cōchiuso, che il mē-  
tito habbia essere l'attore, non inten-  
diamo perciò, che si intenda, che per  
la mentita si debbia incontanente cor-

rere alle arme: spercioche essendo la pruoua della spada  
dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la  
quale ogni persona di honore dee piu cercare di poter si  
giustificare, che piu honorato dee essere tenuto colui, il  
quale con certa pruoua approua l'honor suo, che quell'al-  
tro, il quale con incerta testimonianza si crede di haue-  
re all'honore sodisfatto. Ma io ne ggo fra cauallieri intro-  
dutta una cotale opemone, che par loro di commettere  
uiltà, altrā pruoua tentando che quella della spada. Di  
che quanto si ingannino coloro, che così tengono, altro  
non diro al presente, se non che essendo la pruoua ciuile  
pruoua di ragione, & quella de gli abbattimēti pruoua  
di forza, & la ragione essendo propria dell'huomo, &  
la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile, &  
quella delle arme prendendo, lasciano quella che si ri-  
chiede a gli huomini, per ricorrere a quella degli anima-  
li bruti. Il che forse non farebbono molte uolte i cau-  
allieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro;  
& quando considerauoleffero, che cosa non meno ca-  
ualleresca è il sapere ben riporre, che il sapere ben trar

re la spada. Doueranno adunque coloro, i quali legitti-  
mamente si sentiranno mentiti, se bauerāno modo da pro-  
uare per uia di ragione il detto loro, douerāno dico per  
quella meter si in camino, & non prendere la strada  
delle arme se non da necessita costretti, & in caso che al-  
tro mezo non habbiano da poter si giustificare. Quegli  
altri ueramente, iquali si sentiranno da non legittima  
mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in al-  
tro modo leggiadramente riprouare.

DELLA FORMA DE CARTELLI.  
CAP. XIII.



Correndo altrui che egli habbia da  
scriuere cartelli, douera scriuere cō  
quella maggior breuita che egli sie  
possibile, formando la querela con  
certe, proprie, & semplici paroles  
et quella specificando, o sia stata la

ingiuria di fatti, o di parole, ha da uenire a particolari  
di quella, bene esprimendo le persone, le cose, i tempi, et i  
luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono: ac-  
cioche altri della risposta si possa risolvere. che essendo  
il Duello una forma di giudicio, si come ne giudicij ciui-  
li, ne' criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la par-  
ticolare specificatione si richiede: non meno è da dire che  
ella si conuenga ne' giudicij cauallereschi, non essendo la  
loro importanza minore. Et chi sarà attore richiederà  
l'aduersario a battaglia; chi sarà reo ni aggiungerà la  
sua mentita: & non dee alcuno in tal maniera di scriue



DEL DVELLO

re uoler mostrare di essere eloquente, & copioso, ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla cōclusionione. Et cio dico io principalmente de' rei, i quali col superchio scriuere si fogliono molte uolte pregiudicare. percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono, che loro siano mandati i campi, & dicono che difenderāno con le arme il detto loro. Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose; percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa, & speciale, cosi incontanente il mentito è fatto attore; & à lui toccando la pruoua, à lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme. & eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, à me ne uiene la election di quelle. Or se io do la mētita, et appresso propongo la pruoua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, & so officio di attore: Di che è ragio neuole, che à lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la pruoua delle arme, la electione di quelle à lui ne uiene à rimanere. che non è cosa honesta, ch'io chiami lui alle arme, & uoglia etiandio la electione di quelle. Et qui ho io da aggiungere anchora una altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la electione delle arme si intenda essere reo, io direi che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uēgo à pregiudicare à me mdesimo nella electione di quelle, non percio la querela si uiene à mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mōcamento ha pur da prouare il detto suo, et non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo, che per uigore della ingiuria

LIBRO. II.

fatta a me, et da me ributtata colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la electione. Di che ne seguirà, che colui haura da fare la pruoua della sua intentione con quelle arme, che saranno elette da lui. Et benche souerchio mi paia di ricordarlo, pur per non passar con silentio cosa, che possa uenire a consideratione, si douera anchora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta, che si faccia mentione di battaglia: che il prouare, & il mantenere si prendono nella medesima significatione, et si appartengono all'attore: la doue il reo non dee profersersi se non a difendere, & a sostenere. & quando di mantenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcun rimedio incontanente attore. Ne delle risposte, le quali si hanno da fare a cartelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mentite, le risposte anchora si potranno regolare: & che quando sopra le mentite disputatione non occorra, al mentito altro non rimane, se non disporfi alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfactione della ingiuria. & di questa parte che nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi di dire, che cosa molto caualleresca sembra a me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore a se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. La doue chi altramente fa, dishonora se medesimo, & si mostra uoluntaroso di combattere piu con la penna, che cō la spada.



DEL DVELLO  
DEL MANDARE I CARTELLI.

C A P. X V.



Soleuano gia i caualieri madare per disfida un quanto, et cō poche parole se ne spacciavano, quando haueuano a uenire ad abbattimento; che nō era per auuentura stimato cosi grande il uantaggio di esser reo fra loro, non usandosi quella non so s'io debbia dire ingegnosa o cauillosa selectione di arme, la quale a nostri tempi si costuma. Dapoi uenne la usanza del mandare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreuano anchora delle difficultà, & delle nouità, & spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: la quale è piu sicura, & piu spedita, massimamente dapoi che i Signori ueduta tanta multiplicatioe di querele hanno proueduto, che ne' loro stati cartelli non si habbiano ad appresentare. il qual modo essendo homai si fattamente introdotto, che da ciascuno si usa, nō è necessario di dire intorno a cio molte parole. Tanto di ro, che come un cartello è publicato, et fede si ha della publicatione di quello, cosi dal dì di quella si ha per intimito et p notificato: ne ui ha luogo ad iscusar, ne ad allegar di ignoranza. La onde con questo mezzo è leuata la uia del nascondersi, et tutti quegli altri sfuggimenti, che usare si poteuano quādo duraua il costume di appresentargli. Questo diro anchora, il che ho toccato di sopra parlando delle mentite sciockhe, che quādo chi che sia mi ha ura detta una ingiuria presente, & senza uantaggi di

LIBRO II.

arme, o di persone, se io presente non gli hauro risposto per publicare poi appresso un cartello con mentite non mi terrò sodisfatto: che hauendomi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, et uolendo di lontano rispondero, uengo a confessare di non essere huomo da stare a fronte a fronte con esso lui, & cosi con opere consentendo, che egli mi sia superiore, non so come la scrittura a lui mi possa fare eguale. Et opinione mia è, che tal mentita per legitima nō debbia essere tenuta. Vero è che se bene io non rispondo incontinentemente alle parole ingiuriose, nō per cio auuiso, che mi debbia esser difetto di potere uno altro giorno far risposta a colui, che le mi haura dette, solo ch'io non mi conueua a farla con alcun uantaggio. Et se alcuno sarà talmente stroppiato, o debole, che rispondo si uegga manifestamente, che l'altro senza fatica nol potrebbe offendere, a costui doue ra esser lecito di cercare il uantaggio da potere sicuramente rispondero: & cosi di tutte le ingiurie, che sono dette altrui con soperchiaria, anchor che dette siano in faccia, chiara cosa è che in iscrittura rispondo, & per uia di publicatione, legitimamente ui sarà risposto. Et quando altri con una altra soperchiaria rispoesse, legitima sarebbe anchora quella risposta.

D iiii

DEL DVELLO  
DEL MANDARE I CAMPI.  
CAP. XVI.



Et le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che a lui così del campo, come delle arme si appartenga la electione: et così si usò già di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso, che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata a gli attori: et hora ordinariamente gli attori sono quelli, i quali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo usar della ragion sua, quella a lui non dee esser negata: et l'attore douera non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, se non lo mandera in termine di sei mesi dal dì che egli attore sarà conosciuto, piu non potrà sforzare l'aduersario suo a battaglia, non essendo piu tenuto colui a rispondergli; che le querele non si debbono mantenere eterne: ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione: eccettuato nondimeno quando ui fosse legittimo impedimento. Vero è che per istilo de' cavalieri è stato ordinato, che non solamente dopo i sei mesi, ma dopo gli anni anchora accettino le richieste altrui, per non mostrare che uogliano in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uolesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare: et non mandandolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grandemente all'honor suo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi mancare di

LIBRO II. 19

mandarglielo egli a lui. Et percioche di giusto impedimento ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potrà conoscere, che meriti scusa: come graue infirmita, guerra della patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa, o anchor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o che scusare potendola, non habbi uoluto. Delle quali cose anchora in tēpo conueniente se ne douera dar notitia et farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro.

DEL NVMERO DE CAMPI, ET  
DELLE SOSPITIONI. CAP. XVII.



Gli è introdotto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: il che è fatto, accioche altri habbia maggior testimonianza di sicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar si possa di accettarne una, saluo se (come già ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso haura da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, et che da allegar sospitione legittima non ui fosse, non so come honoreuolmente facesse colui, il quale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non la uolesse, et sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mandata hauesse, che qual le tre hauesse domandate, il che tanto maggior

DEL DVELLO

mente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran Principe concedesse campo franco, non ueggo come senza uergogna rifiutar si potesse di andarui, non ui apparendo manifesta sospitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possano essere allegati sospetti. La quale quanto sia approbabile sentenza la scero giudicarlo ad altrui. Et percioche con questo mio scriuere non intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore, ma con la penna ho da fare solamete ritratto uero di quello, che ho nell'animo, dico, che se i Re non possono essere cattiuu, sopra loro non dee poter cadere sospitione. Quando i Re, et gli altri Principi fossero eletti a' Regni, et a' Principati per merito di uirtu, si come fu la loro prima istitutione, direi, che in loro douesse hauere luogo questa sentenza: ma essendo quella eletionne in successione mutata; et i moderni da gli antichi Principi piu di gran lunga degenerati et leggendosi, et iscorgendosi de gli esempi, per li quali si uede, che molti di coloro, che nelle sedie reali sono costituiti, non seruano legge di fede, ne di uirtu; et che hanno i loro appetiti per legge; la mia opinione e, che come chi che sia allega la sospitione, il Signore, quale, et quanto grande che egli si sia, contra cui ella sara allegata, piu auanti procedere non debbia: et che procedendo tutti quegli atti, che sara contra l'una, et in fauore dell'altra parte, ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa ueruna: anzi che prouando la cagione della sospitione legittima, quel tal principe per non competente giudice debbia esser giudicato: et che al caualiere non

LIBRO II.

30

debbia pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere, che sono sicuro, che qual principe sara piu uirtuoso, et piu innocente, quegli con piu quieto animo sosterrà, che altri lo alleghi sospetto, et inuiolabilmente seruera l'ordine, che da me e stato detto: Et quale in contrario si uedera operare, sara da dire che sia di diuersi costumi, et di diuersa natura da quella, che auero Principe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cadere cagione di legittima sospitione.

CHE DOPO LA DISFIDA NON E

LECITO OFFENDERSI I CAVALIERI,

SE NON NELLO STECCATO.

CAP. XVIII.



Apoi che altri ha altrui richiesto a battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non e piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario: che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria.

Et anchor che tra loro nascessero delle dispute, et delle liti, da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancator di fede douerebbe esser tenuto, giudicato, et dichiarato: et da altri caualieri per inanzi in altre querele come mal caualiero douerebbe esser ributtato. Et e questa sentenza cosi uniuersalmente approuata.



DEL DVELLO

ta, che a me con piu parole non è mestiero di douerla piu auanti confermare.

QUANDO ALTRI ALTRVI RI-  
CHIEDE PER OFFESA FATTA GLI DA  
TERZA PERSONA. CAP. XIX.



Vole alcuna uolta auuenire, che al-  
tri offeso da altrui di parole, o in  
altro modo, fara da uno altro dar  
ferite o bastonate all'offenditor suo.  
Et si cerca se il ferito, o bastonato  
debbia richiedere l'auttore, o pur il

percussore, alla quale domanda habbiamo pronta la ri-  
sposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra  
l'uno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi  
in tal caso abbattimento, dourebbe il caualier poter  
procedere cosi contra l'uno, come contra l'altro di loro.  
Vero è che questo si dice, quando certo sia che l'uno hab-  
bia indutto, & che l'altro sia stato indutto. Che quando  
la cosa non fosse piu che manifesta, non douerebbe esser  
lecito all'offeso lasciar la querela certa per pigliare la  
incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcu-  
no, la dubitatione, o presuntione sua non fa che egli sia  
atto a richiedere altra persona di honore, se prima non  
si disgraua contra chi gli ha fatta la grauezza: & ri-  
sentendosi contra chi lo ha con mano offeso, et uincendo  
lo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane. Ma per uci-  
dere o uincere quelle, che egli hauesse richiesto come  
auttore e principale, non so come fosse rileuato; che que

LIBRO II. 31

l'altro potrebbe sempre dire, che egli per suo particola-  
re interesse lo percossè: & che la pruoua delle arme è  
pruoua incerta, ma la percossa è stata certa. Et in tal  
modo à lui ne rimarrebbe sempre quella grauezza. Per  
che io mi risoluo pur à dire, che il facitor manifesto del-  
la offesa, et nõ l'occulto attore si dee richiedere: Et que-  
sto rafferma anchora quando ui fossero alcuni inditiij,  
che di quelli dubitar si puo che siano falsi, ma dubitar  
non si puo dello offenditore.

IN CASO CHE NASCA DISPUTA  
SOPRA LA QUERELA, O SOPRA LA PER-  
SONA DEL RICHIEDITORE, QUELLO  
CHE SI HABBIA A FARE.  
CAP. XX.



Olte uolte accade che altri richiede  
altrui à battaglia, et che il richiesto  
non accetta la disida, ma risponde  
con alcuna eccectione: opponendo o  
che egli la querela non intendesio che  
ella à lui non tocca; o la persona  
del richieditore è infame, o ha altro carico; o non è pa-  
ri di conditione; o altre cose tali. Nel qual caso non è  
da dire, se non che prima che si passi piu oltre è necessa-  
rio, che le difficultà nate si chiariscano: et il modo di chia-  
rirle è, che i caualieri di comune concordia si rimettono  
al giudicio di alcun Prencipe, o di caualieri confidenti  
eletti da amendue le parti: & secondo che da loro è giu-  
dicato, cosi la querela si ha da lasciare, o da perseguire.



DEL DVELLO

Et quando altri non uollesse accettare il proposto giudicio, la openione de' cauallieri sarebbe di lui, se fosse attore, che le opposizioni fattegli giustamente gli fossero state fatte. Et se fosse reo, che egli conoscesse hauer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore fosse egli, che il giudicio rifiutasse al reo, non rimarrebbe da far altro se non starsene; quando ueramente il reo schifasse la determinatione, all'attore sia appartenerebbe di passar piu oltre: che hauendogli mandate, o notificate le patenti di campo, dourebbe tornare a mandargliele, o a notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mande altre a lui da eggerne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accettera, et ha per accettata la tale. Specificando una delle sue patenti; et che inconueniente termine si trouera a quel campo per diffinir co' arme la querela con lui, se ui fara; altrimenti in contumacia procederà alla sua infamia, con quelle clausule che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine caualleresco, et ragioneuole: che se un tal modo di procedere non si fosse trouato, ad ogniun sarebbe lecito come egli fosse a battaglia ricercato non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: et il richieditore senza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo rimedio è lecito ad usare, quando il reo sugge il giudicio da douere essere dalle parti eletto di comune concordia: quando la querela è contestata, et chiara: ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, non si puo obligare altrui ad accettare, ne a mandare patenti di campo: che quelle hanno luogo, quando finite le dispute altro non rimane

LIBRO II.

che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE  
AL SVO Signore CHE GLI VIETI  
IL COMBATTERE.  
CAP. XXI.



Il suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno a battaglia ricercato, et uietandoglie il suo Signore, egli habbia a seguire la disfida, o il comandamento.

Intorno alla qual dubitatione i cauallieri sono risoluti, che per i loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l'honore il si uogliono a se stessi conseruare immacolato: et cosi hanno in costume di fare: che come a battaglia sono richiesti, o come intendono, che altri sia per richiederli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte doue in potere del Prencipe loro non sia di fargli arrestare: et senza hauer risguardo ne a gratia di Signore, ne a perdita di beni, ne ad esilio di patria: a gli abbattimenti si conducono. et chi altrimenti facesse fra persone che delle arme facciano il mestiero, sarebbe stimato hauere un gran mancamento comesso, et che degno non fosse di usare fra cauallieri: et quando egli uollesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querela da quella sarebbe legittimamente ributtato. et contra questo stilo per lungo uso confirmato, et uniuersalmente da cauallieri approuato, non è mestiere che altri a disputare



DEL DVELLO

s'affatichi. Ne in questo proposito si conuiene allegare la antica disciplina della guerra, per la quale nõ era lecito à soldato uscire à combattere cõ soldato di esercito nimico contra il comandamento, o senza licenza del Capitano: che questo si offerua anchora à nostri di in quella guisa, che da gli antichi si usaua di offeruare. ma i casi sono molto diuersi: conciosiacosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatione di intendere à quella speciale impresa: & altro, starsi nella patria otioso. Poi gran differenza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, à quelle del nostro Duello: le quali non hauẽdo hauuto in costume ne quasi in cognitione gli antichi Romani, non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi i caualieri di due contrarij exerciti, i quali à questo proposito da dottori sono allegati, à battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, si come fu fatto ne gli Horatij, & ne' Curiatij: & in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene à superiori, & non è lecito a ciascun che uouole il pigliarne la impresa: o uero si faceuano per dimostrazione di ualore: di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto di de' nuoui esempi: & in questa maniera non è ueruno ne gli exerciti, che habbia piu obligatione uno, che uno altro, facendosi le cotali disfide in generale. Si che in questo caso soldato non ha da combattere senza licenza: ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane: conciosiacosa che egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra non secondo il suo appetito,

appetito, ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo esso obligatione di interesse particolare. Colui ueramente, il quale ha carico speciale di querela di honore, à quella si tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abbandonando l'esercito, la patria, & il natural suo Principe, & Signore. Intorno alla qual cosa io dirò partitamente quello, che à me ne occorre. Vero è che quãdo in due nimici exerciti fossero due caualieri, i quali hauessero l'uno cõ l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro rispondere senza l'autorità de' loro Capitani: che senza la loro licenza nõ è lecito à ueruno di trattare cosa con persona dell'esercito nimico: ma quando l'honore à perseguire la querela gli stringesse, & la licenza hauere nõ potessero, essi da qlla seruitu come il piu potessero honestamente allõtandosi, douerebbono mettersi per quella uia, per la quale dall'honore fossero inuiati: & cio dico io tanto maggiormente, quanto altri si sente essere incaricato: percioche infin che egli da quel carico non s'è diliberato, dee fuggire ogni pericolosa fattione per nõ rimanere anchor morendo dishonorato: & dee guardarsi, che altro carico non gli soprauenga, per lo quale colui, col quale egli ha la prima querela, non habbia occasione di ricusare di uenir con lui alla diffinitione. Di che si tiene da caualieri, che trouandosi alcuno in città assediata, & non potendo hauere licenza di uscirne, debbia gutarsi dalle mura, per andare à difendere il suo honore. non uoglio negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore, non ui si douesse hauere alcuna consideratione, massima



DEL DVELLO

mente quãdo nella persona di quel tale consistesse buona parte del carico, o de' consigli di quella fattione. ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee cauallero ne mancar di richiedere, ne rimanesi di rispondere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori per parer mio douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore, Et perciò io nõ lodo le ordinationi di que' Prencipi, iquali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti, & che altri anchor che ui sia chiamato, non ui debbia andare: che in questa guisa mettono i cauallieri in necessitã o di essere condannati, o di rimanere dishonorati. La onde per auuẽtura piu lodeuole sarebbe, se faceessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento: & essi intendendo le querele, potrebbero tẽtare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione. Et quando cio fare non potessero, se quelle diffinitioni di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare inanzi: & quando no, imporre loro silentio sotto grauiissime pene, et castigare i disubidienti con ogni seuerita. Et il medesimo fare anchora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente offeso altrui, non uolesse dargli conueniente sodisfattione.

LIBRO II. 34

COME DEBRIANO I CAVALIERI

PRENDERE LE QUERELE PER COMBATTERE LEGITTIMAMENTE.  
CAP. XXII.



Ogliono i cauallieri, iquali alcuna querela prendono a diffinire, prenderla con una tale intentione, che anchor che giusta sia la cagione, per la quale a combattere si inducono, non perciò essi per la giustitia

combattono, ma per odio, & per disiderio di uendetta, o per altra particolare affectione. Di che molte uolte auuene, che altri, tutto che la ragione sia dalla sua parte, rimane della battaglia perditor. Che Dio, il quale uede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de beni, & de mali da le giuste retributioni, uol punire quella mala intentione, & si riferba a castigare il malfattore quando lo incomprendibile suo giudicio conosce il tempo douere essere piu opportuno. Che un huomo non dee egli presumere di douer castigare un'altro huomo per fidanza del suo ualore, concio sia cosa, che (come dice lo scrittore dello spirito santo)

- „ Et non sarà il possente liberato
  - „ Ne la grandezza delle forze sue.
- Ma nel giuditio delle armi si dee il cauallero, appresentare nel cospetto di Dio, come uno istrumento, ilquale la sempiterna sua Maestã habbia da adoperare in fare la giustitia, & in dimostrare il suo giudicio.



## DEL DVELLO

io, se altri alla donna mia hauer a uoluto far uolenza, chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicare me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauer a commesso mancamento, douero accusarlo, et richiederlo à battaglia per odio ch'io porti à lui, o per acquistare la gratia di quel Signore, o per riportarne honore. Ne se alcuno parente, o amico mio sarà stato morto, douero io chiamare à Duello l'ucciditore per la amista, o per lo parentado, ch'io hauesse con colui: ma la intention mia douera esser tale, che quando anchora io non fossi specialmente offeso: ne alcuno affetto, o rispetto particolare à ciò mi inducesse, per amore di uirtu, et per bene, et utile uniuersale io sarei per prendere la medesima querela. Che douero io in una ingiuria particolare hauer dinanzi à gli occhi non la persona, che fatta la ha, et nõ quella, à cui ella è stata fatta: ma hauer risguardo quanto un tale atto dispiaccia à Dio: et quanto danno, et quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerra prender le armi nõ come per una speciale persona, ma si hauerà à considerare quanto santo, et quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legitima compagnia da Dio istituito, accioche in quello il maschio et la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: et accioche per quello il marito, et la moglie ne figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi, et da uiuere in quelli anchora dopo la uita: et la dignità di quello confi-

## LIBRO. II.

35

derando, et come per lo mezo dell'adulterio la diuina institutione uenga ad essere uiolata, et la matrimoniale congiuntione separata, et la generatione corrotta, douera il caualiero non tanto per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un legame così inuolabile disporsi a prendere in mano le arme con ferma speranza, che col mezo di quelle Dio, il quale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne se uerissima sentenza. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauer a tenuto alcuno trattato, douera pensare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, accioche come ministri di lui habbiano da reggere, et da gouernare noi sua humilissima greggia: et che essendo a Dio gratissime sopra tutte le altre cose le ragunanze de gli huomini, iquali sotto le medesime leggi cõgregati regolano la loro uita, et i loro costumi: noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a' Luogotenenti di lui, iquali sono i Prencipi nostri, et a quelle congregationi de mortali, sotto le cui leggi siamo nati, et allucitate quali sono le patrie nostre: et che maggiore scelerita non puo commettere alcun mortale, che ribellarsi a colui, che da Dio gli è stato dato per rettore: o a colui anchora, a cui egli si è obligato per fede: o tradir quella citta, alla quale egli per origine, et per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et pertanto douera come publica peste, et non come particolare nimico perseguire il commettitore di così odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo con certa fede, che Dio, il quale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare



DEL DVELLO

il uiolatore della publica fede. Il medesimo dico anchora quando altri hauera alcuno homicidio commesso, & che prouue ciuili non ui siano, che a colui, ilquale di tal delitto intendera di accusarlo, & di douerglielo con abbattimento prouare, si richiederà di mettersi auanti la nobilita della humana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissolue la piu bella opera, che da noi si uegga essere stata fatta da Dio: Et, quanto è in lui, dissolue la imagine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio gia nella sua santissima legge statui, che i micidiale del suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caualliero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potra chiamare colui a Duello, non per uolerlo egli uccidere, ma per farsi ministro di eseguire la diuina uoluntà, & il suo santissimo comandamento. Et per non andare per tutte le maniere de' mancamenti discorrendo, con gli esempj, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio, potra il caualliero anchora gouernarsi in qualunque altra specie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douere chiamare altrui alla proua dello steccato. Et quello, che detto ho dello attore, dico medesimamente del reo: che egli non con altra intentione douera condurersi alla battaglia, che per difendere l'innocenza, & l'honore; le quali sono cose, che si come leggiaramente si macchiano, così con ogni studio dee cercare ciascuna persona di conseruarle immaculate: & a difesa di quelle non solamente si dee mettere per lo proprio amore di se, & per lo suo interesse particolare, ma con openione, che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quel-

la la diuina giustitia dimostrandosi, i maluagi accusatori habbiano ad essere men pronti a douer per innanzi apporre alcuno misfatto a persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Che habbia le mani, & con questa intentione douerranno i cauallieti, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le queuele & da prouare, & da difendere: che in tal maniera meriteranno di essere ueramente tenuti ualorosi: percioche (secondo che dice Cicerone) l'animo, ilquale non schifa i pericoli, se per suo appetito, & non per comune utilita è sospinto à quelli, audace anzi che forte douera essere nominato. Et qual caualliero con tal mente, con quale habbiamo detto, si conducera a battaglia, potra andare con animo franco, & sicuro, che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, dara la sentenza in fauore di colui, il quale combattera per la giustitia.

CONCLVSIONE DEL PRIMO

LIBRO, CAP. XXIII.



Abbiamo fin qua assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie a sapersi, & a seruarsi da' cauallieri prima che essi a gli steccati si conducano: le quali se diligentemente saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occa-



## DEL DVELLO

Non i rimaranno a coloro, che si diletano di disputare Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci sono anchora non poche cose degne di non poca consideratione: le quali noi a bello studio habbiamo in altra parte rimesse da poterle trattare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douera bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

## DEL DVELLO

DEL MVTIO IUSTINO

POLITANO,

LIBRO SECONDO.



### PROEMIO.



AVENDO il creatore di tutte le creature da principio prodotta la massa de' cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, & dappoi questo basso nostro mondo, Si come a quello dato hauea il mouimento delle continue, uarie, & contrarie reuolutioni, & ornatolo di infiniti lumi, cosi a questo diede diuersi mouimēti, & di molte maniere di animati lo fece adorno. Che nell'aere collocò da tutte le parti i uenti, i quali per quello discorrendo hauesse a tenerlo esercitato: & ui aggiunse i uaghi augelli, accioche per quello le penne battendo lo andassero solcando, & con dolcissimi canti lusingandolo lo facesse risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate le molte, & belle Isolette, che quello distinto tengono, come stelle in cielo sparte,



DEL DVELLO

gli diede secondo la diuersita delle regioni diuersi corssi, & diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi andassero i paesi partendo, & infiendo, & che pace non hauesse= ro infino a tanto che con quello non si mescolauano. Et quello, & questi riempie di molta uarieta di pesci, & di cosi fatti animali, che di mostri appresso di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, & hauendo quella istessa in pianure, alzata in montagne, & abbassata in uallis & nelle uiscere di quella poste le maniere delle gioie, de' metalli, et altre: et quella coronata di piante, uestita di herbe, & ornata di fiori, la fece essere albergo di innumera bili fiere, et di altri mansueti animali. & ultimamente accioche qua giu non mancasse chi intentamente contemplando il mirabile suo magistero, a lui ne rendesse gloria & honore, formò l'huomo alla imagine sua, & alla sua somiglianza: et quello uesti di spoglia terrena, laquale essendogli comune co' bruti, a fine che egli da quelli potesse separarsi, & conseruarsi nella naturale sua nobilita, a lui diede la ragione, & la fauella: accioche intendendo & iscorrendo potesse i concetti suoi fare manifesti. Et si come la celeste parte con la terrestre insieme fanno una creatura, no' altramente uolle la diuina sapienza che congiunta fosse la lingua con la mente, perche essendo essa somma uerita, noi la uerita celebrando, quella hauesimo continuamente da honorare. Essendo noi adunque stati fatti tali, se non uogliamo a Dio, & a noi medesimi essere ribelli, ci debbiamo con ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, che sentiamo nello animo. Che, come puo l'huomo contra se stesso commet=

LIBRO II.

tere maggior mancamento, che da se medesimo separandosi, hauere nella lingua il contrario di quello, che egli ha nel cuore: E quale possiamo noi fare a Dio rebellion maggiore, che essendo egli (come detto habbiamo) summa uerita, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo: e del quale e ueramente stato scritto, Ch'egli e bugiardo, & padre di menzogna. Et e fermamente il uitio del mentire uitio cosi abomine uole, che non so quale altro possa esser piu pernicioso alla humana generatione: che per non mi stender hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei, il che sarebbe troppo lungo, tanto ne diro io, che questo solo leua dal mondo la fede, & leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunque uole essere ueramente huomo, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu di tal mancamento dee egli procurare di douer uiuere separato. Et come che a ciascuno di fuggire un tal difetto si appartenga, cio principalmente e richiesto a coloro, iquali per esercizio di arme, & per opere di caualleria disiderano diuenire gloriosi: che hauendo essi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongono ogni uolta che si partono dalla uerita. La onde per fuggire un total biasimo per inuechiata consuetudine da loro e stato introdotto, che a qualhora uiene loro apposto che essi mentono (quando per altra uia la uerita del detto loro non possano giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata. Il che in qual maniera si debbia regola=



DEL DVELLO

re, noi, come il meglio habbiamo potuto, nel passato li-  
bro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la inco-  
minciata materia continuando di mano in mano trattere  
mo quali siano quelle querele, che meritino abbattimen-  
to; & quali siano le armi caualleresche, & appresso di  
quelle altre cose, che nel cospetto de' signori, i quali dà  
no i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli  
o possono interuenire, à loro possono in alcun modo ap-  
partenere. Di che essi hauerano à sapere, che non tanto  
à cauallieri combattenti, quanto à loro sarà scritto que-  
sto secondo libro: & come à cosa che à loro si richiegga  
doueranno porgerui orrecchie con attenzione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL  
CARICO. CAP. PRIMO.



Arrà forse strana cosa ad alcuno,  
che hauendo noi già trattato nel  
precedente libro assai copiosamente  
la materia delle mentite. & hauendo  
detto la loro propria natura es-  
sere di ributtar le ingiurie, et essen-  
do ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico  
forse strana cosa, che hauendo delle repulse ragionato,  
hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragio-  
nare. Il che anchora che così sia, noi non senza euidentiss-  
i ma cagione habbiamo uoluto questa materia a questo li-  
bro riserbare. Conciosiacoşa che iscorgendo il peruerso  
costume, ilquale intorno a gli abbattimenti uniuersal-  
mente si tiene, doue posposta ogni dirittura uia, et senza

alcuna legge offeruare i cauallieri corrono alle spade sen-  
za consideratione hauere se quelle querele per uia ciuile  
si possano prouare: o se elle meritino, o nō meritino che  
per quelle à battaglia si debbia uenire: Ne sperando noi  
ageuolmente di poter gli dal loro straboccheuole corso  
riuocare, Douendo in questo secondo libro ragionare di  
quelle cose, le quali co' signori de' campi, & nella loro  
presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare à par-  
lare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per pro-  
porre innanzi à gli occhi di essi signori la natura, et la  
consideratione di quelle, ricordando loro che ragione  
ueruna non comporta, che diano à persona alcuna patē-  
te di campo, se prima la qualità della querele non inten-  
dono, & non conoscono, che ella meriti proua di arme,  
& se non sono giustificati, che ella per altra uia non si  
possa prouare. Et à queste cose, che dette ho, di una i una  
è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la inten-  
tione; che altramente facendo, secondo che ueduto s'è  
far molte uolte, essi non pur non aprono la strada alla  
uerita, per giustificatione della quale il Duello è stato  
istituito, anzi contra la giustitia operando, de' loro cam-  
pi fanno beccarie di carne humana. Ma dello officio de'  
signori piu distintamente si dirà nel processo dello scri-  
uer nostro, secondo che il soggetto ci porterà la oppor-  
tunita. Et hora la proposta materia seguitando, dico, che  
tutte le querele, le quali nascono fra cauallieri nascere  
sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incarcato: &  
per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste pa-  
role, & per auentura pochi sono quelli, che intendono  
quello, che elle significano, come si richiede. Deche noi



## DEL DVELLO

diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. ingiuria adunque non è altro, se nō cosa fatta fuori di ragione, o, come diciamo noi, a torto: la onde ingiuriato uiene a dire, quāto offeso a torto. Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è così detta, per cioche i giuriconsulti dicono, che all'atto re sopra sta il carico del prouare: perche ne seguita, che quando u diamo che altri rimane incaricato, altra cosa non habbiamo da intendere, senon che egli sia l'attore. Et intorno a queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria et carico insieme: et altre uolte carico senza ingiuria: Et si può anchor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera. che a me uiene apposto da chi che sia alcuno mancamento, ilquale da me non è stato commesso. con questo biasimo colui mi fa ingiuria in quanto centra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: et mi fa carico, in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, et rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non ne uoglio rimanere: et per tanto io rispondo con la mentita, et uengo ad iscaricare me, et a dare carico a lui: il che è leuar me di obligatione, et ad obligare lui alla pruoua del suo detto: et cio è a fare, che egli di uenga attore. Doue è da notare, che io a lui fo solamente carico, et non ingiuria: per cioche ragioneuolmente fo io tale risposta, et gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere, cioe di parole, et di fatti: Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa la quale manifesto fosse,

## LIBRO II.

40

che ella fosse falsa. Et a questa non sarebbe necessario far risposta: che il dicitore di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, et per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole così uane a me parrebbe, che piu honore uole faria il lasciarle senza risposta, che rispondendo mostrare di farne cōto alcuno. Et in ciò lodo io la sentenza di Q. Metello Numidico, ilquale essendo stato in presenza del popolo Romano di parole lacerato da uno de' Tribuni della plebe disse, che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo, che i buoni diuessero di lui bene, et non atto soggetto, del quale ne haueuero a dir male. Et quādo pure sopra così false, et uane parole dette per altrui onta altri si conducesse a darmentita, ella sarebbe souerchiasa come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe: che dandosi gli abbattimenti per cagione di dichiarazione di uerità, poi che la uerità è manifesta, non si ha da metterla in questione ne gli steccati. La ingiuria ueramente de' fatti senza carico è quando altri o con soperchiarità, o in altra guisa malamente la fa: et che chiara cosa è, che quello è stato atto tristamente fatto, et da mal caualliero: et questa ingiuria dico io, nō meno di quella delle parole essere senza carico: per cioche se l'ingiuriato richieder uollesse colui, che quell'oltraggio fatto gli hauesse, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, se non che colui gli hauesse usata soperchiarità, o che tristamente hauesse adoperato. Et se già è chiaro che così sia (si come già s'è detto) che si richiede piu di uenirne alla pruoua. Et se altri mi dicesse, Adunque douero io rimanermene con la



DEL DVELLO

ingiuria senza dargli il conueniente castigamento & A questo risponderci, che gli steccati sono stati ordinati per giustificatione di uerita, et non per dare altrui modo di far uendetta: et che le punitiõni delle cosi fatte ingiurie à Prencipi di darle si richiede per mantenere in pace i loro soggetti. Il che quando essi facessero, & lo facessero seueramẽte, forse men molte sarebbono le querele, delle quali si ueggono tutto di impastricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi à quelle pensa, dee cercare altra uia, che quella del Duello. & in questa materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una soperchiarìa si conuiene una altra soperchiarìa, & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne quali casi io torrei anzi à difendere chi fatto l'ha uesse, che io dessi consiglio, che si facesse.

QUANTA SIA LA VERGOGNA

DI CHI FA ALTRUI INGIURIA CON SOPERCHIARIA, O IN ALTRO MODO MALAMENTE.

C A P. II.



Uso che à molti, iquali uanno piu presso al corrotto costume, che alla ragione, potra parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente: Perche ho da dire anchora tanto auanti, che in una ingiuria tristamente fatta nõ solamẽte lo ingiuriato nõ è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria cõ uituperio ne rimane. che nelle

che nelle cose di caualleria non facendo altrui atto uergognoso, o uile, non si puo dire, che egli al debito del cauallero sia mancato; & il guardarsi, che altri non gli faccia una soperchiarìa, o un tradimento, à me sembra che sia cosa impossibile: & per cioche altrui interuenga cosa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, & uituperosa dee bene essere reputato, quando l'huomo non si guarda da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo potere è il guardarsene, io posso guardarmi da fare ingiuria altrui: posso guardarmi da fare uno atto cattiuo: posso guardarmi da mancar di fede: posso guardarmi da fare un tradimento; & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella, che l'huomo si fa a se medesimo. la uergogna adunque douera essere di colui, che hauera fatto l'atto brutto, non di colui, uerso il quale sarà stato fatto. Il che con quell'altro argomento anchora si puo confermare; che non procedendo altri cauallerescamente mostra di non essere ardito di uenire da pari a pari a proua cõ colui, cui egli di assassinare s'affatica. Et di questa mia opinione ho io auctori antichi philosophanti, da quali è stato detto, che la ingiuria non è di colui, a cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarro anchora di dire una altra cosa del mio parere: che in uiso di altra querela io direi, che il facitore della dishonesta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamente ributtato, come colui, che hauesse mancamento commesso: & che il riceuitore di quella ui douesse ragioneuolmente essere ac-



## DEL DVELLO

colto presupponendo sempre nondimeno, che il mancamento dello ingiuriante sia manifesto. Ne uoglio passare in questo luogo un peruerso costume de' nostri tempi, il quale cosi dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo cō molta affettione seguitato. Et questo è, che come altri si sente essere legittimamente da altrui mentito, cosi egli per disgrauarsi dalla proua cerca di fare una offesa di bastone, o altra malamente, e in qualunque modo per lui si puo a colui, che gli ha data la mentita: e molte uolte uolge le spalle, e si mette in fuga, accioche l'offeso non se ne possa incontanente risentire; e in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamente scaricato. Et la opinione uolgare istima, che cosi sia: e non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli si truoua immerso: e quanto sia falso il giudicio di coloro, che cosi tengono. Che primieramente se io per cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, e da caualliero: e non uergognosamente, e da traditore: e credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare: anzi ho da essere sicuro, che il carico fattomi da colui mi rimane addosso, et che io sopra quello con quella opera biasimeuole mi aggrauo anchora di una maggior uergogna. Poi se in uno steccato non posso fare cosa piu danneuole che fuggire (si come si dira appresso) come debbo io pensare suggendo di hauere all'honorosa disfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui, dal quale io fuggo, che io il quale fuggo quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa: che l'offendere altrui non è cosa honore

## LIBRO II.

42

uole: e il fuggire è uergognoso. Pertanto io non dirò mai, che uno dirittamente mentito, per hauer fatto uno atto tale, si sia perciò dal carico liberato: e che egli non sia obligato a prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauero io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: e le quali mi par che da cauallieri piu si debbiano abbracciare, ch'una opinione di uulgo, dellaquale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auuiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire a Duello. Et torno a dire, che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querelle: e se elle abbattimento meritano, e se elle per altra uia prouar si possono, che per quella della spada. Ne si dee alcun Signore muouere a prieghi di chi che si a dare abbattimenti non necessari: percioche oltre la offesa, che si fa a Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: e si fa ingiuria a que' tribunali, dauanti a quali quelle differenze diffinire si douerebbono, mettendò le mani nella loro giuriditione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di cōpiacere altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men che honeste si conduca.

F ii

DEL DVELLO  
CHE NON SOPRA OGNI MENTI-  
TA SI DE CONCEDERE ABBAT-  
TIMENTO. CAP. III.



Abbiamo nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite per mostrare altri quali debbiano essere legitime giudicate. Et in questo habbiamo parlato nella ingiuria, & del carico, dimostrando, che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o prouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo, che la mentita legitimamente data, è quella, che fa il carico per lo quale altri è obligato alla proua: & alla proua dico io semplicemente, & non alla proua delle armes percioche come ho gia detto, & ridetto: & sono per dire, & ridire, in caso che altrà proua si possa hauere, che quella delle arme, la mentita non solamente non obliiga a battaglia, ma ogni caualliero è tenuto lasciando la proua della forza, di ricorrere a quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere, che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che nõ uorrei, che alcuno si desse a credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui a douer uenire a Duello: come pare, che introdotta ne sia la openione: la quale non altronde procede, senon della corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni

LIBRO II. 41

primi Signori, iquali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, & fuori di ogni diritto stile di caualleria da principio apersero gli steccati a persone infami, & senza cagion legitima, uaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini in quella guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere. Et i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condutti a tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, così senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et a questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di procedere: accioche per quella medesima porta, donde i cauallieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino, ritornando a rimettersi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa con sano giudicio regolare, dico, che la mentita non è quella, che induce abbattimento, ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se al mancamento del quale altri è incolpato, nõ si richiede proua d'arme, la mentita non puo altrui obligare a battaglia. Perche alla qualita delle ingiurie, & non alle mentite si ha da riguardare. Io so, che ad alcuni parrà nuoua questa openione: ma questi hanno da sapere, che piu nuoua è la openion loro, et la loro usanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua: conciosiacosa che legge alcuna non si truoua, per la quale si dichiari, che altri per esser mentito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per le quali abbattimenti sono stati conceduti, hanno espresse le cagioni

DEL DVELLO

speciali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera, & antica consuetudine approuata per le leggi de' Longobardi. & per costituzioni di Imperadori. Et se per le mentite dar si douessero abbattimenti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, & appresso de' gli altri Principi, che hanno statuiti i casi particolari, per li quali si habbia a combattere, & espressi anchora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in pruoua di arme, si come nel seguente capitolo chiaramente intendiamo di douer mostrare.

IN QUALI CASI PER LEGGI

LONGOBARDE ET ALTRE SIANO

STATI CONCEDUTI ET VIETATI

ABBATTIMENTI.

CAP. IIII.



Molti sono i casi nelle leggi Longobarde espressi, per li quali abbattimento si concede. Et noi di uno in uno cercheremo di recitar gli.

I. Et percioche i dottori, iquali in materia di Duello hanno scritto, dicono che per quelle si determina che per diletto di Maesta offesa, & per tradimento della patria si debbia combattere: et questa ordinatione non trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa: Ben dico, che se per cagion ueruna si ha da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è una legge, della quale

queste sono le parole. Se alcuno hauera accusato chi che sia al Re di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'appartenga, all'accusato sia lecito di difendersi per battaglia. Et sopra questa legge diuerse sono le sentenze de' dottori: che altri dicono quelle parole: Di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'appartenga, douersi intendere dell'accusato: & altri dicono del Re: & questa seconda parte sia piu da approuare. & se bene la chiosa tiene altra opinione, dicendo che gia di sopra è stato dalla legge ordinato di colui, il quale ha pensato, o consigliato, con l'anima del Re, cio non fa al proposito, che di sopra si è parlato, come di delitto prouato, o manifesto: et qui si tratta della sola accusa. Vero è che in uno altro luogo si fa mentione de' gli abbattimenti che si conceduano per infidelità senza altra espressione; ne altro mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che faccia per questo caso.

Questa è adunque una delle cagioni, per le quali dir si puo che concedono Duello le costituzioni Longobarde.

II. Vna altra ne è: Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge si determina, che se huomo è accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non per cio si dee uenire ad abbattimento.

+ III. Caso di battaglia è anchor, se altri chiama altrui cornuto.

+ IIII. Se alcuno accusa persona che gli habbia il padre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

+ V. Se a ueruno uiene apposto, che egli habbia ucciso colui, con cui egli era in tregua.

+ VI. Et anchora quando altri sia incolpato di hauere



DEL DVELLO

- ucciso o fatto occidere padre, o madre, o fratello, o sorella, o altro parente per conseguire i loro beni.
- VII. Si ha appresso da uenire a battaglia, se altri darà nome di dishonesta, o di strega a donna libera, che sia in altrui podestà.
- VIII. Se alcuno accusera persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.
- IX. Se dira hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.
- X. Et se dara alla moglie sua biasimo d'adulterio.
- XI. A queste cose si aggiunga se alcuno sarà accusato per incendiario.
- XII. Se altri sarà accusato di giuramento falso.
- XIII. Se sarà detto, che ueruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati in suso.
- XIII. Et se a seruo sarà apposto, che egli habbia fatto furto, & il suo Signore il nieghi, al Signor suo si richiedera di difenderlo per battaglia.
- XV. Se sarà negato deposito di piu di uenti ducati.
- XVI. Se il figliuolo neghera il debito del padre morto.
- XVII. Se alcuno sarà detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la hauerà posseduta potrà difenderla per Duello.
- XVIII. Et in caso di contrarie et pari testimoni anze si ha da eleggere uno de' testimoni dell'una parte, et uno altro dell'altra, & que due hanno da combattere.
- XIX. Contendendosi anchora di alcuna possessione, & producendo una parte, o amendue istrumenti, & al legandosi quelli essere falsi, si determina per battaglia.
- XX. Et il medesimo si fa in controuersia di chi pri-

LIBRO II.

- mo di alcuna possessione sia stato inuestito.
- XXI. Et se altri dira essere stato sforzato a fare alcuno istrumento.
- XXII. Et ultimamente se alcun seruo dira di essere libero. Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Longobarde (che così chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono comprese) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.
- I. Et Federigo Imperatore in una sua costituzione di mantener la pace, uole, che se alcuno stante la pace haure altri ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello.
- II. Et lo medesimo statuisce anchora auuenga che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Or da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo di sopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come a' nostri di è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni delle leggi espresse & approuate ad abbattimento si possa uenire. Il che ancho per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare.
- I. Ho detto dauanti, che per le leggi Longobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocente uccisa, non percio ne ha da seguir Duello.
- II. A questo aggiungo, che per quelle anchor si dichia ra, che se seruo, o serua hauerà seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera conezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.
- III. Se alcuno hauerà posseduto beni per spatio di trenta anni, non possa esser per cagion di quelli chiama-



DEL DVELLO

lo ad abbattimento.

IIII. Et se ad alcuno da' suo parenti uiene apposto, che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.

V. O se altri dira che la faculta dell'altrui moglie a lui s'appartengano, non percio si concede, che si habbia a combattere, Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, dapoï che coloro, iquali hanno gli abbattimenti istituiti, hãno specialmente espressi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non per cioche ad alcuno douete essere tentato di conduersi per quelle in proua di arme. Et a que buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita, non percio abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla proua, ella nondimeno non induce obligation di proua, se la cosa, sopra la quale ella è data, non merita di esser prouata. Et cosi a nostri di si douerebbe usare, che combatter non si douerebbe senon per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano essere nel sequente capitolo ne diremo quale sia la materia operatione.



Abbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi autori: dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lontana la licenza moderna, che a uolerla restringere in casi partico-

lari sarebbe cosa non che malageuole, ma impossibile. Et pertanto io direi quello che a me parrebbe per regola generale, che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque, che cosa conueniente non mi pare, che alcuno si debbia mettere a pericolo di morte senon per cagione, che meriti morte. La onde accusando altri altrui di incamento, al quale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appresso percioche da persone di honore l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che per quello dalle leggi civili persona fosse dichiarata infame, & fosse da tribunali ributtata, sopra tal querela anchora direi, che non gli douesse essere difetto il difendersi con le arme: intendendosi sempre nondimeno, che per uia ciuile non se ne possa uenire a giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giurisdiction sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere: il quale se bene in due capi è ristretto



DEL DVELLO

to, que, sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne biasi-  
mo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmē  
te mi possa riprendere, che io fuori di alcuna conuenuo-  
lezza mi sia ritratto. Ma in tanta licenza uniuersale  
non sono potuto contenermi, che anche io alla mia ope-  
rione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei  
io che s'intendesse in tal maniera, che io non tanto dico,  
che per tutti i casi, iquali sotto i due capi proposti posso  
no esser compresi, si debbia dar campo da combattere,  
quanto, che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun  
modo non si debbia lasciar combattere. Et tanto intorno  
a cio basti a me di hauer detto in generale, lasciando a'  
Signori il carico della piu particolare esaminatione.

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI

INTORNO ALLE QUERELE.

C A P. V I.



R è da notare anchora, che con tut-  
to che i Re Lögobardi formassero  
le leggi, per le quali era permessa  
la battaglia, non bastaua che la leg-  
ge ui fosse. Ne perche ui fosse legge  
altri senza altro poteua altrui ri-  
chiedere, senon ricorreua al legittimo giudice, il qua-  
le dichiarasse quello essere caso, per lo quale non si do-  
uesse negare di lasciare che si uenisse a Duello. Et cio era  
dirittamente fatto, per cioche a chi intende di douer e es-  
ser parte, non dee esser lecito il giudicare: & pur giu-  
dicio si richiede, se questa, o quella querela per uigo-

LIBRO II.

delle leggi merita abbattimento, o no. Oltra di questo  
Messer Paris fa mentione, che anchora ne tempi suoi si  
usaua di uenire à Duello con licenza de' Principi: qua-  
li conosciuto che la querela meritasse battaglia doueua-  
no concederla, & non altrimenti dicendo pure anchora  
ra il medesimo, che non si concedea se non per grauissi-  
me cagioni: Perche uoglio dire io, che i Signori, i qua-  
li danno i campi, sono essi giudici delle querele in que-  
sto modo, che a loro si appartiene di conoscer princi-  
palmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se  
la persona è sospetta del mancamento che le è apposto,  
& se indicij ui sono. Et non ui occorrendo queste cose  
ben prouate, & ben giustificate, non debbono concedere  
alcune patenti, che essendo la proua delle arme ordina-  
ta come per una tortura da esprimere la uerita, se ne  
ciuilj giudicij doue la proua è ragioneuole, & certa  
non si puo metter persona al tormento senza le debite  
informationi, et senza gli indicij conuenienti, meno si dee  
cio fare nel giudicio delle arme, il quale è per auuentu-  
ra cosi poco ragioneuole come egli è molto dubbio.  
Appresso hanno essi Signori da intendere se quella que-  
rela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di  
prouare ciuilmente, o in altra guisa: & se è stata tenta-  
ta, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito  
di riducerla ad abbattimento; Anchora, & questo dili-  
gentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si  
puo giustificare, o no: Et potendosene ciuilmente uenire  
alla proua, le arme non ui hanno luogo: che se da tri-  
bunali ciuili le quistioni sono dall'uno all'altro rimesse,  
per cōuentirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'uno,



DEL DVELLO

maggiormente è da far cio dal giudicio dell' arme al ciuile, essendoui la disconuenuevolezza molto maggiore. Et sopra questi due ultimi articoli debbono i Signori prendere il giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione, che lo habbiano a concedere ad alcuno. Il che tanto maggiormente dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle que-rele occorrono, le quali si potrebbero ciuilmente difinire: et chi alla proua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si uergogna, essendo nella openione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione a cauallieri nõ si conuenga. Piu diro, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare, pur con le armi intende di dimostrarla. Et con tutto cio i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono anchora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che nõ malitiosamente, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia, ma percioche tengono ueramente di pigliar le arme per la uerità. Et questo giuramento fu ordinato, et usato da Longobardi, et d'apoi anchora lungamente è stato in uso: ma la negligenza de' Signori ha anchor questo tolto uia: che non hanno mirato ne a diritto, ne a torto, ne a giustitia, ne ad ingiustitia: ne hãno hauuto rispetto al douere, et all'honor loro, ne alcuna riuerenza a Dio, et cosi hanno straboccheuolmente ogni ordine confuso: et hanno indutto questa uituperosa licenza di aprire gli steccati ad ogni qualita di persone, et per ogni cagione, et senza alcuna cagione, et senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo colo-

ro, i quali ne furono i primi auttori, tanto farebbono degni di eterna commendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facedo, il grado della caualleria nella pristina dignita uerrebbero a ritornare, et renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli, et farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, et di equità. Et a questo è anchora da aggiungere, che i Signori con sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domadano, se quella, che ispongono, è la uera loro querela: percioche non mancano di quelli, iquali chiudono nell'animo quello, di che è la loro intentione di combattere, et una altra cosa di fuori fanno sentire. Allaqual falsita debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico to, percioche trouato mi sono là, doue i ho cosi fatta malitia discouerta.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI. CAP. VII.



Ogliono uniuersalmente i Signori quando alcuna patente di campo fanno expedire, usare un tal proemio: Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere campo franco. Il che non altronde procede, senon dalla poca cura, che hanno di conoscere le que-rele: che se di quelle hauessero conueniente contezza, o le patenti



DEL DVELLO

no da rebbono, o soto piu honorato titolo le farebbono  
espedire: percioche quando a concedere abbattimento si  
lasciassero con ragione inducere, farebbono anchor fede  
che la querela fosse di graue biasimo, et che meritasse in  
quisition di uerita: & sopra questo piu che sopra le al-  
trui preghiere si douerebbono fondare. Et questo sareb-  
be honoratissimo proemio: per quello comprendendosi  
che hauessero non tanto hauuto risguardo alle persone,  
quanto alle querele: il che è proprio officio di uero giu-  
dice, & di legittimo Signore. V sano anchor di passar le  
querele con parole generali, senza quelle altramente di  
chiarare: il qual costume no mi par punto da commenda-  
re: che si come non hanno a dar capo senza cagione legit-  
tima, cosi quella debbono nelle patente esprimere, accio  
che la loro giustitia si conosca: & accioche colui che è ri-  
chiesto, non possa essere ingannato, non potendosi sotto  
quella patente cōbattere altra querela, che quella, la qua-  
le ui si uede essere scritta. Ne cio dico io senza grandissi-  
mo fondamēto di ragione, percioche (secōdo che anchor  
nel precedente capitolo ho fatto mentione) io so che ci so-  
uo stati di coloro, che a signori hanno fatto sporre una  
querela, & sopra una altra hanno combattuto. Il che  
non so come possa passare senza biasimo di chi nella giu-  
ridition sua, & dinanzi a gli occhi suoi lascia uccider  
si gli huomini senza saperne egli il perche. Si doue-  
ranno adunque nelle patenti esprimere le querele: &  
si douera prendere il giuramento del quale io ho di so-  
pra parlato: accioche il giudicio dirittamente proceda:  
& che a Signori non sia dato a uedere una cosa per  
una altra. Appresso una altra cosa non men danneuo-  
ue

ueggo

LIBRO II.

ueggo io usarsi nelle piu delle patenti: che non uogliono  
i Signori esser giudici delle cose, le quali fra i caualie-  
ri hanno da passare: il che da tutte le parti a me sembra  
cosa uergognosa per essi Signori. Che se coloro, i quali  
domandano i campi cercano le patenti tali, fanno ingiu-  
ria a cui se domandano, in quel modo mostrando di dubi-  
tare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono  
quelli desti, che a costi scriuere si muouono, fanno poco ho-  
nore uolmente a priuarli se stessi della loro giuriditione:  
& di Signori, & di giudici legittimi che sono, farsi pri-  
uati testimonij. Oltra che non so quanto conueniente co-  
sa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli  
huomini, & che essi uogliano farsi spettatori dello spar-  
gimento del sangue, & delle anime altrui, & essere ap-  
presso si delicati, che loro graui di prendere il pensiero  
di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in pre-  
senza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza:  
che ad ogniuno è lecito di stratiare l'aduersario suo: &  
di farlo consumar le hore, & il giorno intero disputan-  
do, con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Il  
che è anche molte uolte cagione, che tali entrano in que-  
rela di arme, che non ui entrarebbono, se pensassero di  
douer combattere: et se non hauessero piu speranza nel-  
le penne, & nelle lingue de' consultori, & de' padrini,  
che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani.  
Voglio io adunque dire, che alcuno non dee ricorrere a  
domandar campo franco a persona, in cui egli non hab-  
bia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che al-  
tri patete di campo gli richiede, & libera non gliele ri-  
chiede, non dee una cotale onta comportare: & inten-

G

DEL DUELLO

dendo, che due huomini hanno da andare ad uccidersi sotto la sua giuriditione, non dee lasciarli procedere a tal diffinitione senon sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerita, non dee dar campo, & se la merita, dee trō care le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si asicura di sapere egli giudicare, o di hauere chi nel possa consigliare, lasci star di dar campo: che il mettere due huomini in uno steccato, non è altro, (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerita: & alla tortura non si de mettere alcuno senza giudice, & senza giudicio. Ma per auuentura dubitano alcuni, che se essi uoranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Il che in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primueramente coloro, iquali al campo uengono di alcun Signore, anchor che per altro a lui possano esser pari, o anchor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, et di quel giudicio sono minori, & soggetti, & egli è giudice, & Signore. La onde di quello atto per la molta disuguaglianza non puo essere a battaglia ricercato. Pol se il Duello è una forma di giudicio, & l'ordine de' giudicij è tale, che se bene altri si appella di alcuna sentenza, egli, per cio non chiama il giudice in contraddittorio giudicio: ne contra il giudice, ne contra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria. Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non ha da prender la quistione: Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio nō

LIBRO II. 52

gli rimarrebbe, che di andarne a dare la querela al supremo Signore, il quale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse a condannare, in quella forma che de' giudicio ordinarij si fanno i sindacati. Et quando il signor del campo fosse egli il supremo Signore, altro non ci farebbe che fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal douerli liberamente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON

HANNO DA NASCERE QUERELA.

CAP. VIII.



**N** tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contētarsi del loro proprio sapere, et hanno da ricorrere al consiglio de' gli amici, & delle persone prudenti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, cio principalmēte è da dire che sia in quelle nelle quali della uita, et dell'honore si ha da trattare: per che ueggiamo anchor da piu sauui caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone che siano esperte et intelligenti di stilo di caualleria, et di ragion di arme: i quali gli habbiano da cōfigliare, et da indirizzare nelle loro scritture: et al cāpo gli habbiano da gouernare in modo, che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono cōpartiti: tra letterati, et caualieri: de' quali gli uni cōsultori, & gli altri padrini usiamo di nominare. Et



## DEL DVELLO

quando alcuno letterato hauesse dello stilo delle arme in  
telligenza, o cauallero di lettere, un solo a queste due ope  
re potrebbe bastare. Or percioche il carico principalme  
nte a padrini sopra sta, de' consultori altro che dir  
non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro a  
loro principalmente s'appartengono) de' Padrini parlar  
emo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo hab  
biamo da dire alcuna cosa, auuiso io che siano cosi chia  
mati, o perche i cauallieri, che nelle mani loro si rimet  
tono, gli habbiano da hauere in luogo de padri; o pur  
che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da la  
tini, iquali chiamauano patroni coloro, che prendeu  
ano altrui sotto la fede della loro difesa. Non uoglio ta  
cere, che non ci manca chi non padrini, ma patti gli  
usa di appellare. Al che se si uorra concedere, si dira  
essere, percioche essi al campo fanno i patti insieme, ma  
comunque essi si chiamano, o donde che si sia deriuato il  
loro nome, molto necessaria è l'opera loro; Et il uero  
loro officio è il difendere come aduocati i loro cauallie  
ri: Et si come questo è ueramente l'officio loro, cosi mi  
pare anchora, che essi non meno debbiano essere priuile  
giati, che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come  
nelle quistioni ciuili essi non hanno da pagare, ne da so  
disfare parte alcuna di quello, a che i principali loro  
sono condannati, o obligati, cosi ragion non uole, che  
per querele, nelle quali essi sono procuradori, possano es  
sere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le ingiu  
rie, le mentite, et i cartelli, et le disfide sono gia pas  
sate fra i principali: et i padrini parlano come procu  
radori: il che è tanto quanto se gli iste si principali par

## LIBRO II.

51

lassero: Et se i principali parlassero dopo la quere  
la contestata piu non ui hauerebbe luogo a noui cari  
chi, ne a noue mentite; Et se fra loro luogo non ui ha  
uerrebbe, meno ui dee fra coloro hauere, iquali parlano  
per loro. Al che si come è ragioneuole, cosi anchora si ha  
da seruare per conseruatione del diritto stilo di caualle  
ria, et accioche altri liberamete il suo officio possa eser  
citare. Et questo dico io, percioche egli auuene alcuna  
uolta, che tali prendono il carico di esser padrini, che nõ  
tanto il fanno per difendere i loro cauallieri, quanto per  
attaccare nuoua querele. Et questa è cosa fuori di ogni  
conuenuevolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come  
anchora per essere la natura del Duello tale, che si dee  
anzi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole  
che di una battaglia una altra ne habbia a seguitare. Et  
essendo la cosa cosi come ella è ueramente, da' cauallieri  
con infallibile ordine si dee questa regola obseruare.

Et i Signori de' campi, quando a loro si ricorra  
per diffinir querele, che fra Padrini sia na  
ta, quella debbono essi dannar per non  
legittima, et per non querele, et  
troncar tutte le uie da po  
tersi peruenire a cosi  
dishoneste im  
prese.

G iii



DEL DVELLO  
DE MALEFFICI ET INCANTI.

C A P. I X.



**P**er la legge Longobarda viene pro-  
ueduto, che coloro, iquali per com-  
battere si conducono in campo, non  
portino herbe, che a malie s'appar-  
tengano, ne altra cosa di incantesi-  
mo. Et a cio par che non senza ra-  
gione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragio-  
ne i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che  
hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligen-  
tamente esaminare i loro panni. Che non mancano di co-  
loro, iquali si danno a cotali arti facendo una pestilen-  
tiosa compagnia insieme co' dimoni, & facendosi indouini  
(come dice il poeta)

„ Fanno malie con herbe, & con imago.

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fug-  
gite da huomini Christiani, che non solamente coloro, i  
quali le esercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro  
case, & in casa di cui essi si riparano, per sentenza di  
Agostino, adopera contra la Christiana fede, & contra  
il sacro battesimo, & diuiene pagano, apostata, & nemi-  
co di Dio. Et pur tuttauia a queste cattiuità uanno gli  
huomini appresso. Et quale per curiosita, & quale per  
malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra man-  
tenere. Et in tutti i tempi, & in tutte le religioni & su-  
persitioni si è dilettrato il modo di si fatti studi, che nel  
la antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò a  
trouar la femina incantatrice. Et de Maghi di Egitto si

leggono le marauiglie fatte nel costetto di Pharaone co-  
tra le uirtuose operationi di Mose. Et da gentili si te-  
neua, che non che altro, ma la luna si potesse di cielo ti-  
rare in terra per forza di incantamenti. Et a di nostri  
non pochi sono coloro, che a cotali infidelità hanno riuol-  
ti gli animi: et nella materia, la quale trattiamo di Duel-  
lo si usa di far diuersi malefici. Et percioche per rimediare  
a quelli altri fa quella diligente inquisitione, laquale io  
ho detta de panniet altri fa dar giuramento al caualie-  
ro, io non ho per molto profittuole rimedio quello scu-  
tere de uestimenti: che et in quelli si possono scriuere del-  
le parole senza che si possano poi uedere: et in su la car-  
ne ignuda so io che si scriuono parole di incantazione la  
notte precedente al di della battaglia; & so che ci sono  
delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati  
in sul mouersi, che fanno l'uno contra l'altro, mormorã-  
do le dicono mirando nel uiso i loro nimici. Le quali tut-  
te sono cose malefiche, et diaboliche inuestigationi. Et  
io ho conosciuto di quelli che sotto la fidanza de gli incã-  
ti sono andati a gli abbattimenti, & ho parlato con de-  
gli huomini altra mente ualorosi, iquali con sicuro ani-  
mo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'ad-  
uersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto  
tale, che si proferiua di incantar due spade, che nõ potes-  
sero ferire, & come fossero state fra i combattenti com-  
partite, di disincantare (per cosi dire) quale a lui piace-  
ua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite. Et per  
tanto essendo elle cose, che scorgere per uia di alcuno sen-  
timẽto non si possono, uorrei io anzi far dare al mio ad-  
uersario il giuramento, che egli non ha addosso, ne è per



DEL DVELLO

portare, ne per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi huomo Christiano douere andare al giuditio di Dio, & auuedendosi di hauer per iscorta il Diauolo, non so con quale animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere a pigliar un sacramento falso. Et se pure alcuno fosse di si poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è onnipotente, & che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti non che di una spada particolare; & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et percioche per le mani de' Padrini soglion ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe per auentura mal fatto, che a loro anchora si desse giuramento, che ne essi a cauallieri loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno: ne fanno che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata. Et che risapendolo non sono per comportarlos anzi che incontanente al signor del campo, et alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni Signore che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti, & a cauallieri, & a Padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire a battaglia ne' loro steccati. Et percioche nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtu dello Alettorio, che egli portaua addosso: il quale dicono essere una gioia, che ha sembianza di Christallo, la quale si truoua ne uètrigli de' galli de' grossezza di una faua, anchor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno diro, che quando o que-

LIBRO II.

sta, o altra simile cosa si trouasse, anche quella da gli steccati douerebbe essere sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE

SENZA ARME DA DIPESA.

C A P. X.



Critto è nella legge Longobarda, che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che possa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in caso di infidelita, si debbia combattere con bastoni, & con iscudi. Dalle quali

parole tornerò io pure a dire, che ageuolmente si comprende la istitutione del Duello non essere stata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattenti, ma solamente per inquisitione di uerita, da che non con arme caualleresche, ma con bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi si usano al costume de Longobardi, sarebbe cosa piu da ridere, che possibile da fare, noi pur le arme caualleresche a gli steccati lasciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendosi, primieramente è da sapere, che non meno uirtu di huomo ualoroso è la prudenza, che si sia la magnanimità, o la fortezza. Anzi tanto è uirtu la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono dalla prudenza accompagnate, & governate; che senza quella non ualoroso, ma furioso piu tosto douera essere l'huomo reputato. Et Magnanimo non è colui, ilquale senza con-



## DEL DVELLO

glio alcuno si mette alle grande imprese, ne chi di effor  
si a pericoli si diletta, ma quegli, il quale con sano au-  
uedimento nelle opere generose si gouerna: & che doue  
il publico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' perico-  
li non si ritrahe. Che, come ben dice Aristotele, non è  
forte ne colui, il quale teme ogni cosa, ne quell' altro, il  
quale le paure non misura. Or si come la grandezza del  
l'animo ad assalir l'inimico ci fa arditi, così la prudenza  
a difender noi stessi ci ammaestra. Perche io uoglio dire,  
ch'io non hauero mai per ualoroso caualiero colui, il qua-  
le senza arme da difesa si condurrà a combattere. Et  
con tutto che dal uulgo siano riputate honoreuoli le spa-  
de sole in camiscia, o pugnali, o altre tali arme, nelle qua-  
li la morte si uede manifesta, non percio concorrero io  
in quella sentenza: Ne istimero coloro, che in quella gui-  
sa entreranno a battaglia piu honorati che cinghiari, i  
quali da furore trasportati, ne gli spiedi uadano ad inue-  
stire. Et di coloro, a cui par cosa honoreuole non solamē-  
te il non istimare, ma il gittar la uita, istimero io, che di  
poco prezzo debbia essere la loro uita, facendone essi me-  
desimi così poca stima. E' reputata cosa sopra tutte l'al-  
tre uergognosa, se essendo altrui commessa da un prenci-  
pe la guardia di alcun castello, egli senza licenza lo  
abbandona: et noi, le cui anime hanno hauuto in guardia  
dal creator nostro, & dal nostro Signore questo così  
bel ricetta de' nostri corpi, non habbiamo alcuno rispet-  
to, quello gittando, di farci a lui ribelli, & di perdere i  
corpi insieme con le anime. Poi se caualiero alcuno ua al-  
la guerra, quegli pare essere piu honorato, il quale nel-  
le battaglie meglio armato si appresenta. Or perche ne

## LIBRO II.

56

le publiche querele sia bene comparir coperto di arme,  
& nelle priuate ignudo, ir non lo intendo: Mi par ben  
di intendere che & qui & quui l'huomo habbia pari-  
mente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria. Et  
se così è, medesimamente armati anchor nell'una, & nel-  
l'altra impresa si douerebbono mostrare. Et se pure i ca-  
ualieri uogliono hauere questo risguardo di usar corte-  
sia al nimico suo di dargli arme, con le quali si possa ue-  
nire alla diffinitione, risponderò, che p dire io, che si deb-  
biano armare, intendo di dire, che si armino in maniera  
tale, che siano armati, & non di arme caricati. Che offi-  
cio di caualiero è di accompagnar si l'ardire con la pru-  
denza, che si possa conoscer, che ne egli la uita ha tanto  
cara, che per guardar quella uoglia commettere atto ui-  
le: ne si poco l'apprezza, che senza legittima cagione si  
uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per  
atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme,  
essendo quelle le proprie arme de' caualieri, & sotto  
quelle uccidendosi de gli huomini, & sotto quelle essen-  
do ageuole a Dio dimostrare il suo giudicio. Vero è che  
uorrei anchor che le arme portate fossero incontanētes  
& che non si entrasse nello steccato quando fosse tēpo di  
uscirne, & principalmente che le arme da offesa fosse-  
ro medesimamente da huomo d'arme, & da guerra. Et  
quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere,  
a' Signori de campi si apparterrebbe di prouederui, nõ  
permettendo, che douessero sotto la loro giuridition cõ-  
battere senon come à caualieri si richiede, seguitando in-  
cio gli esempj da M. Paris recitati, che uolèdo due com-  
battere cõ spade sole, il Signore uietò loro la battaglia.



DEL DVELLO

Et che il medesimo fu fatto anchora di due altri, che haueuano da uenire ad abattimento con spade, & con pugnali quali esempj tanto piu sono da essere lodati, che alcuni altri, iquali in contrario si potessero allegare, quanto questi sono di honore, & di esaltatione, & quegli altri di uituperio, & di diminution dell'honore del grado di caualleria.

DELLA ELECTION DELLE

ARMI. CAP. XI.



**G**RAN uantaggio è ueramente quello del reo: ne senza ragione è a lui grã uantaggio cõceduto: che essendo egli & accusato, & a combattere cõ stretto, è ben cosa conuenueole, che goda di ogni honesto fauore. Et fermamente non poco fauore è quello, che solo, che egli non sia uinto, rimane uincitore: la doue all'attore conuien uincere, se egli non uol perdere la querela. Et è questo anchor di ragione; percioche all'uno si appartiene di pro uare, & all'altro è assai se egli si difende. Poi minor non è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con le quali si difenda, il che è pur da ragione acompagnato: che se altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la election di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa elctione io non istimo, che debbia essere lecito tutto quello, che altri crede, che lecito gli sia: percioche anche questa, si come le altre parti del duello dalla ragione dee essere regolata. Et se noi uorremo far dili-

gente inquisitione con qual uia alla election delle arme si possa metter legge, a me sembra, che discorrere si debbia in questo modo. Le prouoc delle armi, alle quali i caualieri ricorrer possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella, è necessario, che ogni uiolenza, & ogni inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle cose proprie (come dice Cicero) ne l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane. Or queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono essere tenute separate, cio maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerita, & nella dirittura de' giudicij. Et quanto alla uiolenza, a me sembra, che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantaggio delle arme al reo; che quando cio non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe assicurato di apporre falsi biasimi, & di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che a quella è stato cosi bene proueduto, dapoi che lo inganno è anchora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio; a questo etiandio conuenueole cosa è, che si debbia rimediare. Perche al reo nella electione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quella dee essere tale, che egli inganno non habbia ad usare: ne possa dare arme, le quali dalla dispositione del corpo suo ragioneuolmẽte non si possano aspettare. Che se bene altrui puo dire, che naturalmente noi siamo formati tali che possiamo adoperare in ogni



## DEL DVELLO

esercizio così l'una come l'altra mano, pur nondimeno in questo essere noi destri & mancini è fermamente da tenere che

» Nostra natura è uinta dal costume. Et per tanto se io sarò destro, & per tale sarò conosciuto, non douero uoler costringere il mio nimico a combattere con una arme da mancino, non essendo quella la dispositione della persona mia, secondo la quale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non hauero difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gambe, non douero appresentarmi a battaglia con bracciali, ne con arnesi, ne ron schinieri, che impediscano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrappassare; che questo è manifesto inganno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: & i padri non debbono tali arme accettare, se hanno giudicio, o contezza di ragion di caualleria. Se io sarò zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potro ben dare all'aduersario mio una arme, che gli legghi similmente la gamba, il braccio, o la mano che gli asconda uno occhio. Ma se colui che mi sfida sarà senza uno occhio, non douero dargli una celada, che gli asconda l'altro occhio: ne se egli sarà stroppiato di uno braccio douero dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douera esser lecito di dare al mio nimico arme, che lo impediscano di quella maniera, che io mi trouero impedito: ma se io impedito non sarò, non douero impedir lui. Dichiarando, che se io sarò priuo dell'occhio destro, & egli del manco, io non douero perciò uolere a lui chiudere anche il destro: che questo non è uolerlo pareggiare alla mia dispositione

## LIBRO II.

54

ne, ma priuarlo di ogni dispositione. Et questo, che detto ho de gli occhi, intendo medesimamente delle altre membra. Non parlo di quella quistione, di far che altri si debbiliti al pari del richiesto, o si lasci cacciare uno occhio, o fare delle altre così fatte follie; che questa è disputa souerchia, & uana. Bene è da sapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che sono leciti di porre altrui hanno da esser tali, che impediscano solamente, & non offendano: che le arme o sono da difesa, o da offesa: & quelle da difesa hanno da coprire colui, che le porta: & quella da offesa sono per offendere l'aduersario: & chi le adopera in guisa, & a fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera contra natura: il che in alcun modo non si dee consentire. Questi ritrouatori ueramente di arme nuoue, come di celade, che habbiano la chertica, di spade mozzate, & di altre arme lontane da ogni uso di cauallieri, non so quanto siano degni di molta lode. Che se per essere io grande uorro questo uantaggio di ferire l'aduersario mio in su la testa, io combatterò col capo ignudo. Et se temero, che l'arme non mi pungano, mi metterò indosso tal corazza, che non hauero paura ne anche de gli archibugi: & non darò da ridere a gli spettatori. Et perciò che si sogliono usare alcune punte per difesa de' deboli da non uenire alle prese, quelle par, che siano ho mai si approuate, che piu dir non si possa, che si habbiano a rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno caualleresche: et quelle piu saranno caualleresche, che piu saranno da cauallieri usate in su la guerra. Et perciò che intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, et meno: che



## DEL DVELLO

il picciolo portando esso le arme, non uorebbe, che il bracciale, o lo schiniere dell' aduersario fosse piu lungo del suo: io mi marauiglio come alcuni Padrino à disputar sopra questa diferenza si conduca. che il diritto è che la arme del grande armi lui tanto à porportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne, si debbono le arme una con altra misurare, ma addattarle à corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, infino al nodo dee esser armato il mio aduersario. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il braccio, medesimamente dee essere anchora il braccio del mio nimico. Et così di parte in parte à proportione delle membra, et non con pari lunghezza di arme si hanno da armare i caualieri: che arme eguali si hanno da dir quelle, le quali armano egualmente. Ma chi mette in campo le così fatte dispute, da segno di non uoler combattere: et il tempo, che in quelle si consuma, dee correre in pregiudicio di chi di quelle è autore. Et il medesimo è anchora da dire di quello, che si spende in far rassettare arme, potandone il reo di nuoue, et inusitate: che pensando le ho re per colpa sua, debbono correre à danno di lui. Et per cioche cosa manifesta è, che in potesta del reo è di appresentar le arme quanto prestamente piace à lui, per tanto ogni uolta che elle non sono appresentate tutte, tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, et habbia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare, direi io sempre, che il combattere dal reo fosse mancato. Et i dichiarerei, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto.

DEL DI

## LIBRO. II. DEL DI DELLA BATTAGLIA. CAP. XII.

57



U tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato costume è dal leuare, al coricar del Sole: et chi in tal tempo non proua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non perciò si ha da rimettere la proua nel seguente giorno, senon con consentimento del reo: il quale essendo stato per quel di richiesto, et essendosi in tempo appresentato, all'honore et al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) et da ogni obligationi di quella querela rimane assoluto. Ne basta: che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uole anche egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel di determinato, passato quello egli piu auanti non è obligato: ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uoluntà del reo, et quella del signore insieme, ogni cosa che altri tentasse, sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo essere stata ispedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si douerebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse per ordinario stilo, quello, che di sopra habbiamo detto si ha da offeruare.

H



DEL DVELLO  
DELLE COSE, CHE NE GLI  
STECCATI OCCORRONO.  
CAP. XIII.



Lo scriuere nostro è in materia di Duello a tutto transito, secondo che ordinariamēte si usano nostri giorni. Et perciò tutte le sentenze nostre a quello si uanno indirizzando. Entrati adunque in isteccato i cauallieri, se non hanno altra capitulatione tra loro, per toccar palo, o corda, o per uscire con un membro fuori, non è ne prigione, ne quel membro gli de essere tagliato: anzi la battaglia si ha da perseguire infino a morte, o fuga, o disdetta. Se il combattente esce tutto fuori di steccato è prigione. I caualli si possono ferire, et uccidere. et se una arme si rompe non ha da rendersene una altra. Et se arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo così disarmato: è lecito dico, per cioche atto honoreuole sarebbe di re a colui che ripigliasse l'arme sua, & starsene senza offenderlo infino che egli hauesse quella recuperata. Ben che auuenendo poi che la uittoria fosse appresso colui, hauendo egli potuto uincere al sicuro, si direbbe, che la sua fosse stata sciocchezza, et che gli fosse bene inuestito. Queste cose dico io per ordinarie si hanno da seruare, ma quando altramente fosse ne capitoli stabilito, a quelli inuiolabilmēte si douerebbe stare, sotto la pena, che in quelli fosse stata espressa: & quando pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi contra la capitulatione hauesse cosa adoperato, per traditore douerebbe esser

LIBRO. II. 58

condannato. Tanto ho da dire della capitulatione anchora, che ella si fa concordia di amendue le parti: & che uno non puo costringere l'altro ad accettare conditione che sia fuori della legge del tutto transito. Mi par superfluo ricordare che all'attore primieramente di muouersi conuenga per andare a ferire il suo nimico, che hauendo egli da prouare, & all'altro bastando difendersi, chiara cosa è, che non si mouendo colui, questi nō ha da fare mouimento ueruno, & tutto quello che egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuiato per andare ad assalirlo, sarebbe di souerchio.

CHI FA MOTO DE CIRCOSTANTI  
TI ALLO STECCATO DEE ESSERE  
CASTIGATO. CAP. XIII.



Ostume ordinario è, che allo entrar de' cauallieri nello steccato si mandi il bando che alcuno sotto la pena della uita nō debbia parlare ne far motto, ne segno alcuno: & in quella maniera, che egli uicè fatto, seueramēte senza alcun risguardo dee essere mādato ad esecutione, trattandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caso di due, che entrati in campo l'uno essendo di uno incontro caduto, & l'altro senza esserferene auueduto per lo campo scorrendo, dal fratello sgridato tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra questo caso il signor del campo dichiarò, che chi uinto haue

DEL DVELLO

ua hauesse la uittoria: & che il fratello il quale haueua fatto contra il bando fosse decapitato: ma il uincitore uolle anzi renũtiare la uittoria, che uedere morto il fratello. Et sopra questo caso allegando molte ragioni uol conchiudere contra il giudicio del Signore, che ne il uincitore haueua ben uinto, ne il fratello di lui meritaua di esser morto. Antorno alla qual cosa si come in una parte concorro con la openion del dottore, cosi nella altra lodo la sententia del Prencipe, che a me non pare che la uittoria debbia essere di colui, il quale uince contra la ordinatione, et contra la fede del Signore. Et parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauẽdo disfobidito al bando nel quale era statuito penadiuita. Ne in questo caso è da dire che la affettione lo debbia scusare potendosi star lontano, & non mettersi a tal pericolo: che da persone di intelletto si usa di non si uoler trouar a cosi odiosi spettacoli la, doue persone a loro congiunte uengono alle mani. Et in caso, doue si tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima scusa, che altri per affettione debbia insidiare all'altrui uita, et all'altrui honore senza cadere egli nella pena a tal fine statuita. Ne ueggo come faccia a proposito quello, che egli allega, che essendo alcuno preso contra gli stili, & contra gli ordini della corte, si debbia per giustitia rilasciare. Che questo concedo io, & da questo ne traggo conclusionẽ contra colui, cui egli difende: che se quale è preso contra l'ordine dee essere rilasciato, questo altro in esecution dell'ordine è stato ben cõdannato. Et meno nel rileua quell'altra cosa, che egli aggiunge, che se alcuno ha deliberato di amazzare un suo nimico, & io consi-

LIBRO II.

59

glio, che uada ad ucciderlo, seguendo l'homicidio, io non sarò p questo come micidiale castigato: che anchor che co si sia uero, questo non è caso pari al caso nostro: percioche se colui non è castigato come micidiale, è percioche egli non ha cõessa cosa, per laquale sia ordinata pena di homicidio. ma colui, ilquale contra il bando ha dato il con figlio, al dator del quale è imposta la pena della uita, merita in esecutiõ di quell'ordine, che gli sia tolta la uita. Et questa seuerità in tali casi da' Signori si dee usare senza alcun risparmio; percioche chi una uolta uno atto tale lasciasse impunito, si introducerebbe una licenza tale, che a gli steccati torrebbe ogni franchezza, et ogni sicurtà.

SE DENEGANDO, O INTERROM  
PENDO IL SIGNOR DEL CAMPO LA  
BATTAGLIA, BELLÀ SI HABBIA  
PURE A PERSECVIRE,  
CAP. XV.



No altro dubbio propone M. Paris, ilquale a me sembra, che habbia bisogno di nuoua consideratione. Et cio è: Essendo due condutti al campo & non uolendo il Signore lasciarli combattere, se si douera prouedere d'uno altro campo per diffinitione della querela, & conchiude di si. Ma è da notare, che egli pare secondo il uecchio costume, quando il reo ordinarimente il campo mandaua: perche è da dire che buona è la sua sententia: percioche essendo cosa propria de' rei il fuggi



## DEL DVELLO

re, sarebbe uerisimile che colui, il quale reo essendo haueſſe il campo trouato, haueſſe anchora quella malitia procurata: la quale essendo in pregiudicio dell'attore, conuenueole cosa è, che all'honore di colui sia proueduto. Ma mandando il campo all'attore, a cui si appartiene di procacciare, che all'abbattimento si habbia a uenire, cessa quella sospitione: conciosiacosa che si come non combattendo, il reo col solo conducer si al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore se non combatte, non puo uenire al fine della sua intentione: & per tanto non è da pensare, che colui, il quale non combattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. & quando pure egli il procurasse, in cio non sarebbe pregiudicio ad altra persona, che a se medesimo: di che nõ rimarrebbe a cui di fauore uole rimedio si douesse altramente prouedere. Et quando egli anchor non ne haueſſe alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mancasse, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere a Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli non dee essere aggrauato per una querela di conducer si piu di una uolta ad isteccato. Et perciocche non è cosa conuenueole, che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, a colui, cui dal signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello a battaglia come mancato di fede: essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, secondo che poi diremo al luogo suo, ne potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, per che colui haueſſe il carico di altra querela, hauendogli

## LIBRO II.

60

esso interrotta la definitione di quella. Benche il rompiamento della fede si potrebbe per auuentura mostrar cosi manifestochè di proua di arme non hauerebbe mestiero. Et per tornare a' caualieri al capo condutti, dico, che ricusando il reo piu di andare ad altro campo, pagando gli l'attore le spese & mandandogli nuoue patenti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fossero al campo condutti, dico anchora di quelli, i quali nello steccato fossero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il di fosse finito, dal signore fossero separati, che douendosi l'abbattimento fare a tutto transitto, per esser dal signore interrotto, non si puo dire, che sia finito, et come che cosi fatti casi auuenir non si ueggano, ne io pensi, che habbiano da interuenire, pure hauendone altri parlato, et auuenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauendo massimamente per la uariatione de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiarazione. Et a' Signori ho io da dire, che o non debbono patenti di campo concedere, o poi che concedute le hanno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hanno essi da usare ogni studio di non dar capo, se le querele battaglia non meritano, et in quelle, che meritano definitione di arme, poi che i caualieri sotto la loro giuriditione sono ridutti, debbono con ogni industria faticarsi per uedere, se potessero con concordia dar lor fine: che questo è ueramente honore uole officio, & da caualier generoso, et da Principe uirtuoso. Et quando egli auuenisse, che altri hauendo la querela falsamente esposta, et che con false prououe haueſſe il Si-

DEL DVELLO

gnore dato a uedere, che abbattimento le si conuenisse: et che uenuto i caualieri al campo la cosa si trouasse stare in altra guisa, & quella informatione falsa si discoprisse: in tal caso direi, che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti domandate hauesse, il principale dico, douesse essere arretrato, et non relassato se non hauesse prima pagate le spese alla parte contraria, per hauerla indebitamente molestata, & non dirittamente tentato quel giudicio. Et quando anchora contra di lui, et contra qualunque altra persona in quella querela hauesse la man posta, si procedesse di pergiuro, & di falsità, questa direi io che fosse opera di honoratissimo, & di giustissimo Signore: che casi si darebbe a' cattiu il conueniente castigamento: et si uerrebbe insieme a dare un notabile essemplio, che altri non hauesse ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire la auttorità de' reuerendi tribunali.

SE I CAVALIERI NE GLI STECCATI  
PENTIRE SI POSSANO DI  
COMBATTERE. CAP. XVI.



**S**I moue anchora una altra quistione, et questa è tale, se caualieri in campo condutti pentire si possano di combattere. Il che primieramente nõ mi par che tra persone honorate possa in alcun modo auuenire, che come si potra pentire l'attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasimo, et dishonore, non

LIBRO II.

douendo piu potere altrui a battaglia richiedere, per nõ hauer prouato uero il detto suo, per lo quale egli gia le arme prese hauea: Io conforterei ben ciascuno, che sentè dosi douer prendere ingiusta querela, quella non pigliasse, & prima che combattere contra la uerità, che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu ampiamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerità, & per zelo di uirtu: che il perseverare, o per dir meglio lo stare ostinato in un proponimeto fin che l'huomo si troua cõ le armi in mano, et poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pètimeto dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uouole cedere la querela, et confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: il che (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et a qual' hora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, no ui ha dubbio alcuno, che all'attore ne rimarrebbe al uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo, Ma pur quando egli auuenisse, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che a prencipe si appartenesse, o fosse di interesse altrui, il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o a chiarire la uerità del fatto, quando ueramente fosse di cosa loro propria, et particolare potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licenciarli. Bene è uero, che quando anchor la querela abbattimento richiedesse, & che essi uoglia di combattere non hauessero, nõ so come a far da douero potessero esser costretti: eccetto



## DEL DVELLO

che nõ uolessè alla quisa, che già fece Astiage Re de' Mt di contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le spalle chi con gli spiedi gli facesse andare auanti.

### SE I CAVALIERI NELLO STECCATO POSSONO MUTAR QUERELA.

C A P. X V I I.

C A P. X V I I.



**N**E quella altra dubitatione intendo io di passar con silentio, nella quale si propone, che combattendo due l'uno dice: difendite traditore; e l'altro risponde, io ti cedo la prima querela, e sopra questa seconda combatto hora con te. Nel qual caso nõ ho io dubbio alcuno che colui a cui la querela è renuntiatà, di quella non sia uincitore: Ne che uincendo l'altro la seconda, non debbia medesimamènte uincitor di quella esser giudicato. Ma best dico, che ne l'uno, ne l'altro di quello steccato nõ uscirebbe con honore: anzi che l'uno, e l'altro sarebbe caduto in biasimo di mal caualiero, p hauere amè due preso a combattere per giusta querela: il che dell'hauere l'uno, e l'altro perduto si presumerebbe. Et per cioche l'una uittoria dall'altra perdita ne rileua, si come chiaramente dimostreremo nel terzo libro, come mali caualieri in altre querele potrebbero esser ributtati. Ma in simili auuenimenti, colui che uolessè attaccar la nuoua querela nõ douerebbe dire, ti renuntio la prima, ma solamente, Tienti ch'io sia traditore, e sopra questo da hora innanzi mi difendo. e uincendo questa, non si potrebbe dire,

## LIBRO II.

62

che hauesse l'altra perduta: anzi sarebbe la presontione in fauor suo, che hauendo l'aduersario tolto a combattere il torto i questa, hauesse il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, a cui tornerebbe meglio combattere sopra la prima querela, non douerebbe alla seconda accõsentire anzi rispondere, ch'egli finisse la prima battaglia, et che del rimanente appresso si parlerebbe. Et dicendo l'altro di renuntiar gli la prima, Egli accettar douerebbe tal renuntiatione, e al Signor del campo haurebbe da domanda re le patenti della uittoria, e piu non combattere con cului. Ne il Signore piu gli douerebbe lasciar combattere. Et questo è quanto mi occorre a dire in questo soggetto di quello, che a caualieri s'appartiene: Et uenendo all'officio de Signori dico, che se dapoi che le patenti de' campi sono espedite o in campo, o fuori di campo, i caualieri uogliono mutar querela, essi possono riuocar le loro patenti, e uietar loro il combattere: per cioche non sono tenuti di dar campo se non se pra quella spetial querela, che a loro è stata portata, e sopra la quale essi hanno le loro lettere concedute: la onde anche per questa ragione non sarebbe se non bene, che la querela nelle patenti fosse esposta. Et piu diro io anchora, che mutando i caualieri querela nello steccato senza licenza del Signore e seguendone morte, il Signor potrebbe punir l'uccidore di homicidio, hauendo egli un huomo ucciso nella giuridition sua senza la sicurtà del campo franco, non si intendendo quel capo esser franco, e sicuro se non per quella spetial querela, per la quale fosse stato cõceduto. Saluo chi non uolessè dire, che sentendogli il Signore prendere la battaglia sopra nuoua differenza, e loro



## DEL DVELLO

non la uietando, uenisse tacitamente a consentire: il che non approuo, ne condanno.

### DI QUELLI CHE NON RISPON- DONO, O AL CAMPO NON COMPARI- SCONO. CAP. XVIII.



Ome altri da altrui a battaglia è richiesto, così dee disporfi a rispondere non con parole solamente, ma con arme anchora, eccetto se il richieditore fosse tale, che ragioneuolmente potesse essere rifiutato, o ributato. della qual cosa nel terzo libro serbiamo il luogo a douerne ragionare. Intendendo sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti, chi richiesto non risponde, o senza giusta cagione non accetta patente di campo, o quella accettata, senza cagion legittima non compare, cade in grauissima infamia nel cospetto di ogni honorato cauallero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appresentarsi al campo, & far le usate solennità. Che il giorno precedente al di statuito alla battaglia, il padrino si suole appresentare al Signor del campo, & dire che il suo principale è uenuto per prouare la sua querela, & che per tanto esso procurador suo compare per uedere se la parte contraria è uenuta, et se intende di capitolar, o di dire altro, accioche il giorno seguente siano piu espediti per uenire alla determinatione protestando che da lui non manca: Et preghera il

## LIBRO II.

63

Signore che faccia uedere se egli, o altri per lui è uenuto: Et che non hauendosi notizia della uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, & quando il richiesto alla battaglia non si appresenti, si procedera contra lui come contra contumace, & mancatore. il che il Signor del campo non gli douera negare. Et il di ordinato alla battaglia douera ad hora conueniente il cauallero appresentarsi allo steccato, et il padrino rappresentarsi al Signore, esponendo che il suo principale è al campo condotto per douer combattere facendo nuoua istanza di un nuouo bando a perseguir la querela. Et il medesimo tornerà a fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme fara mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauera da accusare la contumacia dell'aduersario: & da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, et che per uincitor sia dichiarato: Et che l'altro per contumace, per mancatore, et per uinto nella querela sia condannato, & che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, iquali contra cosi fatti contumaci per istilo di caualleria sono permessi. Lequali cose tutte dal Signore gli doueranno esser concesse. Et il cauallero con honoreuole pompa di caualli, & di arme, di tröbe, & di tamburi entrato nel campo quello intorniera tre uolte, & ne riporterà le patenti. Dopo il quale atto il contumace dall'aduersario suo potrà esser portato dipinto. Et quello che detto habbiamo dello attore potrà medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.



DEL DVELLO  
QVANDO S'ALLEGHINO IMPE-  
DIMENTI DEL NON COMPARIRE AL  
CAMPO COME SI HABBIA A  
FARE. CAP. XIX.



R se alcun caualiero al termine sta-  
tuito al campo non comparisse, &  
mandasse a fare la scusa, che da giu-  
sto impedimento fosse stato ritenuto,  
è anchora da uedere quello, che in  
questo caso si habbia a fare. intorno  
alla qual proposta dirò io primieramente, che quando lo  
impedimento occoresse a tal tempo, che auanti che la par-  
te contraria si mettesse per andare al campo, di quello  
le si potesse dar notitia, cio si douerebbe fare leuando a  
colui la fatica, & la spesa, & a lui si douerebbe man-  
dare la giustificatione della sua legitima scusa, offeren-  
dosi anchora a lui in conueniente termine di douergli  
egli prouedere di altri campi bisognando, & di sodisfa-  
re a quello di che per tal prolongation di termine l'al-  
tra parte patisse detrimento. Quando ueramente lo im-  
pedimento cosi subito soprauenisse, che non gli ele potes-  
se far sapere auanti il di della giornata, non percio non  
douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che  
ella fosse di impedimento legitimo: et a colui, il quale al  
campo fosse uenuto si douerebbe la spesa ristorare: che  
se io mi sono con te conuenuto di esser teco il cotal giorno  
nel cotal luogo per latal determinatione, & io quiui mi  
appresento, & altro interesse ti ritiene, douendo io per  
tale effetto a nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è,

che la tua commodita ritorni a me in incomodita, & da  
no. Ma scusa di impedimento legitimo sarebbe graue  
infirmata tempesta, o acque, che il camino gli impedisse-  
ro, guerra della patria, o del suo Principe, o contra infi-  
deli, & cose altre simiglianti, le quali ogni giusto Signo-  
re per giuste cagioni potesse giudicare. Vna prigionia  
potrebbe anchora essere legitima scusa, quando ella non  
fosse tale, che egli uerisimilmente schifarla potendo, non  
la hauesse schifata, che'l caualieri secondo i luoghi, ne  
quali si trouano, douendo in querela entrare, se ui è so-  
spetto alcun, che il Signore gli habbia ad impedire, essi  
prima di là si partono, & in parte ricouerano, doue  
pensano di esser sicuri di non douere essere dalla loro in-  
tentione impediti, che in casi di honore chi non procura  
per tutte le uie di sodisfare all'honore, & chi ad altra  
cosa pensa, che all'honore contra l'honor suo commette  
mancamento. Perche quando altri per uedere starsi a ca-  
sa fosse dal Principe suo fatto arrestare, io hauerei quel-  
la scusa tanto per legitima, quanto se egli quella prigio-  
nia si hauesse procurata. Ne per legitima cagione di  
prolungatione di tempo hauerei io, se altri dopo la que-  
rela gia contestata predesse un nuouo carico di maestra  
to, o altro, che questa istimeri io che fosse a questo effet-  
to mendicata, & non da douersi approuare per buo-  
na: percioche hauendosi obligatione di honore a quel-  
lo dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi a procac-  
ciare nuoue imprese. Vero è che se in quel mezo tem-  
po occorresse, che ad altrui, o per successione, o per al-  
tra buona fortuna in mano gli cadesse alcuna Signoria,  
& che quella fosse tale, che l'aduersario suo di pari, che



## DEL DVELLO

egli era a lui, non pari uenisse a rimanere, questo dir si potrebbe, che fosse un nuouo, et giusto impedimento, et non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria personazche in tal caso per persona sustituita, o uogliamo dire per campione a determinare cò le arme la incominciata querela sarebbe obligato. Et se fosse tirato ad honoreuole grado di ecclesiastica dignità, ne per se, ne per campione piu gli sarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandosi altri in ambasciaria, o in maestrate gli accadeffe entrare in querela, potrebbe tardare la diffinition di quella al fine dell' officio suo: ne quello oltra l' ordinario termine si douerebbe prolungare.

## IN QUANTI MODI SI POSSANO VINCERE LE BATTAGLIE NE GLI STECATI. CAP. XX.



**L**E battaglie ne gli steccati possono hauere diuersi fini, che puo auuenire, che combattendosi infino al tramontar del Sole il richieditore non uinca il richiesto, ne anchor sia uinto da lui: et in tal caso il reo per uincitore douera essere giudicato, et assoluto dal biasimo, che dall' aduersario gli sarà stato dato; et l' attore per perditore sarà sentenziato; et come mal caualliero uolendo appresso richiedere altrui per altra querela potrà essere ributtato. Ma non sarà perciò prigione del reo, se egli non lo si haura conquistato. Et questo caso è solo

## LIBRO II. DE 65

solo quello, nel quale combattendo, et non uincendosi uince, et è solo del reo. Gli altri all' attore, et al reo sono comuni. Et uno è uccidendo il nimico: uno altro è quando altri si rende, o uogliamo dire si da per prigione, cò quali maniere di parole si uoglia dandosi per uinto; il terzo è quando altri si disaice espresamente, sponendo la querela, et di quella confessandosi o della uerita accusato, o falso accusatore. Et ultimamente uinto, et prigione è colui, il quale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere ciascuno è tanto piu uergognoso, quanto l' habbiamo piu basso in ordine riposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato da' cauallieri è reputata la perdita non me uergognosa, così è ella la piu pericolosa, et la piu dannosa: per cioche coloro, che così muoiono, dalla chiesa sono ributtati: et i corpi loro a sepoltura in luogo sacro non sono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uina forza facesse prigione l' aduersario suo, et quello tenesse legato, o in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo potere, che ad ogniuno fosse manifesto, che egli uolendo uccidere il potrebbe: et così stando finisse la giornata. Or così tenendolo, et facendo istanza, che si disdiceffe, o che si rendesse, et colui ad alcuno di questi partiti consentire non uolendo, chiara cosa è che lecito gli sarebbe dargli la morte. Ma pur quando egli non l' uccidesse, et il giorno al suo fine fosse arriuato, dubitar si potrebbe, che giudicio in cotal caso si douesse fare. Et quando il reo fosse superiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non douesse esser dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor proua, che questa non è. Ma quando l' attore fosse

DEL DVELLO

egli colui, il quale in sua mano hauesse il reo, non così di leggieri se ne potrebbe fare la determinatione. Et in questo caso primieramēte a' loro capitoli saria di riguardare, che potrebbero essere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente si potrebbe senza altro fare diritto giudicio. Che quando nella capitulatione fosse espresso, che l'attore non si intenda hauer uinto, se egli nō uccide, o non fa disdire il reo, in tal caso non potrebbe essere detto uincitore. Ma se si dicesse, che il reo non si intendesse essere uinto, salvo se egli nō fosse morto, o disletto, io non condannerei già lui per uinto, ma ben direi, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto, essendo in sua mano stato di uccidere il suo nimico. Et uolendo il reo in altra giornata rinfrescar la battaglia sopra la medesima querela, o sopra l'abbattimento di quella giornata, non mi parrebbe, che douesse essere da giusto giudice ascoltato. Et quando pur ne capitoli non fossero parole a quel caso appartenenti, tenendo uno un'altro in sua balia (come di sopra è detto) a me pare, che l'altro nō sarebbe mō prigione dell'uno che se egli si fosse renduto: et che uincitore di doppia gloria sarebbe da essere honorato, si come colui, il quale della sola uittoria contentandosi, contra l'altrui uita nō fosse uoluto in crudelire.

LIBRO II.

66

DI COSE CHE SVCCEDONO ALLE

VITTORIE DE GLI STECCATI.

CAP. XXI.



L'uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, et altri arnesi di qualunque maniera si siano, che siano stati portati nello steccato o per cōparire honoreuole, o per combattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera openione in questo soggetto: percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da' cauallieri donata o al Signore del cāpo, o ad altro Prēcipe, a cui egli, o co lui sia seruidore, o raccomandato. Et questa consuetudine, come che io la cōmendi, et conforti ciascuno a douerla seguitare, non percio dico, che quando il uincitore uoglio nō possa usare delle sue ragioni, et tenerlo si per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno, conciasia cosa che egli si puo di lui seruire, ma non già a uili officij, ne ad altro, che a cose a cauallieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato possono essere costretti a pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essere riscattate appresso per danari non altramente, che cauallieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse, potrebbe farlo guardare, et imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di accrescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui, Et chi non ha da pagare, seruendo



DEL DVELLO

cinque anni in opera a conuenienti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domandare. Et quando altri a uili esercitij uoleffe adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigionio in dono non gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitore non puo donare il uinto a persona pari, o di minor conditione di se senza la uoluntà di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in faculta, o in istato, nõ gli si douerebbe domandare il riscatto, senon secondo l'hauer del tempo, che fu fatto prigionio. Et uenendo a morte il uincitor di lui, egli nella heredita del morto uiene a rimanere. In caso ueramente che prigionio sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in liberta rimesso, richiesto non dee mancare di seruar la fede. ma quando il uincitor suo fosse o ribello del comune Signore, o scomunicato, o fra lui et esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douere a lui tornare. Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto nõ sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stado in prigionia fosse stato mal trattato, & il Signor suo nõ si fosse contetato di taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non per cio da pagar la conueniente taglia si douerebbe rimanere. Et occorrendo, che il prigionio liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in liberta.

DELLA DIVERSITA DELL'ANTI  
CO ET DEL MODERNO COSTUME IN  
IL TORNO A VINTI. CAP. XXII.



On uoglio lasciar di dire, che quello, che di sopra ho detto de' prigionio, è stato introdotto anzi per costume di cauallieri, dapoi che per punto d'honore hanno cominciato a prender le querele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi, chi era uinto in battaglia era non dato prigionio, ne dichiarato infame per ogni querela, ma uariamente condannato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quella chiaramente si truoua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto, per deua una mano: & chi era dannato di adulterio, era a morte sententiato. Et de' testimoni, iquali per confirmatione de' loro detti combatteuano, al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per darsi ricomperauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Con tal seuerità esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa pruoua incerta, quando ad altrui in istecato fosse puato mancamento degno di estremo supplicio, non si douerebbe perciò dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe essere rimessa, dandogli punitione piu leggiera. Il che si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, così è anchor da dannare. il costume di coloro iquali in caso di Duello fanno le ferche apprestare, & il per-



## DEL DVELLO

ditore fanno appiccare incontanente. Ma per dio quale puo essere maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbattimenti usano di dare a coloro, che sono uinti & Esse gli castigano non in danari, non in mozza di membra, & non nella uita: ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona di intelletto, cioè siacosa che nel priuano dell' honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che de gli steccati escono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto desiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et ciò non per essere uno huomo stato uinto da uno altro huomo, che necessario è, che combattendo due, uno rimanga superato: et come di sopra habbiamo detto) l'attore anchora non perdendo perde, si che non per essere combattendo uinto, rimane il cauallero dishonorato, ma percioche egli è hauuto per mal cauallero, il quale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerità, la quale egli principalmente a difendere è tenuto. Et per tanto considerata la grandezza del pericolo, al quale si mettono coloro, iquali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i cauallieri esser piu lenti prendere la spada in mano, & non muouersi, se grande sforzo non gli costringe, & se non sono così sicuri di combattere per la giustitia, che possono habere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

## LIBRO II. 68 DELLA GIUSTITIA, CHE

HANNO A FARE I SIGNORI.

CAP. XXIII.



L' uoler parlare a' giudici & a Signori di giustitia douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Ne di tenerne ragionamento sarebbe mestiero, quando essi se medesimi conoscessero, & il loro officio intendessero & a quello attendessero, come si richiede. Ma essi il piu non fanno, che si siano, ne che habbiano a fare, & anzi ad ogni altra cosa sono intenti, che a quello, che a loro si appartiene. Perche io ho a dire a que' tali, che debbono sapere di hauer e hauuto da Dio que' gradi, a quali fra gli altri huomini si truouano in alzati, non per maggioranza, ma per officio, accio che siano esecutori della uoluntà di lui in premiar i buoni in castigare i rei, in liberare gli oppressi, in soccorrere a bisognosi, & in somma a dare a ciascuno quello, che per giustitia, & per equità gli si conuiene. Et queste cose uole Dio, che siano messe in opera così sinceramente, che egli nella santa sua legge comanda, che non si habbia riguardo a cittadino, o forestiero: percioche non ui è differenza di persone. Che non hanno i Signori, & i giudici da considerate chi sia ne costui, ne colui, ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una conditione di persona, che in una altra si farebbe. Et tale ha da esser la sentenza, la quale si da per lo cittadino contra la stran-



## DEL DVELLO

niero, qual si darebbe per lo straniero contra il cittadi  
no quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è  
questi, & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et  
intanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge con  
fermata, che in quella non solamente si comanda, che nõ  
si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma  
essendo usata in piu di un luogo di raccomandare i poue  
ri, espressamente comanda, che ne' giudicij a' poueri non  
si debbia hauer compassione. Or essendo i Principi, &  
i Signori, & i giudici, & i maggiori, & i minori a  
tal fine stati ordinati, a questo loro officio douerebbono  
dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per offi  
ciali, & per ministri del supremo Signore, & ne gli ani  
mi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose le  
quali essi giudicherãno, le appellationi ne andranno al  
uero, & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la  
scrittura) tutto quello che hauerãno giudicato, sopra di  
loro hauerã a ritornare. Il che dee essere ad ogniuno  
troppo piu che chiaro, che non che le sacre, ma anchora  
le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & di  
ce Phocilide

„ Chi fara mal giudicio contra altrui,

„ Farã giudicio Dio contra di lui.

La onde secondo che disse Iosaphat, ricordarsi debbono  
i giudici, che non giudicano per huomini, ma per Dio, &  
che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In quistione  
adunque, della quale habbiamo a far giudicio, non debbo  
no portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pen  
sata, o preparata loro dalla loro affettione prima che le  
ragioni delle parti habbiano intese: ma secondo quello

## LIBRO II. 69

che haueranno udito, doueranno giudicare. Et pertanto  
si conuiene che da gli animi loro siano lontani tema, &  
rispetto di ogni persona, a cui habbiamo riuerenzia, o de  
siderino di compiacere: che non habbiano desiderio di co  
sa, la qual pensino per quel giudicio piu in uno che in al  
tro modo di douer conseguire, et che diano bado ad amo  
re, et ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra le qua  
li pèda la quistione, dellaquale a loro si richieggia di giu  
dicare, sapendo che a niuno si dee hauer piu risguardo,  
ne piu si dee riuerire di esso Dio: et che ricchezza alcu  
na maggiore nõ si puo acquistare, che conseruarsi la gra  
tia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti, et  
che di tutte le ricchezze è donatore, et che amare si deb  
bono, & fauorire gli amici in quanto l'amore, & la af  
fettione al debito, et all'officio non ci fa mancare: Et che  
non debbiamo con sì acerbo odio altrui perseguire, che  
contra noi medesimi uogliãno far riuoltare la ira di Dio.  
Opera farebbe lamia da altra scrittura, che da un solo  
capitolo, quando io uolesi dire tutto quello, che mi ditta  
l'animo in questa materia: ma & in altri luoghi delle no  
stre scritture piu copiosamente ne habbiamo ragionato,  
& alle menti ben disposte questo puo essere a' sai, & alle  
altre non basterebbe un grandissimo uolume. Or quello,  
che intendo di dire a questo proposito di duello è che se  
nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, et di poco ua  
lore sono tutti i danari, et tutte le ricchezze per le qua  
li tutto di si uiene in contentione, comparate con la uita,  
& con l'honore dell'huomo: Se in quelle dico per ogni  
legge diuina, & humana a Signori si richiede esser delle  
leggi così seruenti, et così amanti della giustitia, quanto

DEL DVELLO

doueremo noi dire, che si conuenga loro di essere imma-  
culati, quanto sinceri, quanto giusti, & quanto seueri la  
doue si mettono in bilancia cosi rare gioie, che theforo al-  
cuno al mondo non le puo compensare: In questi giudicij  
hanno i Signori principalmente da mostrarsi Signorij in  
questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno af-  
fetto, & non conoscere ne superiore, ne amico, ne perso-  
na di sangue congiunta: Non mirare ad alcuno suo par-  
ticulare: ne pensare a cosa, che in giudicando piu a que-  
sta che a quella guisa ne possa seguire: ma solamente che  
giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti  
gli stati, & giudicano dell'honore, che ual piu che tutte  
le uite: & che giudicano in luogo di Dio: et che a Dio  
ne hanno da rendere ragione.

CONCLVSIONE DEL SECONDO

LIBRO, CAP. XXIIII.




Veste sono quelle cose, che et in pre-  
senza de' Signori, & nel campo, &  
dopo la uittoria ci pare che ordina-  
riamente possano occorrere, delle  
quali si habbia a trattare: & sopra  
le quali habbiano stimato esser ne-  
cessario di ragionare. Or al terzo libro passando, passe-  
remo insieme ad alcune quistioni, alle quali habbiamo  
giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere  
nel primo, o in questo secondo libro tenerne confuso ra-  
gionamento.

70  
DEL DVELLO

DEL MUTIO IUSTINO

POLITANO.

LIBRO TERZO.



PROEMIO.



ELLE leggi de' Lon-  
gobardi ancho che mol-  
ti capi si ritreuiuino, per  
liquali da' loro Re era-  
no gli abbattimenti con-  
ceduti, pur nodimeno ui  
sono anchora di quelle  
ordinationi, per liquali  
si mostra, che la pruoua

delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa  
giudicata: & che ingiusta cosa pareo loro, che sotto uno  
scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale  
fosse di grande interesse. Et questa dichiarazione non in  
un solo luogo uien da loro fatta, & confermata: & fra  
gli altri da Aliprando Re in una sua legge si dicono co-  
si fatte parole. Noi siamo incerti del diuino giudicio: &  
gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta  
ragione hanno la loro giusta querela perduta: ma per la  
consuetudine della gente nostra de' Longobardi no' pos-  
siamo uietar l'empia legge. Io non so qual e piu conuene



## DEL DVELLO

uole testimonianza di questa douermi rendere a' Duelli, dappoi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: & il giudicio di quelli per uero non è approuato: & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando: & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dallaquale gli abbatimēti così siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione, laquale altre uolte ha dato alle altre le diritte leggi, con piu barbare leggi, che alcuna altra si uede essere gouernata, che per ogni suo scello i cauallieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume il combattere è stato introdotto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore non siano stati, o non siano studiosi. Abbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il loro ualore, di che ne seguuitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano, la doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcēdosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

„ Che spender si doueriano in miglior uso.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la ragione, senon la terrena nostra ignoranza, dallaquale diuersità di opinion nascendo, conuiene, che ne seguiti contentione: & da questa alienation di

## LIBRO III. 71

mente seguitandone, si genera la nimistà; per la qual fra gran Principi hanno origine le guerre, et fra cauallieri i Duelli non si prendendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiuua usanza tanto auanti trapassata, ne spero io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimouere, tanto maggiormente ho io da ricordare a' signori, iquali i capi concedono, che essi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, & che a loro si appartiene, & che habbiano consideratione sopra le qualita delle querele, sopra le conditioni delle persone, et sopra tutte quelle altre cose, che da queste due dependono, secondo che da noi è stato per adietro dimostrato, & per innanzi siano per dimostrare, Et quelle diligentemente conosciute giudichino, & determinino con quella dirittura, & seuerita, che a giudice si conuiene, senza affettione, & senza eccettione di persone. Che nel uero io non so qual cosa piu honoreuole, & piu caualleresca da loro si potesse adoperare. Mi danneranno per auuentura alcuni, ch'io pur torni a dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et si dorranno forse i Signori, che io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggio senza fine esser multiplicati, & il desiderio di uedere la religione della caualleria nella sua pristina dignita ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante siue, che di piu replicarla non sia mestiero. Ne so uedere uia, per laquale piu commodamente la si possa porgere gioueuole rime dio, che per



DEL DVELLO

Te mani di coloro, a cui le querele hanno da capitare: i quali quando fedelmente ui si uogliono adoperare, io sono sicuro, che fra non molto tempo le apporteranno salu- tiferà medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

CHI NON DEE ESSER RICEVUTO

ALLA PRUOVA DELLE ARMI.

C A P. P R I M O.



**H**essendo il Duello pruoua di arme, che a cavalieri si appartiene, et essendo la caualleria grado honoratissimo, non è conuenevole, che alla pruoua delle arme senon da honorate persone si habbia a uenire. et per tanto si come dauanti a tribunali ciuili non è permesso, che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio caualleresco persona honorata da altrui, che da persona honorata non potrà essere accusata, perche come dee uolere apporre altrui mancamento di honore a lui, che contra l'honor suo hauerà mancamento commesso. Et essendo il mestiero delle arme stato istituito ad honore uol fine, et per punire i cattiuu, come doueranno essere a questo officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione per ferma conclusione adunque sarà da tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, iquali contra il Prencipe, o contra la patria loro haueranno fatto tradimento, o anchora co' nimici ha-

LIBRO III.

ueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potessero iuscire: Et quegli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati: o mandati a uedere che facciano nimici, con loro si sono rimasi: o hanno fatto spia doppia: o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'essercito, nimicozo anchora non hauendo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le genti dall'una, et dall'altra parte sono alle mani: che questo atto ha forma di tradimento: perche mostrando tu di essere in mio fauore, et io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Anchora saranno da esser ributtati coloro, che nella battaglia haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: et qual di di, o di notte malitosamente hauerà lasciata la guardia a lui commessa dell'essercito, o della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abbuttinatori, et tutti quelli che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lasceremo di dire, che assassini, et ladri, et ruffiani, et hosti, et tauernieri, scomunicati, heretici, et usurieri, et ogni persona esercitante mestiero a gètilhuomo, et a soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quelli, che di grande mancamento sono infamati, et che della legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui possono essere rifiutati, ma che da ogni persona honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro combatte farebbe mancamento, facendosi pari a persone honorate. Bene è uero, che qua le per



## DEL DVELLO

cagion di infamia uouole altrui ributtare, dee uedere, che colui di quel fallo sia stato condannato, o che la cosa sia così notoria, che egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mancamento, che apposto gli fosse: & a chi glielo apponesse, si richiederebbe di farne la pruoua. Et si come alle condizioni de gli huomini di sopra espresse non è lecito richiedere altrui, così richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Ne hauerei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo: che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, che egli si obliga a tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento. Non dico gia, che se dopo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, o attore, o reo che egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascerò anchor di dire, che quando honorato caualiero richiedesse pur per persona macchiata, o richiesto la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quello atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio anchora del grado della caualleria, officio sarebbe del Signore, a cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare auanti un così fatto abbattimento: & patenti non ui si douerebbono cedere.

SE BA=

LIBRO II. 73  
SE BASTARDI POSSANO MVO=  
VER DVELLO. CAP. II.

Uouole anchor cercare se bastardi a Duello debbiano esser riceuuti: che per esser nati di non legitimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti a gli honori, ne alle heredita par che non senza ragione dalla pruoua delle arme debbiano esser rimossi. Poi considerato, che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, il quale commette esso atto di uilta, o di infamia, par che altramente si debbia tenere, massimamente che sentenza di Hieronimo è, che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui che genera; Et dice Chriostomo, che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtu: & che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato a lui non parturisce uergogna. Poi essi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti, & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Principati, & a' Regni, & allo Imperio de' così fattamente nati ne sono ascisi: & de loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Il che se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato, che non possano risentirsi delle ingiurie che loro da altrui faran

K

DEL DVELLO

no fatte, ne possano prender la pruoua della uerita. Et pure nõ è di meno da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: et non ottenendo per ragione la paterna nobilta, non possono ne anche questo fauore di honor di arme così semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti. si come quelli altri, che di legitimo matrimonio, & di huile conditione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se de gli altri non honestamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerissima cosa è, che col mezo delle loro uirtu gli si habbiano acquistati. Di che essi anchora si debbono faticare di auanzarsi col mezo delle opere ualorose, & de gli studij uirtuosi. Et coloro, i quali o saranno di uitti macchiati, o non daranno segno di ualore, ne di lodati costumi istimerò io sempre, che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che o per opera di arme, o per altro honorato esercizio haueranno dato, o daranno segno di nobilta: o che alla corte di alcun Principe tra cauallieri uiueranno costumati amen-

teso che per priuilegio di Signore saranno stati legitimati, que' tali dico, in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentili huomini doueranno esser raccolti.

LIBRO III. 74  
DE' VINTI, ET DELLE RESTITUTIONI DI HONORE. CAP. III.



Abbiamo detto nel secondo libro, & qui torniamo a dire, che il richieditore, il quale non uince il nemico suo nello steccato, rimane egli perditore, non hauendo prouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: il che si conferma cõ questa ragione, che chi il detto suo non pruoua esser uero, falso accusatore uiene ad essere giudicato; & per conseguente per mal caualliero uiene stimato, & ributtato. Et cio che dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ognuno, o reo, o attore, che egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, o fatto, o disdirsi, o suggire: che piu non potra domandare alcuno a battaglia: & domandando nõ douera essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale opinione, che se io haurò uinto uno in isteccato, & rimessolo in liberta, occorrè dogli noua querela cõ altrui, dādogli io licenza, potra chiamare l'aduersario suo a Duello: alla qual cosa non dee alcuno di ragione cõ sentire. che se io uincendo haurò colui per infame condannato, come douerò io poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobilta eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io nõ posso tor uia la macchia a colui, il quale è stato uinto da me, saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannare me per infame: & la macchia leuar non potendoli, non posso farlo pari a persona honorata: perche tale opinione



## DEL DVELLO

dee essere in tutto da' caualieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da' Principi si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che a loro sono fatte, & de gli altri mancamenti. Et per dire quello, che io ne sento, a me sembra che se bene il Principe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia, ch'io non perda le mie facultà, et puo darmi de gli honori, et farmi mille altri fauori, nõ percio puo fare, che quello che fatto è non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento; ne che io non habbia l'animo maculato; ne che io non sia un ribaldo. Et il medesimo Principe, che mi hauera restituito, non douera piu tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douera presumere, che essendomi una uolta condotto a tradire il mio Signore, con poca malageuolezza sia anchora per lasciarmi uoi tirare. Et ogni honorato caualiere douera hauermi in mala openione, & ischifare la mia compagnia. Et si douera dire, che io sia anzi restituito ne' miei beni, et nella gratia del Signore ( se pur egli nella gratia sua mi uorra raccorre ) che al pristino honore; percioche cõ tutto che il Principe mi ritorni a tutti quei gradi, che per lui render mi si possono, nõ mi puo egli percio restituire alla mia prima innocẽza, si come per dichiarazione alcuna, che egli contra me facesse non mi potrebbe far triste, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio. I Principi non possono a buoni tornare la loro bontà, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra

## LIBRO II. 75

le persone; & sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uoluntà, & quelle anchora rimettendo in liberta. Voglio io dire adunque che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse a Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io istimerei, che egli honoreuolmente si gouernasse; & che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Or se ( come detto ho ) mal legitima mi pare che sia la restitutione de' Principi all'honore, meno consentirò che un caualiero col licentiar un uinto da se in battaglia possa legittimarlo a douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Principi si usa di fare, tengo bene per ferma openione, che ella debbia ualere ne' figliuoli, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezzati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.



DEL DVELLO  
SE VNO VINTO, ET POI VINCI

TORÈ FOSSA ALTRVI RICHIEDE

R. E. CAP. IIII



**D**Vbitano alcuni, essendo uno uinto in  
istecato, et appresso a battaglia ri-  
cercato, rimanendo uincitore, se si  
debbia dire, che egli l'honor suo hab-  
bia riuocato, et se per l'auentire  
potra ad abbattimento richiedere  
persona di honore. et pare ad alcuno, che con l'hono-  
re della secōda battaglia egli habbia leuata la macchia  
della prima. ma pur nondimeno per piu uera conclusio-  
ne dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdis-  
ta non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne  
ho io il giudicio di Alfonso d' Aualos Marchese del Va-  
sto Prēcipe di cauallieri, dal quale in questa materia ne  
ho riportata una tal determinatione. Il douer de' cauallie-  
ri è antepore l'honore alla uita: et colui, il quale del-  
lo steccato esce perditore, mostra che egli ha fatto piu  
cōto della uita, che dello honore: et per tanto se bene una  
altra uolta entra in proua d'arme, et uince, non percio  
si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi  
presumere, che ui si sia condotto con intentione di tētar  
la fortuna se la giornata gli potesse uenir uinta, cō ani-  
mo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la  
uita, non potendo dell'honore uenire a peggio di quello,  
che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di  
lui presumere potendosi, et douendosi per fermo tenere  
che egli entra in campo con intentione di fare ogni cosa

LIBRO III. 76

prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno  
habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uolendo  
altra uolta richiedere altrui, douera potere essere  
dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di  
quel Signore, et quella ho io per opinione ueramente ca-  
ualleresca: et che da ogni sano intelletto habbia da esse-  
re approuata, et seguitata. Et è questa dichiarazione  
da essere intesa non solamente per quelli, i quali perdis-  
tori si cōfessano, o fuggono del campo, ma per coloro an-  
chora, i quali hauendo hauuto il carico del prouare han-  
no perduto, per non hauere alla proua sodisfatto. con-  
ciosiacosia, che rimanendo essi per quella perdita mac-  
chiati di biasimo di falsi accusatori, per essere dapoi fal-  
samente accusati, non percio sono liberati dalla colpa  
della falsa accusa; ne uien loro leuata da dosso la pre-  
suntione, di douere esser reputati accusatori falsi a qual-  
hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono  
stati conosciuti. Si che in qualunque maniera,  
che altri esca di steccato perditore, si dee  
dire, che egli al giudicio gia di so-  
pra dichiarato senza altra  
contraditione hab-  
bia da soggiacere.

K iiii



DEL DVELLO  
CHE DOPO LA DISFIDA PER  
NUOVA CAGIONE SI PVO RICUSAR  
LA BATTAGLIA. CAP. V.



**E**T per seguir questa materia, la quale siamo intrati a douer trattare, dico anchora, che auuenendo da poi che due si fossero conuenuti di uenire ad abbattimento, o fossero in qualunque modo entrati in querela, che l'uno di loro commettesse difetto, per lo quale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse non potrebbe altrui a battaglia richiedere, colui il quale il mancamento hauesse commesso, potrebbe dallo aduersario suo esser ributtato, come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata natura da quella, nella quale egli era, quando fu tra loro dato alle lor querele cominciamento. Ma qui è da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uouole essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia caduto, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso, o altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria o di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auuenimento, si come il primo, che hauesse querela con lui potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione, così il secondo non douerebbe ricusare di uenire a battaglia cō colui, con cui egli fosse entrato in querela, anchor che egli hauesse hauuto carico da altrui. Ne ragion uouole che alcuno da tutte le

LIBRO III. 77

Parti rimaga incaricato senza alcun rimedio di poterli scaricare. La seconda querela adunque douera egli pigliare: et riuscendone con honore potra, & douera per seguir la prima. Questo uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per esser peggiorato di conditione si appartiene a quelli, che sono rei, & nō a gli attori: che coloro i quali sono incaricati debbono sollicitar di scaricarsi, & non lasciare che altri in modo alcuno leui loro tale occasione. Et a cio fare possono essi seruirsi di quella regola di ragione: che quale è primo in tempo, è anchora da essere preposto in uia di ragione. Et per cioche dall'un contrario l'altro cōtrario si ha molte uolte da regolare, ho io da dire anchora (si come nel secondo libro ho pur fatto mentione) che se pendente querela fra due, o anchora mandata essendo la disfida, et le patēti de' campi succedesse, che l'uno di loro salisse a tal grado di conditione, & di Signoria, che l'altro piu non fosse suo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di condursi in proua d'arme con la persona sua contra colui: ma non dourebbe perciò mancare di combattere per campione, che la disaguaglianza delle conditioni non è occasione, per la quale non si habbiano le querele a diffinire, se non in caso che il grado sia di ecclesiastica dignita.



DEL DUELLO  
CHI NON PVO ESSERE A BATTAGLIA  
RICHIESTO CAP. VI.



**R** Si come molte sono le conditioni di coloro, i quali altrui a battaglia ricercar non possono, così anchora non mancano de gli altri, che a quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, a quali anchora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per campione possano far Duello, pur non dimeno quelle debbono essere (come elle sono) uniuersalmente dannate. Che dapoi che essi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, & di esequire i suoi santi comandamenti, a loro non si conuiene caminar per questa comune strada tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uole che per la buona, & per la mala fama uadano dietro a lui, non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uole, che a chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere, & dal potere esser richiesti a battaglia, douerano essere in tutto liberi. A questi andranno appresso Dottori, et ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, et che a gli studii, et a gli esercitii di quelle siano destinate, et intente. Che essendo le lettere di tanta dignità, et di tanta riuerenzia degne, di quanta elle sono, ben cosa conueniente è, che dalle leggi caualleresche debbiano

esser libere: non essendo massimamente conueniente, che chi le corporali forze non esercita, alla proua di quelle debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo, che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio quanto per humano intelletto si possa comprendere, ci scoprano il mirabile ordine, col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti: et come ella per quelli ci mandi le sue influenze: ci insegnino la natura delle cose che sono contenute

„ Dal cielo, c'ha minori i cerchi suoi. Informino gli animi nostri di belle discipline, et di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con le quali in pace, & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & i gloriosi fatti de' cauallieri, & di tante altre conditioni di persone, mille & mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, o saranno in terra sepelliti. Queste & molte altre cose particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli scrittori si reuerenti, che sacri hanno meritato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo, che essi a quelle intendano, et in quelle & a se stessi, & altrui honore, & giouamento parturiscano, senza che habbiano ad essere obligati a leggi tutte diuerso dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di questi tali fosse da caualiere a battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria rispondergli, che a lui la election delle arme appartenendosi, egli con le arme sue intende di difendersi: et che le arme sue sono la ragione, & la uita ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo essere



## DEL D'VELLO

non douera ne anche poter ricercare. Et per tanto quando persona di lettere richiedesse un cavaliere, questi potrebbe medesimamente ricusar di uenire con colui a diffinition d'arme; & potrebbe egli leggiadramente rispondere, Da poi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenendosi a me la election di quelle, uoglio usarti cortesia, & uoglio che mi prouoi la tua intentione con le proprie tue arme delle tue scritte. Et in questa maniera potrai l'uno all'altro rendere (come uulgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente, che

„ Ciascun faccia quell'arte, in che egli è esperto. Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per privilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona; saluo se altri non fosse tale che di arme, & di lettere facesse professione.

## DELLE DISAGVAGLIANZE DE NOBILI: ET PRIMA DE' SIGNO RI. CAP. VII.



**L**T perche questa materia del richiedere; dell'esser richiesto; et del potere, & del non potere ricusare di uenir cō altrui a battaglia e molto ampia, & ha bisogno di molta consideratione, non ueggo come uenir se ne possa a uera determinatione, se de' gradi della

## LIBRO III. 79

nobiltà non si fauella. Ne uoglio hora introdurre la questione, di quale sia la uera nobiltà dell'huomo, che per ferma conclusionem tengo io, che ella sia la uirtù, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, o sia nato di alta, o di bassa conditione; et che quale non ha questa nobiltà di uirtù, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quanto piu di chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli hauerà riceuuto. che (si come ben dice Chrysostomo) Che gioua la generatione a colui, che di sporchi uitij è maculato; o che nuoce il uil nascimento a quello altro, che di gentili costumi è adornato; Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et senza tenza di Seneca è, che qual uouole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lascia da canto gli honori, & le altre menzogne della fortuna; & che si spogli del proprio corpo anchora; & che quindi l'animo di lui si habbia a riguardare quale, & quanto egli sia, & se egli è grande del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobiltà nell'animo dimora, & dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) non intendo hora di disputare intorno a questa parte: che hauendo già detto peradietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla proua delle arme ributtati, è sempre da intendere, che nobiltà non sia senza uirtù. & il mio ragionamento ha da essere nel soggetto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobiltà dell'esercitio delle arme, per li quali i cauallieri uengano ad essere o

DEL DVELLO

pari, o disegualitiche essendo sotto nome di caualieri com  
presi i Re, & gli Imperadori insieme co' gentilhuomini  
priuati, & co' soldati, pur fra loro si discerne essere  
tanta disaguaglianza, che alcuno non è, il quale non in  
tenda, che a gentilhuomo non è lecito pareggiarsi con  
un Re, ne a soldato con l'Imperadore. Et come che que  
sta materia da molti diuersamente sia stata trattata, noi  
ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare, ac  
costandoci al costume de' gradi, & delle Signorie del  
la presente nostra età. Diciamo adunque (per cominciar  
da alto) che uarie sono le uie, per le quali noi possiamo  
le diuersità de' gradi considerare; che quanto a' luoghi  
della dignità, nel primo costituiremo que' Prèncipi, che  
ad altro Prèncipe non sono sottoposti: Et questi chiama  
remo noi Prèncipi supremi. Appresso di questi metteremo  
i Re feudatarii: i quali riporremo sotto titolo di Ser  
renissimi. Il terzo luogo daremo a' Signori Illustrissimi.  
Et sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che Illustri  
sono intitolati: et in questo quaternario numero cōpre  
nderemo noi tutti i gradi delle Signorie. Questi tali adun  
que doueremo noi tener per fermo, che a' caualieri pri  
uati sono superiori: et si come a' priuati sono superiori,  
così anchora diremo, che fra loro sono diseguali: che  
gli Illustri a gli Illustrissimi ordinariamente hanno da  
cedere; & gli Illustrissimi a' Serenissimi; & questi a'  
Prèncipi liberi hanno da dar luogo. oltre che fra quelli  
di un medesimo titolo ui puo anchora essere una gran  
disaguaglianza: cōciosiacosà che altro è ch'uno Illustris  
o uno illustre dependa da Prèncipe libero, o da feudat  
ario. Ne minor consideratione si dee hauere alla nobiltà

LIBRO III. 80

de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera po  
testà di Prèncipi, et altri nō haura molta piu autorita,  
che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo  
luogo si douera hauer risguardo alle altre qualita, &  
alle grādezze delle Signorie, si come se haurano uassalli  
nobili, o no: et se haueranno città, et copia di sudditi, &  
ampio stato. A tutte queste cose si douera hauer confide  
ratione, se seranno Prèncipi liberi, o feudatarii: se sar  
anno Serenissimi, o Illustrissimi, o Illustri: se haueranno le  
loro inuestiture da Prèncipi liberi, o da feudatarii, se ha  
ueranno feudi nobili, & signorili, et se possederanno no  
bile, & grande stato: et se troueremo, che in tante distin  
tioni di non molte siano differenti, doueremo dire, che  
in quistione d'arme debbiano essere anzi riputati pari,  
che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differen  
za alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero,  
& soggetto, & i supremi Prèncipi soli sono ueramen  
te liberi, et tutti li altri in alcun modo soggetti, douere  
mo tenere, che un supremo Prèncipe da Signore di altro  
grado non possa essere a battaglia ricercato. I Serenissi  
mi ueramente per esser un grado maggiore de gli Illu  
strissimi non doueranno ricusar di uenire in pruoua di  
arme con loro, quando siano in pari nobiltà di feudo, &  
nelle altre qualita nō diseguali. Et il medesimo dico de  
gli illustrissimi, & de gli illustri, solo che le altre con  
ditioni, cioè la grandezza, et la nobiltà de gli stati non  
siano di molto differenti: che per auanzar l'una condi  
tione l'altra di un solo grado, non ueggio che legittima  
occasione ci sia di non uoler che altri in querela di ca  
ualleria gli sia pari. Et così come per un grado io non



## DEL DVELLO

intendo, che di saguaglianza ui debbia essere, cosi non diro che in Serenissimo possa esser richiesto da uno Illustrissimo di pari nobilita di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso nõ si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne dirò anchora che un Serenissimo debbia combattere con luno Illustrissimo anchor che nobilissimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da uno Illustrissimo di piccola giuriditione, tutto che la nobilita del feudo sia pari. Ma ben dirò che uno Illustrissimo il quale conosca il feudo da Principe supremo, quantunque sia signor di minore stato, possa richiedere uno Illustrissimo che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore; che con la nobilita del feudo compensero le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobilita de' feudi, & da gli stati si hauranno a considerare le disaguaglianze de' signori: Et secondo, che hauranno piu o men parti pari, cosi doueranno essere stimati eguali, o diseguali. Et a queste cose nõ lascerò di aggiungere anchora una altra cosa, che doue le altre qualita fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Principe, con tutto che egli fosse supremo, uollesse combattere con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la conditione della quistione diritto giudice, & per conseguente anchora senza paragone alcuno superiore.

DELLE

## LIBRO III. 81 DELLE DISAGVAGLIANZE DE' NOBILI PRIVATI. CAP. VIII.



Gentilhuomini, che di nobili famiglie nascono, o sono senza alcun grado, ouero hanno officio, o dignita, come gouerni di citta, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da governare, o l'officio è a tempo, o è in uita: Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir cõ arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se in uita, essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si puo combattere per campione. Se ueramente non è officio di tal qualita, con lui che di quello ha il gouerno, dee ueder se con la buona gratia del Signore puo il luogo non perdendo andare a soddisfare all'honor suo: cio non potendo conseguire, dee ogni cosa abbandonare, et andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge a domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo, che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Or come alcuno è nato nobile, cosi è egli pari di ogni caualiero, che sia di conditione priuata. Et anchor che altri fosse nato di casa Illustrissima, o di Illustrissima, non hauendo egli giuriditione, ne appartenendosi a lui successione di Signoria, potra da ogni priuato caualiero essere a battaglia ricercato. Poscia essendo l'arte della guerra esercizio nobilissimo intanto, che da questo molti di uile nascimento hãno le loro case gloriosissime.

L

DEL DVELLO

mamente nobilitate, & illustrate, colui, che il mestiero delle arme esercita pur che senza macchia, o senza farnile esercizio lo eserciti, fra' nobili, & fra' cavalieri douera essere annouerato. Ma non uorrei perciò, che altri per essere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, et seruito due, o tre mesi, o statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, ne uisto nimico, ne udito suono di tromba, si pensasse di essere incontanente ingentilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, et la mattina esser si poeta ritrouato. A' uoler nobile di non nobile diuenire si conuiene la nobilita con le arme acquistare: Et è necessario, che a uolere esser fra cavalieri riceuuto, si facciano opere degne di cavalieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata proua della persona, et esser lungamente stato in su la guerra, & esser per soldato, & per buon soldato conosciuto: & in su la guerra & in tempo di pace conuien che honestamente si uiua: & in modo che si uegga che altri intèda pur di non essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intètione, & esercizio. Et se ne gli studij delle lettere altri non acquista grado alcuno di honore, o di nobilita, se non dopo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pensimedesimamente chi pensa con le arme di farsi nobile, di sudare, et di tremare di molte stati, et di molti uerni, et di uegghiare di molte notti, & di dormire di molte et amato in su la dura terra, et di sparger del sangue, et con molti pericoli di uita fare al modo manifeste le sue prodezze. Et quando egli haura fatte di queste cose, alhora potrà esser sicuro di esser ueramente nobile. (perciòche

LIBRO III. 82

nobili sono quelli, che per le opere loro meritano di esser conosciuti) & che egli per disetto di nobilita non potrà esser rifiutato. Or fra' soldati un soldato potrà combattere con ogni conditione di persone, come sono capi di squadre, sergenti, & altri da capitani in fuori, perciòche la loro autorità rappresenta signoria. Ben gli potranno richiedere, et essi risponder per campione trouandosi in imprese, & con grado: ma tornati alla conditione priuata non ueggo perche non debbiano risponder con la persona. Et i capitani potranno l'un l'altro a Duello ricercare, saluo che non siano in grado così diseguale, che l'uno all'altro comandi. Et questo intendiamo di dire di ogni qualita di soldato così da piede come da cavallo. Aggiungendo nondimeno, che l'huomo d'arme per essere in honorato, & perpetuo esercizio di guerra, & per antico uso da gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme si conuiene, et richiedendo un Capitano particolare di fanti, non douera esser rifiutato; ne egli perciò douera un soldato da piedi rifiutare. Et dire' io che un Capitano di fanti potesse richiedere un capitano di cavalli, se non che per ordinario que' sono luoghi che si danno a persone illustri. & le condutte delle genti d'arme si danno anche alle illustrissime. Et per tanto in questa parte si haura da considerare la conditione di qua, & di là, et la qualita delle imprese, che hanno. che il Capitano di fanti potrebbe hauer grado si honoreuole, o egli anchora esser di famiglia si honorata, che non ui hauerebbe luogo a repulsa. Et questo, che ho detto tra' Capitani di fanti, di cavalli, & di huomini d'arme, intendo anchora che si habbia da intendere



DEL DVELLO

de' fanti tra loro, & di quelli che fanno il mestiero a cavallo, o siano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobilita, de' quali habbiamo parlato trattando de' signori ( se alcuni ne haueranno ) uengano in consideratione . Et secondo le piu, o meno disaguaglianze siano pari, o diseguali . La qual regola da me data in generale da persone di intelletto ageuolmente a casi particolari potra essere accommodata .

CON QUALI PERSONE  
DEBBIA IL CAVALIERE ENTRARE,  
ET CON QUALI NON ENTRARE  
IN BATTAGLIA.  
CAP. IX.



NOI siamo andati assai uagando per questo spatioso campo di caualleria ricercando quali debbiano esser dalle battaglie ributtati, & quali possono esser rifiutati: la qual materia è così ampia, & copiosa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uolesse, maggior uoluntate si richiederebbe di quello, che in tutto il soggetto del Duello mia intentione non è di douere scrivere. Ma a me basta di hauer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla quale si possa l'acqua attignere. Et per dire in conclusione quello, ch'io senti in questa parte dell'officio del cauallero, Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & cio sono: di quelli che

debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli che possono esser rifiutati: che in questi due si uiene a restringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; conciosiacosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' cauallieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, i quali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si restringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato detto da noi per quello, che di sopra habbiamo trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come privilegiati, & come quelli, alla qualita, & al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in proua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercizio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de' gli animi, che a quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando, dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il cauallero è tenuto a così douer fare, per non introdurre al nobile esercizio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendo sene per la propria loro colpa fatte indegne. Ne si dee nella proua delle arme dar fede a coloro, i quali alle ciuili testimonianze non sono ritenuti. Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dishonorate. Et quando alcun cauallero pur si conduce a prender querela con persona per mancamento suo non atta a Duello, i Signori ( si come ho anchor detto ) & per diritto di caualleria



## DEL DVELLO

ria, et per non lasciar dishonorare i campi loro, non do-  
uerbbono concedere abbattimento. Il rifiutare uera-  
mente non è di obligatione di caualleria, ma di uoluntà  
di cauallieri. percioche se altri non uuol condurersi in  
istecato con persona di minor condition di se, questo è  
a lui lecito di fare, & legitimamente puo farlo, dando  
campion conueniuole per diffinitione della querela.  
Ma quando alcuno al grado nõ uolessse hauer rispetto,  
et con la persona sua si uolessse cõducere a battaglia cõ  
chi per conditione, o per difetto di nascimento a lui nõ  
fosse da aguagliare, questi non si potrebbe dire di far  
torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, concio-  
siacosa che ella non è pregio di conditione, ma di ualor-  
re. Et nelle disputationi delle arti, et delle scienze più  
honorate non si guarda al leguaggio di alcuno, ma a  
quello, che egli uale: et cosi puo essere ualoroso huomo  
di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli stecati  
non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia,  
quanto uno che sia per ualẽte conosciuto. Poi si come i  
maggiori nõ si uergognano di chiamarsi cauallieri insie-  
me co' minori, cosi non si debbono uergognare di uenire  
insieme a fare opere di caualleria. Et se altri per esser  
nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui  
alcuna graue offesa, nõ so perche egli per cagion di chia-  
rezza di sangue debbia ritirarsi da difenderla, o da nõ  
tenerla contra l'offeso. et in si fatto caso quando abbat-  
timento seguitar ne douesse, il parer mio saria che l'in-  
giuriante, o l'offenditore, che dire il uogliamo, douesse  
con la persona sua rispondere al minore. Si come adun-  
que biasimeuole cosa istimo, che persona honorata a per

## LIBRO III. 84

sona, che per li uitij suoi sia abomineuole, anchorche ella  
fosse di nobile schiatta, condescenda a uolersi pareggia-  
re, cosi anchora reputo, che sia opera caualleresca il  
non essere intorno alle differenze delle conditioni mol-  
to guardigno, quando elle non siano nondimeno tanto  
diuerse, che si paia che la rana col bue ( secondo la fa-  
uola ) si tenti di aguagliare. Et questa altra cosa ag-  
giungero io; che si come io lodero chi non tanto haura  
risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha  
con lui querela; cosi biasimerò quell'altro, che di hu-  
mile stato essendo ad ogni grande si uorra comparare;  
& non uorra riconoscersi, ne contentarsi della sua sor-  
te. Et cio dico io non solamente di coloro, i quali di hu-  
mil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri  
anchora, che nati di chiarissimo sangue sono di condi-  
tion priuata, & in quistion di honore uogliono esser  
pari alle persone illustissime. che se essi cotanto si sti-  
mano per essere stati, & per essere nelle famiglie loro  
de' grandi signori, hanno anchor da conoscere, che i  
signori hanno quelle case nobilitate, & che essi da  
signori hanno quella nobilita riceuta: & se  
da signori riceuta la hanno, sono tan-  
to da meno de' signori, quanto è  
da piu colui, il quale da al-  
trui la nobilita, che  
colui, che la  
riceue.





DEL DVELLO  
DEL CHIAMARE ALLA

MACCHIA. CAP. X.



Auendo infino ad hora trattato qua-  
li siano quelle persone, che dal Duell  
lo debbiano esser cacciate, et quali  
quello possano essere per disagua-  
gianza rifiutate, et quali non hab-  
biano obligatione ne di domandare  
altrui, ne di rispondere essendo domandate; in questo luo-  
go mi par di douer soggiunger quella quistione, che tra  
caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla  
la macchia, egli condurre ui si debbia. Di che io dico,  
che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale  
con le sue leggi, et giustificatamente dee essere governa-  
to, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia  
fuor di ogni legge, et senza alcuna giustificatione, et per  
conseguente tutto lontano da quelle maniere, le quali da  
persona di honore si debbono tenere. Percioche princi-  
palmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli  
huomini, et nella luce, accioche le loro operationi siano  
manifeste, et conseguire ne possano quell honore, di che  
tanto sono desiderosi, non debbono andare a cercare i  
luoghi solitarij, et fuggire il cospetto de gli huomini.  
Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assassini doue  
uergognosa cosa è a gentilhuomo condursi in proua  
di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudi-  
cio, con le sue leggi ha da esser governato non meno, che  
i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non seruar la  
forma del procedere si perdono delle liti, perche, doue

LIBRO III. 85

ra uolere alcuno caualiero senza forma procederè alla  
diffinitione delle arme. Oltre che se auanti che a Duello  
si habbia a uenire uol ragione, che si conosca la natura  
della querela ( secondo che nel secondo libro habbiamo  
partitamente dimostrato ) essendo coloro, che ad abbat-  
timento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non  
puo giudicare intorno a que' dubbij, che in quella quere-  
la possono occorrere, che si uede dapoi che cosi straboc-  
cheuolmente senza altra giustificatione alle arme corro-  
no, che niuna cosa con ragione si ha da gouernare, ma il  
tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio. Et co-  
si senza alcun giudicio, et senza alcuno ordine quel  
Duello si hauera ad eseguire. Aggiungasi a queste cose,  
che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orec-  
chie di persone intendenti, ageuolmente si potrebbe ac-  
quetare con sodisfattione delle parti senza metter ma-  
no a spada. Et in questa guisa si leua ogni occasion di  
quiete. Et che dirò io, che douendo esser la prima inten-  
tion del caualiero di non muouersi ad operatione alcuna  
ne di ritirarsi senon quanto la giustitia lo chiama, et lo  
richiamas et l'honore lo spinge, et ne' ritienens andan-  
do appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni  
uoce di chi lo sfida a spada, et cappa, si lascia trasportar  
dallo appetito senza saper molte uolte perche egli met-  
ta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno  
gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è ma-  
rauglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose,  
che sono di poco pregio. Et là doue queste corrotte usan-  
ze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono de memo-  
rabili esempij. Che molte uolte andando i caualieri alla



### DEL DVELLO

zuffa accompagnati ciascuno da un cōpagno, condutti nel luogo deserto non bastaua che gli sfidati uenissero alle mani, ma i compagni diceuano, Et noi che faremo? ci starem forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimista hauere hauuta fra loro, et senza hauer cagiōe alcuna di rissa adosso si cora reuāo, et insieme si uccideuano. Costume ueramēte barbaro, et fiero, et nō so se in altra natione di alcuno più biasmeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragiōe senza ragione, & senza cagione disporsi ad uccidere l'huomo? Et senza riceuere oltraggio, senza parola di ingiuria, o di carico, et senza sapere il perche mettersi alla morte? & esser questo stimato ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, & da cōsiglio accōpagnato, douerem noi dire, che le cose fatte opere siano di ualore, o di furore, bēche ne cōno me di furore à me sēbra che si possa cōueneuolmēte esprimerne uno si sfrenato impeto che le bestie, cui preme il furore, et cui porta l'impeto, et cui trasporta la rabbia, le bestie dico di una medesima specie i denti, ne le unghie cōtra la loro spetie nō riuolgono senza alcuna cagione. Or accioche i caualieri, i quali à spada et cappia alle macchie si inuiano possano intēdere quello, che fanno, quādo o de gli altri domādano, o da altrui domādati uanno à luoghi deserti, uoglio che sappiano questo costume nō hauere hauuto in Italia introductione alcuna da legge, ne da stilo di caualieri, ma da regole di ruftiani, i quali uenuti in cōtesa in cosi fatti luoghi trabeano di accordo à far lor brighe: et da loro parimente hāno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni

### LIBRO III. 86

ragiōe ne Duelli dal uulgo sono state riceute, si come è, che per le mentite si combatta senza mirare che elle date siano sopra cosa, alla quale abbattimento si conuēgas et che il cōbattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: et che il uinto possa combattere hauēdone licenza dal uincitore, et altre simile scōuenueolezze. Et diceuano que maestri di noua disciplina d'arme, che cosi richiedena il puntiglio del compagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di cosi fatta feccia di huomini oltra li altri luoghi di Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi, che in usando tra quelle persone infami de gentilhuomini, et alcuni que' loro costumi notando, et apprendendo, et in opera cominciando a metterli pian piano come una peste appigliandosi, et alle corti trappassando, disauueuolamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et di quindi è che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato, che cosi strabocchenolmente alle macchie si correua: et senza alcun risguardo, et senza alcuna cagione, pur che altri domādati gli hauesse, senza domandare il perche, là s'inuiauano, et il sangue spargeuano, et gittauano la uita, et l'anima, credendosi di far bene atto honoreuole a non hauer consideratione al diritto, ne al douere: et che l'essersi uoluto regular con ragione fosse stato bene un gran difetto.

» Tanto è'l poter d'una prescritta usanza nata di una falsa openione. Ma et cō quelle ragioni che dette habbiamo, et con l'hauer notitia del bello, & honoreuole principio, il quale ha hauuto questo cosi fructuoso costume, debbano i caualieri conoscere in quāto



## DEL DVELLO

errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto così uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo nel tempo a uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

## DEL DARE I CAMPIONI.

C A P. X I.



Abbiamo detto delle molte disuglianze de' nobili, per le quali il minore non può il maggior costringere a rispondergli con la persona. Ma perche la maggioranza altrui non dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che a loro rimanga modo di risentirsi: Ne debbono essi della ombra della nobilita farsi un tale schermo, che sicuramente possano commettere de' mancamenti senza hauerne a rendere ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobilita, così anchora allo honore & alla giustitia di ogni priuato debbia esser di opportuno rimedio proueduto: & che la legge della caualleria così da' grandi, come da' piccioli, & da mezani inuolubilmente debbia essere offeruata. Et per tanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobilita si troueranno non obligati a douere essi cō altrui conduecersi in isteccato, doueranno etiam sapere, che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persona quantunque priuata, saranno debitori di dar campione, il quale per dritta legge essendo arrenduto, o disdetto,

## LIBRO III.

87

o in altro modo uinto, l'arrenduto, il disdetto & il uinto douera esser quel Signore, il quale quel campione ha uera dato. Et qui ho da dire io, che sentenza di Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per campione, quelli, che i campioni appresentano debbono essi parimente appresentar se stessi, & esser sotto buona guardia tenuti, accioche al Duello non sia fatta la beffa, & che, perdendo il campione, essi non fuggano il giudicio. Il che ueramente si douerebbe fare, quando tale fosse la querela, che il perditore di quella di pena corporale douesse esser condannato; ma non ui si richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del uincitore, basterebbe assai, che si desse la sicurtà delle spese, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste: Che si doueranno dar persone non maculate di infamia, & pari a coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorra seruarsì tal ragione, douera nello scrivere tener tal maniera, che egli non perda poi questa prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo, che se altri scriuendo dicesse, che difendera la querela con la persona sua, & poi uolesse dar Campione, la contraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sapere che i campioni così dell'una, come dell'altra parte debbono giurare, che credono di combattere per giusta querela: & che faranno così il douer loro, come se loro proprio fosse lo interesse della quistione. Et qual campione studiosamente si lascia uincere, gli dee essere tagliata una mano, ne perciò l'aduersario ha uinto, ma l'abbat-



### DEL DVELLO

timento si puo rinouare: Et i campioni anchora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, secondo, che gia nel secondo libro per uno particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come Campione una uolta è stato uinto, cosi egli piu non puo combattere per altrui, ma si per se. Et qui non uoglio passar con silentio, che auuegna che la nobilta priuilegij i maggiori a dar campioni, possono nondimeno auuentre de' casi, che non che un piu con un men nobile, ma Signori con seruidori, & Principe con soggetto è tenuto a combatter con la persona: che essendo la fede un legame, per lo quale il Principe è di eguale obligatione legato insieme col soggetto, ne maggiore ne minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta, che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporra titolo di mancamento di fede, non ha haura luogo a Cāpione: ma la persona dell' accusato con quella dello accusatore doueranno la querela diffinire. A quale hora dunque il Signore accusera il suddito, o il seruidore di qual conditione, che egli si sia di fede uiolata, o per uia di donna, o di tradimento di stato, con la persona propria glielie haura a prouare: & il medesimo fara anchora quando il suddito, o il seruidore accusera il suo Signore. Non mirano molti Signori, et non hanno consideratione a quel giuramento, & a quella obligatione di fede, che hanno uerso i loro soggetti. Et senza ha uerne alcun risguardo alla fede loro tutto di fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori. che non meno traditori sono de' signori molte uolte contra i loro soggetti, che si siano alcuni soggetti alcuna uolta contra di loro. Ma a loro per auuentura pare che

### LIBRO III.

83

la grandezza loro debbia i loro mancamenti coprire: & non intendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tanto sono i loro mancamenti maggiori, che douendo essi, et con l'esempio, et con le leggi dare altrui la diritta istituzione della uita, essi alle leggi contrapponendosi danno altrui esempi di cattua uita. Tiranno, & non legitimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria senza dare, et torre cō pari conuentione la fede dal popolo. Et se altri come Tirano entra in istacato, nō ha il popolo obligatione di seruare quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente cō legitimi giuramenti dati, et tolti dall'una, et dall'altra parte altri di alcuno Principato diuen posseditore, egli cō la offeruatione della fede ha da tenersi i soggetti obligati a seruargli la fede. Et come egli la fede sua uiene a maculare, cosi incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedelta: che colui di Signore che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tirano, et ha esso traditi i suoi soggetti. Et si come con un solo giuramento il Signore a tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, cosi mancando a qualung, s'è l'uno del popolo, manca al giuramento suo, et a quello mancando egli il popolo dal giuramento suo, et dalla promessa fede rimane assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto di per un loro appetito mettano i loro statiset debbono studiare di essere amanti, & seruanti de' loro sagramenti, et della loro fede, se uogliono, che loro sia tenuta la promessa fede. Et per non mi stendere piu in questo soggetto, dico, che essendo il mancamento della fede mancamento cosi grande ne' Signori, ragionevole cosa è,



## DEL DVELLO

che priuilegio non habbian in querela di fede. Et se a Signori conceder non si dee, molto meno è da consentiralo a persone di altra qualita, o conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disaguaglianza della nobilta, ui sono etiandio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sarà anchora in età di diciotto anni: Se sarà decrepito; Se infermo, o in tal modo della persona impedito, che non sia atto à battaglia: Se seruo, dirà di esser libero, & uorra con le arme provarlo (di che habbiamo fatto mentione nel secondo libro) il Signor suo gli darà campione. Ma intorno a questo capo a me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per la quale si combatteua (come s'è detto) con scudi, & con bastoni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di caualleria, non so come a serui si uorranno aprire gli steccati. Là onde a' Signori si conuerua di hauer consideratione alla qualita di così fatte persone. Anchora se un seruo accusato essendo di ladronaccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterebbe di combattere. Et se a donne accadesse hauer querela, et esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si possono dar campioni da quelle persone, a cui diciamo ciò essere dalla ragione conceduto: ma altri anchora per altrui puo prendere delle querele; come per amici, per ussaggi, per serui, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello, et per la sorella, et il figliuolo per lo padre

## DEL DVELLO

89

dre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercito delle arme, o sia ciò per la età, o per indispositione, o per essere essi dallo studio dall'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come cāpioni, quāto come principali, che le ingiurie fatte a gli uni, a gli altri anchora sono comuni reputate, & massimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, consequente è anchora, che essi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati. Et come che alle persone congiunte di muouerli alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è perciò, che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la electione di chi piu piacere a lui di mettere in steccato, o congiunto, o straniero, che egli sia, pur che egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state disopra dichiarate. Et questo è da aggiungere anchor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar campione, possono medesimamente per campione ricercare altrui.

DEL DVELLO

SE FRA DVERESI DEBBIA VERE

NIKE A BATTAGLIA PER QUERE  
LA DI STATI. CAP. XII.



O non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, sarà lecito, che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal resolutione, che essi a tal determinatione uenir non debbono per uia di arme, senon con gli eserciti: che cosi si potrà dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, et per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tirano il possederebbe, & che hauendo que Re figliuoli et iandio in Duello a quelli uerrebbero a pregiudicare: oltre che senza la uolunta de' uassalli non douerebbono mettersi a tali prouue. Alla quale resolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando dico, che se i Re ne' gouerni de' regni loro, nel l'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grande stratio di quelli non fanno diliberatione senza la uolunta de' loro uassalli, ragione uol cosa è anchora, che senza il consentimento di quelli non debbiano mettere a periculo le proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflictione senza l'altrui parere si risoluono, et cosi facendo non si possono chiamar Tirani

DEL DVELLO

90

ni, non ueggo per che senza biasimo di Tirania non debbiano anche senza l'altrui consiglio poter determinare di quelle, che si fanno per alloggiamento, & per beneficio altrui. Poi non migliore argomento mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli, anzi è questa una ragione (per mio parere) molto uolgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re soprastano, siano cosi nelle facultà de' Principi, come sono gli armenti, & le gregge de' buoi, de' gli asini, delle pecore, & delle capre in podesta di coloro, che comperate le hanno a danari contanti; la onde allo interesse de' successori del Re, & non a quello de' popoli si debbia hauer consideratione. Non intendono coloro, che cosi tengono, che le institutioni de' Principati non sia perche un huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma accioche egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se udirano quello, che in questa materia dice il diuin Platone, sapranno che i popoli non sono ordinati per li Principi, ma i Principi per li popoli. Di che è da dire, che non alla utilità di colui, che gouerna, ma al beneficio di quelli che hanno ad esser gouernati si dee hauer risguardo: & che non alla comodità dell'uno, ma a quella de' molti si dee hauer consideratione, essendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno si sparga per lo popolo, che quella del popolo per l'uno: dicendo massimamente il Principe di tutti i Principi, che il buon pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que Principi adunque saranno ueramente Principi, i quali postosto il loro particolare al bene uniuersale riuolgeranno i loro pensieri, & le loro operationi: et quelli non di Principi, ma



## DEL DVELLO

di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio con uertiranno. Di comune utilita douera essere stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano esser con le proprie loro persone prender le quele, cōciossia cosa che in total giuſa un giorno, & una sola uita uie ne a metter fine a tutta la differenza, la doue se ella cō guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quantita di uite non basta a metterui fine. Et boggi si fa una battaglia, domane se ne fa una altra: Hoggi è sconfitto uno esercito, domane ne è disperso uno altro; et dopo domane di quà, & di là di nuoui se ne ri fanno con distruttione de' paesi, con mortalita de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, nō affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme in mano, ma ingordigia & scelerato desiderio di hauere, Et nelle guerre tal maniera si tengono, che quando anchora la intentiō principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli autori fra loro se ne trabessero l'appetito; et in una, anzi che in tante migliaia di spade si cōtētassero, che Dio la sua giustitia hauesse a dimostrare: che non meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne mē potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna autorita uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi; & il loro destino, & i loro cuori sono nel

## LIBRO. III. 91

le sue mani: & è colui (come dice il propheta)  
,, Ch'a i Re dona salute, & che'l suo seruo  
,, Dauid ricoura dal nocente ferro.  
Et per maggior confermatione di questa mia sentenza ho anchor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto, che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, cosi incontanente a ciascuno di noi è dato un Angiolo, il quale ci habbia da reggere, & da gouernare. Il che ha egli da far cō tanta cura, & con tanta diligenza che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuersale: perche uogliono, che di que' tali Angioli si habbia da intendere che parli Paolo, quando dice: Non sapete uoi, che anche gli Angioli haurete a giudicare? Or di conditione alcuna di persona humana non è, che non habbia uno di que' guardiani ma (secōdo che dicono que' sacri Theologanti) come al tri entra alla possessione di alcun Prencipato, cosi subitamente Domenedio gli manda uno altro Angiolo di quella Hierarchia, la quale a' Prencipi è preposta: accioche quegli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero. Et cosi l'uno ha di lui cura come di huomo, et l'altro come di Prencipe. Là onde uoglio dire io, che que' diuini gouernadori, i quali in Dio ueggono la uera giustitia, et il uero giudicio, ogni uolta che i Prencipi a loro raccomandati ad abbattimēto uenissero, nō è da credere senō, che al diritto, et al giusto hauessero ad acconsentire: Et che quegli, dalla cui parte fosse la ragione inanimasse il suo caualiero alla pugna, & ualor gli accresse, & gli facesse uittoria conseguire. Et che quell'altro, il quale dal canto suo sentisse essere il torto, facesse



## DEL DVELLO

meno ardito il cuore, et men pronte le mani del suo contra il giusto uoler diuino, di che altro che uero giudicio non se ne haurebbe da aspettare. Et credo io, che i Precepi così facendo, farebbono opera a Dio gratissima, solo, che per zelo di giustitia, & per ischifar il tanto spargimento del sangue humano a farlo si conducessero. Il che non direi io così sicuramente, se altra uolta fatto non si fosse; ma se noi sappiamo, che Dauid già eletto da Dio al Regno, et unto, et pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popolo di Dio contra lo incircosciso Philisteo, perche uorremo noi dire che piu sia conuenevole di raccorre i popoli di amēdue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due soli? Et che direi che i medesimi, i quali disputano, che i Re nõ debbono uenire a battaglia, allegano de gli esempi de' Re, che o ad abbattimento sono uenuti, o di uenir ui hanno tenuto trattato, o per non esserui uenuti sono stati condannati? Nel uero la concession data da Papa Martino al Re Carlo, & al Re Pietro di Aragona di douer combatter cõ le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia pare a me che fosse una dichiarazione, che i Re cõ le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettēdo fine alle tante loro uccisioni. Nõ uoglio tacere anchora una altra cosa, la quale mi pare, che sia bella da notare: che quegli scrittori, i quali non uogliono, che i Re uengano insieme ad abbattimento, nõ uogliono, che lo Imperadore possa rifiutar di uenire a battaglia particolare cõ un Re per cagion di stato, pur che quello non sia allo Imperio appartenente: percioche (come dicono) in tal caso nõ

## LIBRO. III. 92

cõbatte come Imperadore, ma come Re. Or come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che quiui non si debbia pigliare, io non lo intendo. Ben intendo che queste sono openioni di persone che piu giudicano per affettione, che per ragione: da poi che nõ uolendo che i Re combattano, per farli pari allo Imperadore gli uogliono far combattere. Il parer mio, è che tenendosi, che fra due Re per un Regno non si debbia combattere, sia souerchio il disputare se fra lo Imperadore, & un Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede che si habbia a fare, nõ so come nell' altro si possa denegare. Io, si come nella quistione che propongono di Imperadore, & di Re, ageuolmente corro, con le conditioni nõdimeno che nel capitolo, doue della nobilta de' Signori si tratta, habbiamo dimostro, così in quella, doue parlano di due Re, sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che le quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono piu tosto con le lor persone diffinire, che con la disfattione de' popoli.

## DELLE SODISFATTIONI, CHE

FRA CAUALIERI DAR SI DEBBO=

NO, C A P. X I I I.



Apoi che io ho della materia del Duello detto, quanto a me è paruto che sia necessario di intendere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conuenevole che io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattio

DEL DVELLO

ni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo a torto ingiuriato, o incaricato. Et auanti che a dirne altro mi conduca, non posso fare, ch'io sommamente non danni una uolgare, et gia inuechiata openione, la quale , che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, o buona, o rea che ella si sia, egli per buona la dee difendere, et mantenere. Il che quanto sia da approuare, a me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta che egli fuor di ragione, et con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, et in bestia si uiene a trasfigurare. Il che intesero gli antichi Theologi, o Poeti, che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi, et Theologi i primi Poeti) i quali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uollero significare, se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano, che essi hauuano la forma appresa. Et a questo s'accorda lo scrittor dello Spirito santo dicendo,

„ L'huom in honore essendo non l'ha inteso ;

„ S' comparato a gli animali brutti,

„ Et a quelli s' fatto simigliante.

Or se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono, tto habbiamo noi a dire anchora, che essi in quella forma rimgano, quto dimorano in quella loro operatione, o openione, che lo stare in quella bene sia. Ne altro mezo debbia dire, che trouar si possa (diro cosi) da disbestiarfi, che riconoscer l'errore, pentirsene, et farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal

LIBRO III.

93

guida, et maestra della uita sua seguir la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare  cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarfi. Et per parlare nel particular delle cose di caualleria, noi pur sappiamo, l'officio di questo grado essere il solleuar gli oppressi, il difender la giustitia, et l'abbatter gli orgogliosi: et altri il tutto in contrario riuolgendolo, adopera la spada, insegna, et arme di giustitia ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, et a confonder la uerita. Et  uscita questa mala openione, et questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo  reputata opera uile, che altri proceda con ragione, et consenta al douere, et alla equit. Ma con tutto che molti siano quelli, i quali questa corrotta usanza uanno seguendo, nondimeno da piu generosi spiriti  approuata quella sentenza, la quale  da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor Luigi Gonzaga, quello dico, il quale mori Capitano di santa Chiesa, et il cui ualore  stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uilt di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: a lui dico udi gia io dire, che quando egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa men che buona, per la quale gli fosse stata proposta proua di arme, prima che mettersi a combattere per la iniquita contra il diritto, et per la falsita contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramente esser stimata opera di huomo, di cauallero, et di Christiano, che la ragione a cosi douere farne induce: et la legge, et il

DEL DVELLO

debito del grado della caualleria cosi richiede: et tutte le dottrine, nō solamente le christiane, ma quelle anchora de gli antichi philosophati, questo ci insegnano. Et io nō mi stendero in allegarne molte auctorita, ma faro cōtento del testimonio di Platone, il quale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, che egli hauea falsamente detto. Et con la sentenza di un caualiere cosi ualoroso, & di un philosopho cosi famoso mi conterero di hauer cōchiusa la mia openione.

CHE NON SI DEE ANDARE AP  
PRESSO ALLE OPENIONI DEL  
VVLGO, CAP. XIII.



Oi ueggiamo la terra naturalmente producer delle cose uelenose, & delle spine, & delle herbe, & delle piante o non utili, o nociue: & quelle come madre nudrire senza alcuno aiuto di artificio humano; & le buone, et utili, et gioueuoli esser da quella, come da matrigna, con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno, & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semēze delle cose si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiuue openioni, che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con uniuersal consentimento abbracciate: doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a uolerle raccogliere, et le orecchie stāno serrate per non le udire. Et molto studio ui uole ad intēder

LIBRO III.

94

la uerita, et molta fatica a fare, che ella cappia nelle mēti altrui. Euidētissimo testimonio della grossezza di questi nostri corpi terreni, dapoi che l'anime nostre per loro natura atte a scorgere le cose nelle loro proprie forme hanno da penar tanto prima che con la loro acutezza quelli possano trapassare. Et quanto la fatica è maggiore, tanto è anchor da dire, che mē molti siano coloro i quali del uero habbiano uera conoscenza: perche se le uolgari openioni sono tanto dalla uerita lontane, non è che alcuno se ne habbia a marauigliare. Ma perciocche da huomini dottissimi le condizioni de mortali in tre maniere sono state distinte: di coloro, che da se sono atti alla inuestigattione della uerita, i quali ottimi sono appellati: & di quegli altri, che a cosi bella impresa atti non conoscendosi, obidiscono a coloro, che dirittamente gli ammoniscono, et questi buoni sono nominati: & ultimamente di coloro, che ne essi fanno, ne uog'iono altrui porgere orecchie, a quali di cattiuu conuenolmente è dato il cognome: poi che ad ogniuno non è conceduto di potere esser ne' primi annouerato, debbiamo almeno credendo a gli huomini, la cui auctorita, & la cui dottrina ueggiamo essere approuata, le lor sentenze seguitare; et guar darci di non uoler per la nostra ostinatione traboccar nel grado ultimo, il quale è de' cattiuu. Il che si come in tutte le maniere del uiuer nostro da noi si douera mettere in opera, cosi anchora ne gli ordini delle cose di caualleria sarà conueniente, che si habbia a fare dalle uolgari openioni allontanandoci, et andando appresso le pedate di coloro, i quali per ualore, et per iscienza famosi la diritta uia ci hanno in alcun modo dimostrata, rego-

DEL DVELLO

landoci con la legge della ragione, & nõ secõdo la uanità di coloro, i quali piu a caso, o con impeto, che con ragione uole discorso, o con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et dappoi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere, nella proposta materia continuando per lo medesimo camino remo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN  
GENERALE. CAP. XV.



**I**n trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i cauallieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano à conseruarsi, le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di releuamento dell'offeso. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è, che sia aggrauato colui che si troua hauere a torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, anchor che tu ne habbia in tal ristoro a metter del tuo. Or nelle offese, che altri ad altrui, due cose ordinarimente si sogliono considerare: il fatto, del quale altri è offeso, & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal

LIBRO III. 95

fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia: Lionardo da una bastonata ad Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: Et quella data si da a fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è, che ad Oliuiero tocca a prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque uenire alla pace, Lionardo dira che non si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene egli gli fece la tale ingiuria: Et che data la percossa se ne fuggi, in modo che colui nõ potè fare il debito risentimento: Et che egli non è huomo ad equal partito di farli carico ne offesa piu che colui sia per fare a lui. Et cõ queste parole uenendo egli a far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene a liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo: che prouar nõ bisogna quello che è gia fatto chiaro. Si che la sola ingiuria gli uiene a rimanere: per la quale, o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il dõ mandarne perdono. Poi anchora le parole secondo le conditioni, la eta, et le professioni delle persone si possono alterare, et riformare: che questo al giudicio de' mezzani si rimette. Alcuni uogliono, che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente a dire, o a fare la tal cosa: Et non s'auueggono che malamente & tristamente non uuol dire se non con mal modo, & con tristo modo. Et da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso, uiene a confessare di bauerlo tristamente offeso. Et pertanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi uengono ad essere discaricati, il cercare

DEL DVELLO

altre parole non è uoler disgrauar se, ma maggiormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiurie due sono le maniere; & cio è di fatti e di parole, delle une et delle altre faremo separatamente i nostri ragionamenti.

DELLE SODISFATTIONI PER

LE INGIURIE DE' FATTI.

C A P. X V I.



Io so che openoie di molti è, che alle offese di fatti non si possa con parole sodisfare. Da' quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemete cōsiderata da parole a fatti, ma dalla grauezza & dalla grandezza della uergogna, che ueni altrui da' fatti, et dalle parole. Et da quella uergogna, che io mi fo da me stesso, et che mi uiene fatta da altrui. Che qual reputaremo noi che piu honorato, o piu suergognato debbia rimanere, o quel caualiero, il quale a tradimento sarà stato offeso, o quell'altro, il quale hauera il mancamento cōmesso? Et quello, che detto ho del tradimento, dico anchora della superchiarità, del seruire altrui di dietro, & de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Qui non sembra a me che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia essere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (se condo che anchora nel secondo libro habbiamo ragionato) che se io confesso di hauer il mancamento commesso; et se tu per la mia confessione ueni ad esser giustificato

di non hauer fatto alcun fallo, perche nõ dei rimaner so disatto domandandotene io perdonoe veramente io non so alcuna così atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia, che una si fatta sodisfattione debbia esser assai, essendo massimamete sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria uogliono che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretion, io nõ so quanto questa sia destra, ne honorata uia da uenire a pace; che se l'offeso con le mani sue si prende alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente; & da tali modi di procedere habbiamo uisto non finir si, ma raddoppiarsi le inimicitie, & le querele. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remissione per sodisfattione, la cosa non manca de sospetto, che così fra loro sia stato cōuenuto; il che e in pregiudicio dell'honore dello offeso. Vero è che se altri di sauuedutamente, o straboccheuolmete altrui offendesse, & subito del suo errore auueduto, gli si gittasse a piedi, gli porgesse la spada, & nelle mani sue si rimettesse, et usasse ogni atto di humiltà, & di penitimento: Et che l'offeso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno et l'altro haurei io per atto di honoratissimo caualiero. Ma come la cosa è raffreddata, et che ella per me zani si comincia a trattare, mal pare a me, che si possa parlar di cōcordia per uia di remissione. Et per tornare a cōfermar quello, che detto ho, le parole poter esser bastante sodisfattione alle ingiurie de' fatti, Dico che auuendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato et gli scriuesse che intède di prouargli che egli ha fatto

DEL DVELLO

atto da uile, & da reo huomo, & da mal caualiero; & che colui rispondendo gli dicesse che egli confessa di hauer uilmente operato, & da reo huomo, & da mal caualiero, certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, ne obligatione di honore. Et se anchora conduti allo steccato in formandosi i capitoli fra i Padri, il Padre no del reo alla forma della querela consentisse, et consentisse esser uero quello, che per l'aduersario si dicesse, & la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamente a cessare. Il che se così è, come ueramente, è no ueggo perche quelle medesime parole, le quali et ne' cartelli, & al campo mi possono sodisfare, non debbiano esser fermi di pienissima sodisfattione, quando presenti persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio aduersario: & che egli anchora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude, alla ingiurie de' fatti poter si di parole sodisfare.

DELLA CONTRADITIONE DI  
ALCUNE VOLTARI OPENIONI IN  
MATERIA DI SODISFATTIONE.  
CAP. XVII.



**H**abbiamo a dietro mostrato quanto si inganino coloro, i quali tengono che come alcuno ha fatta, o detta cosa alcuna, o buona o rea che ella si sia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falsità di quell'altra openione,

LIBRO III.

openione, che con parole alle ingiurie de' fatti non si possa sodisfare. Nella quale sentenza coloro, che si trouano sogliono allegare autorita di Capitani generali, che dir soleuano; gli hai dato? Di cio che uouole, il quale detto quanto meriti di esser approuato, per quello, che gia detto s'è da noi, si puo comprendere. Et io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentira con honesto sentimento hauer con mano, o con bastone, o altrimenti percosso altrui, uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma percioche dell'una, et dell'altra di queste due openioni habbiamo separatamente ragionato assai, hora di ambedue insieme parlando, dico, che da quelle conosci si puo la falsità delle uulgari openioni: che queste per comune consentimento uengono per buone riceuute: & pur se uogliamo con sincero giudicio considerarle, troueremo che l'una all'altra uiene a contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto, non potro con honor mio dir per sodisfattione dello offeso non solamente tutto quello, che egli uorrà che io dica, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potro dire cio che egli uorrà, non sarà uero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto. Hora da una così aperta contraditione manifesta contrarieta comprendendosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare: potendo massimamente intendere anchora, che si come queste due openioni tra loro si contradicono, così all'una, & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è ueramente openione lodeuole et cattalle-

DEL DVELLO

vesca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata: Et appresso a quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose: che opera alcuna non è da essere stimata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non è accompagnata.

DELLE SODISFAZIONI DA  
DARE PER LE INGIURIE DA  
FATTI. CAP. XVIII.



**T**uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hāno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in su la uerita; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ragione in quella si dee conseruare. Et per tanto chi mosso da giusto sdegno, et da giusta cagione si fara risentito conuenientemente contra chi che sia, non hauera da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'atto: & che quādo senza cagione lo hauesse fatto, haurebbe fatto male, o da reo huomo; o non da gentilhuomo ne da caualieroso parole simigliati. Et potra anchor pregarlo che gli sia amico: Et colui che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douera contentarsi di quanto di ragione gli si conuiene; & non uoler nell'error continuare, se non uorra (secondo che già da noi s'è detto) rimanersi trasformato in fiera. Et quando per qual si uoglia parole due mettesero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimanesse, non saria da

LIBRO III.

dubitare che senza altro non si potessero cōducere alla pace, che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia. Ne ad alcuno si puo rimprouera re difetto, hauendo l'uno & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualiero. Et se egli interuenisse che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: et che l'offeso mettesse mano all'arme, et l'offenditore si mettesse a fuggire, anchor che l'offeso giunger nō lo potesse, nō sarebbe da dire se non che et colui con la fuga puole & per codardo si fosse condannato; & che quest'altro ne rimanesse honorato; albergando l'honor caualieresco nella faccia, et nelle maniet non nelle spalle, & ne piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uilta, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui offendesse nō con alcuno mal modo, ma a torto: & l'altro non se ne risentisse, potendosiene incontentante risentire; l'offenditore secondo la qualita della persona offesa hauera a dire di hauere hauuto il torto; o di hauer operato contra ragione; o fatto cosa che egli non doueaso non da gentilhuomo: & in tutte le maniere pur gliene domanderà perdonanza. Se ueramente tra mafcherati (come spesso auuiene) non conoscendosi tra loro auuenisse che alcuno di loro fosse ingiuriato: il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto: Et se conosciuto ui hauesi, non ui haurei usato uno atto tale: Et quando usato lo hauesi, haurei fatto o discortesemēte, o uillanamente, o atto da mal gentilhuomo, chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascero di dire che si trattano alcuna uolta delle paci tra perso

DEL DVELLO

ne, le quali non sono di accordo del fatto: che io dirò che altri mi ha percosso, & colui neghera di hauermi tocco. Doue la sodisfattione puo essere: Non ti ho percosso, et quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo, o altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempi si possono regolare medesimamente de gli altri casi: Et a questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' cauallieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA

DARSI PER INGIURIE DI PA

ROLE. CAP. XIX.



E' detto qui di sopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la uerita: il che tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del uero, egli dee confessar quella cosa non così essere, come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerita non è incontrario) che egli detta la ha o credendo che così fosse, o perche altri detta glielie habbia, o anchora per colera. Et se dirà che credeua così, aggiungera che si ingannaua, o che haueua mala opinionone: & che conosce la uerita essere altramente. Se dirà che altri detta glielie habbia, potrà dire che colui, il qual detta glielie ha, non ha detto il uero: Se dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la uerita essere in al

LIBRO III.

99

tro modo: che ne è pentuto, o mal contento, o dolente. Et in questi casi tutti le parole dette si potranno esprimere, et far la dichiaratione di quelle con sentenza contraria: come, per esempio. Ho detto che se traditore, & ti conosco cauallier di honore, & di fede. Et ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerita è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri anchora non uolessè far delle parole ingiuriose mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, o simigliantemente con parole di honore uole testimonianza, il carico ne piu ne meno sarebbe tolto uia. Et quando altri hauesse altrui data mentita sopra parole di uerita, quella douera egli anchora riuocare. Et se alcuno si facesse schifo di dire io ti ho mal mentito, anche in altro modo si potrà honestamente prouedere: che si potrà dire io cōfesso esser uere le parole da te dette, sopra le quali è nata la nostra querela. O anchora si potrà esprimere quella cosa istessa, & approuarla per uera. Non tacerò che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condotto a fine delle paci per una tal uia, che colui, il qual ha data la mentita, ha parlato al mentito in questa maniera, Io haurei caro intender da uoi cō quale animo mi diceste i passati giorni le parole ingiuriose, per le quali io ui diedi una mentita: Et ui prego che me ne facciate chiaro. Et l'altro ha risposto: per non celarui il uero io le dissi in colera, & non per altra cagione, che io hauesse di dirle. Et il primo è tornato a dire. Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita se non in

DEL DVELLO

caso, che uoi dette le haueste cō animo deliberato di far mi carico. Et dico che quella mia mentita non fa carico a uois anzi ui conosco per huomo di uerita. Et ui prego che non habbia memoria di parole dispiaceuoli, che siano passate fra noi, et che mi habbiate per amico. Et l'altro ha soggiunto, Et io ho uoi per persona di honore: et ui prego medesimamente che habbiate me per amico. Et questa forma di sodisfattione a mille casi, che tutto di auuengono si puo accommodare. Et con questo esempio delle altre forme, et delle altre regole, secondo la qualita de' casi, se ne possono ritrouare. Et piu oltre passando suole auuenire che dolendosi alcuno che altro habbia detto mal di lui, colui nega di hauerlo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse: Io non l'ho detto: Et quādo l'hauesi detto, hauerai detto il falso, o altre parole di simile sentenza. Et sopra questa dubitatione a me occorre di dire, che quando parsona alcuna hauesse detto male di me, per negar di hauerlo detto farebbe ben uergogna a se stesso, ma non perciò darebbe a me sodisfattione: Et pur si trouerebbe hauermi offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. le parole ueramente che altri ha uera da dire saranno. Io non lo ho detto, et quando io lo hauesi detto, haurei detto il falso: o hauerai mal detto o hauerai fatta cosa, che io non doueua, o non da gentil huomo. o cose tali. Ma gentilhuomo non dee conducerfi all'atto del negare di hauer detto quello, che egli ha

LIBRO III.

100

detto: Anzi dee confessarlo, et darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si haurebbe perciò da negar, che ella fosse uera; ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, o che ha fatto male; et chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere là doue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende hauerlo intentione di offendere.

CHE IL DARE ALTRVI SODISFATTIONE NON È COSA VERGOGNOSA. CAP. XX.



R perciò che alle sodisfattioni ordinarie si ha da uenir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi così la reuocatione delle parole, come la confessione di hauer ingiustamente adoperato) mi dira alcuno, se la disdetta è tãto uergognosa, che per quella (come tu di sopra hai detto) altri uituperati ne rimane, et puo essere da' cauallieri in altre querelle ributtato: come uoi tu, se io hauerò detto cosa falsa, o fatto cosa mala, che io disdicendomi mi habbia a tirare addosso una così fatta infamia? Et a questo anchor che di sopra assai a pieno habbiamo sodisfatto, là doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimouersi, che uoler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, che grã differenza è da quella, che si fa ne gli steccati p forza di arme, a quella, che si fa fuori per amor di uerita: che

DEL DVELLO

quella è sforzata, questa uoluntaria; quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal cauallero, che habbia uoluto combattere contra la giustitia, & questa dichiara che si uolui fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Et quella mostra che colui, il quale ha una uolta tolto a difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte, Et questa fa fede, che costui renunciando la quere la per non combattere a torto, non è per conducer si a prender le arme se non per giusta, et legitima cagione. Et in somma, si come quella è di caualliere iniquo, et misleale, cosi questa altra è di sincerita, & di lealta uera et stimonianza. Che dapoi che huomo alcuno senza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, il quale hauendo alcuno error commesso, di quello auue dato piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita soddisfazione; Et un cauallero il quale riconoscedo il fallo suo ad ammendarlo si dispone nõ solamente non merita biasmo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, il quale come huomo con la ragione si gouerna come cauallero ha la giustitia per guida, et come Christia no offerua la uera legge. Per tutte queste ragioni adunque douera egli fra' cauallieri esser tenuto caro, & da' Prècipi esser hauuto in pregio, douendosi et da gli uni, et da gli altri prezzar nõ meno la fede, et la purita del l'animo, che l'orgoglio, & la forza corporale, conciosiacosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quanto ella è con ragion gouernata: Et la integrita sola da se basta a reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillita, la doue forza; che non habbia matu

LIBRO III.

101

ro consiglio per reggimento, è quella che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et percioche io so che dal uulgo il dar delle sodisfattioni suole essere reputato uilta, a cio non rispondero io altro, se non che il uolere combattere a torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto è giudicato essere bestialita.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI  
DEBONO ADOPERARE. CAP. XXI.



Così ampia la materia in confortare i cauallieri a douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non auanzi anchor da ragionarne. Per che douendo ella essere la Reina, & la maestra della uita nostra, non mi rimarro io anchor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santita dell'amicitia ne' l'possano separare. Et quando cosa auiene, donde si uegga, che alcuna briga ne habbia a nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo a rimouer si dalla contesa, sarà anchora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener



### DEL DVELLO

le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio omnipotēte ha uendo da principio fatti tutti gli altri animali, et domestici, et siluestri, a quelli, che egli uolle, che fossero fieri, et sanguinosi diede a quali le corna, a quali le zāne, et a quali le unghie, accioche cosi armati usassero la loro fierexxa. L'huomo ueramēte non armò egli di istrumento ueruno, per loquale si uedesse, che douesse crudelta alcuna adoperare; anzi hauendogli dato lo intelletto, et il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, a lui diede le mani senza alcuna arma, et atte a fabricarne, a prenderne, et a lasciarne, se cōdo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli cō quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi: et quelle appresso dalla humana maluagita contra le uite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdotto: et noi nō contēti di hauere il barbaro portamento appresso quello usiamo non che barbaramente, ma bestialmente anchora: il che uuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seuerissimi philosophi, che tutte le cose, le quali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: et che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro reggimento siamo tali diuenuti, che all'huomo nō auuiene infelicità maggior di quella, laquale dall'huomo è cagionata. Ne cio al trōde procede, se nō dal nō uolersi l'huomo cō la ragione regolare: che come ben dice Aristotele, Si come ottimo

### LIBRO III.

103

fra tutti gli animali è l'huomo, il qual cō legge si gouerna, cosi pessimo è colui, che dalle leggi, et dalla giustitia uiue separato. Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhij delle nostre menti, che noi la natura nostra, et la nostra eccellenza abbandonando, a bruti animali procuriamo pur di pareggiarci, uolendo anzi con la forza, la quale non è propria della nostra natura, insieme consomarci, che con la ragione, la quale è propria di noi soli, conseruarci. Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: et che rettori, et Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, i quali hanno i gradi delle maggioranze, et i titoli delle Signorie, quanto quegli altri ( quantunque priuati ) i quali piu sono alla ragione obediēti, et che piu sono amanti della giustitia: et che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformandosi il diuin Platone finge che Gioue uolendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la uergogna, et la giustitia, per mezzo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare, et le diritte hauesse ad operare; et gli comandò che queste douesse dare a tutti gli huomini, accioche le citta di loro si adornasse: et le ragunanze ciuili insieme si conseruassero; facendo unatal legge, che quale secondo quelle non fosse uiuuto, come peste della citta con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come douera alcuno per sodisfare alla uana openione di huomini uolgari, et ificocchi a se medesimo, et alla propria sua natura ribellando senza alcuna uergogna uoler la spada contra

DEL DVELLO

la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' cauallieri una cosi peruersa openione: Et si ricordi no essi, che la spada è instrumēto da adoperare per necessita, & non per appetito: & che non meno lodeuole cosa è il nō adoperarla se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche Christiano scriuo a Christiani, io pure aggiungero una Christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra: & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate non conserui. Il che cosi essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di Dio, che uedersi noi per la nostra malignita tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'un l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben dire, che si come ne' corpi nostri tosto, che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa: Non altramente in questo santissimo corpo, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, le quali sono atte a farne putrefar delle altre, che anchora sono sane. Et per tanto i Signori, a quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere & tagliare: castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando

LIBRO III.

103

la caualleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di Iesu Christo mantenendo intero, puro, et immacolato.

CONCLVSIONE DELLA OPERA

CON VNA BREVE REPETITIONE DELLE

COSE DETTE NE' TRE LIBRI

DE' CAUALLIERI. CAP. XXII.



Abbiamo con quella maggior breuita, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare descritto in tre libri quāto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario, che da' cauallieri debbia intendere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è stato assai distintamente trattato il soggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, et del mandargli: & de' campi anchora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i cauallieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prendere legitima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene: Si come è il conoscere le ingiurie, et i carichi: & quali siano quelle, & quelli che meritino, & che non meritino abbattimento. Come gouernar si debbiano quando altri domandi loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: et quali arme siano da usare ne gli steccati: et qual uantaggio al reo deb

DEL DVELLO

bia' esser legitimamente conceduto. Quindi ragionato  
abbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose,  
che ne gli steccati, o intorno a quelli possono interuenire:  
et che maniera si ha da tenere quando l'una delle parti  
il di statuito al campo non comparisce: & quali debbia  
no esser riceute per iscuse di legittimo impedimento.  
Ne da noi è stato passato con silentio in quati modi vin  
cer si possano le querele: & dopo uinto il nimico quata  
giuriditione habbia sopra di lui il uncitore. Il terzo li  
bro cõttiene poi quelle materie, le quali nõ piu dell'uno,  
che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate pro-  
prie: percioche in quello si tratta quali siano quelle per  
sone, le quali per cagione alcuna o di biasimo, o di hono  
re non possano, o non debbiano richiedere, o esser richie  
ste. La qual materia trattandosi, insieme si ragiona de'  
gradi della nobiltà così de' Prencipi, come de' priuati ca  
ualieri. Poi si dichiara se altri essẽdo chiamato all'arme  
chia per diffinir querela habbia da andaruisi tratta an  
chora da quali persone, & in quali casi campioni si pos  
sano dare. Et a queste cose habbiamo aggiũta la quistio  
ne, se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire  
ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso  
intorno alle sodisfattioni, lequali a' caualieri si conuien  
dare piu tosto che cõbattere fuori di ragione: dimostrand  
do che la ragione debbia esser quella maestra uera, et so  
la, la quale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia  
a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo  
mo la nostra openione conchiusa. Et questo è di quanto  
ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per  
douerne fare un trattato uniuersale. Et anchor che

LIBRO III

103

& anchorche detto habbiamo  
la institutione del Duello  
non esser stata trouata a fin  
d'honore per con leggi di  
honore habbiamo na questa  
materia trattata, che da  
nel principio dicemmo, che  
come ad impiega di honore  
ni haueuano posto mano,  
ne uedemmo, come altri  
parlandone potessimo esser  
ajcolati. Et si siamo  
sforzati anchora in alcuni  
loghi di dar regole di quelle  
cose, le quale sentenza  
nostra è, che non farò siano  
la regolate, quanto dal  
corve del tutto uia. Et  
che habbiamo fatto con

## DEL DVELLO

questa intentione, che se  
 li Canagliari da quelle ma  
 si norranno ritbarre, alme  
 Stvabocherubm. non si si  
 hobbiano a governare. Ha  
 amo noi ancora per diversi  
 casi particolari scritte di  
 cose in soggetto di Duello; e  
 quali hobbiamo dato fite  
 di vis posse Cavallere, e  
 Legali per diversi leg  
 sono già sparse; e noi con  
 vemo di vedurle alcune  
 insieme per publicarle  
 pensando, che a Canagliari  
 hobbiano a veve non ingrat  
 Et se o' quelle, o' queste li  
 sono scatti, o' saranno ad al  
 li' soditione, di piaz

## LIBRO III

o' de' giouamento. Dico  
 si vendano grazie a  
 quel signore, il quale  
 mi ha aperto l'Intelletto  
 alli honorevoli concetti;  
 & mi ha dato parole  
 da poter quelli espi-  
 me, & iluy brava.

IL FINE DEI TRE  
 LIBRI DEL MUTIO

